

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

COMUNE DI

COMMUNE DE



LA SALLE

VARIANTE NON SOSTANZIALE N. 4

**per approvazione ex. art. 31 L.R. 11/98
progetto allargamento strada in fraz. Villaret**

- TESTO APPROVATO -

NTA

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Sindaco: geom. Loris SALICE

Tecnici incaricati: ing. Marco AVERONE – responsabile servizio tecnico comune di La Salle

Coordinatore: ing. Marco AVERONE – responsabile servizio tecnico comune di La Salle

TESTO PRELIMINARE:

TESTO DEFINITIVO:

ADOZIONE:

del. C.C. n° 21 del 29/04/2024

APPROVAZIONE:

del. C.C. n° 36 del 27/09/2024

TITOLO I - DISPOSIZIONI DIRETTIVE.....3

CAPO I – FONTI.....4

Art. 1	- Terminologia	5
Art. 2	- Modalità di lettura del PRG	6
Art. 3	- Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico - PRG	6
Art. 4	- Contenuti del PRG	7
Art. 5	- Elaborati costituenti il PRG.....	7

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI10

Art. 6	- Infrastrutture e servizi.....	11
Art. 7	- Strumenti attuativi del PRG e modalità d'intervento.....	12
Art. 8	- Modalità di azione e di intervento, comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia.....	13
Art. 9	- Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali.....	17
Art. 10	- Usi e attività	18
Art. 11	- Equilibri funzionali	23
Art. 12	- Verifica di conformità per interventi di recupero relativamente a servizi, attrezzature e localizzazione	23
Art. 13	- Verifica di conformità per interventi di nuova costruzione relativamente a servizi, attrezzature e localizzazione	25
Art. 14	- Verifica di conformità per interventi su fabbricati destinati ad usi ed attività agro-silvo-pastorali relativamente a servizi, attrezzature e localizzazione	25
Art. 15	- Verifica di conformità per interventi su fabbricati destinati ad usi ed attività diversi da quelli agro-silvo-pastorali relativamente a servizi, attrezzature e localizzazione.....	30
Art. 16	- Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi	32
Art. 17	- Convenzioni urbanistiche	33
Art. 18	- Fasce di rispetto, distanze.....	34
Art. 19	- Difesa del suolo	40
Art. 20	- Strumenti attuativi del PTP, che interessano il territorio comunale, e programmi di sviluppo turistico.....	42
Art. 21	- Perequazione urbanistica e trasferimento della capacità edificatoria.....	42

TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE.....45

CAPO I - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEI BENI CULTURALI46

Art. 22	- Unità di paesaggio	47
Art. 23	- Componenti strutturali del paesaggio	47
Art. 24	- Protezione delle bellezze naturali.....	53
Art. 25	- Classificazione e disciplina di strutture ed edifici esterni alle sottozone di tipo A e considerati di valore culturale.....	55
Art. 26	- Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico	58
Art. 27	- Percorsi storici	59

CAPO II - ELEMENTI, USI E ATTREZZATURE CON PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA.....61

Art. 28	- Trasporti.....	62
Art. 29	- Sorgenti, pozzi	62
Art. 30	- Corsi d'acqua naturali, canali, vasche di carico, canali irrigui, rûs, "brantse"	64
Art. 31	- Reti di trasporto e distribuzione dell'energia	65
Art. 32	- Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature	68
Art. 32 ^{bis}	- Distanze minime delle stalle e delle relative concimaie	69
Art. 33	- Viabilità	70
Art. 34	- Oleodotto, gasdotto, acquedotto	73

Art. 35	- Smaltimento dei rifiuti.....	74
Art. 36	- Industria e artigianato.....	74
Art. 37	- Siti e impianti di radio-telecomunicazione.....	75
Art. 38	- Cimitero comunale	76
Art. 39	- Aree sciabili, piste di sci alpino e nordico e altre attrezzature ricreative-sportive	77

CAPO III - TUTELA E VALORIZZAZIONE NATURALISTICA79

Art. 40	- Siti e beni di specifico interesse naturalistico.....	80
Art. 41	- Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica	81
Art. 42	- Siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale e zone di protezione speciale.....	81

CAPO IV -ZONIZZAZIONE, SERVIZI E VIABILITÀ.....83

Art. 43	- Suddivisione del territorio in sottozone	84
Art. 44	- Sottozone di tipo “A”.....	84
Art. 45	- Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo “A”	87
Art. 46	- Sottozone di tipo “B”.....	88
Art. 47	- Sottozone di tipo “C”	90
Art. 48	- Sottozone di tipo “D”	93
Art. 48 _{bis}	- Sottozone di tipo “E”	93
Art. 49	- Sottozone di tipo “Ea” di alta montagna.....	93
Art. 50	- Sottozone di tipo “Eb” dei pascoli - alpeggi e mayen	95
Art. 51	- Sottozone di tipo “Ec” boscate.....	98
Art. 52	- Sottozone di tipo “Ed” per usi speciali	100
Art. 53	- Sottozone di tipo “Ee” di specifico interesse	101
Art. 54	- Sottozone di tipo “Ef” di specifico interesse naturalistico	102
Art. 55	- Sottozone di tipo “Eg” di particolare interesse agricolo	103
Art. 56	- Sottozone di tipo “Eh” con attività contestuali agricole e turistico-ricettive	106
Art. 57	- Sottozone di tipo “Ei” – Altre diverse categorie.....	107
Art. 58	- Edifici rustici e abitativi nelle zone di tipo E	109
Art. 59	- Beni strumentali a servizio di piccoli proprietari coltivatori e attività a livello familiare / Strutture pertinenziali a sussidio delle aziende agricole / Bassi fabbricati / Serre / Verifica della superficie coperta / Spazi a servizio di adiacenti sottozone insediative	110
Art. 60	- Sottozone di tipo “F”.....	116
Art. 61	- Aree destinate a servizi.....	116
Art. 62	- Riqualficazione delle fasce edificate lungo tratte stradali	117

CAPO V - AMBITI INEDIFICABILI.....118

Art. 63	- Aree boscate.....	119
Art. 64	- Zone umide e laghi.....	119
Art. 65	- Terreni sedi di frane e di fenomeni di trasporto in massa	119
Art. 66	- Terreni a rischio di inondazione.....	120
Art. 67	- Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine	120
Art. 68	- Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico	120

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI.....122

Art. 69	- Situazioni e destinazioni d’uso in atto.....	123
Art. 69 _{bis}	- Locali accessori realizzabili nei piani seminterrati e a servizio delle unità abitative	123
Art. 69 _{ter}	- Rimodellamenti del terreno	124
Art. 70	- Vigilanza e sanzioni	124
Art. 71	- Poteri di deroga, edifici pubblici e casi di discrezionalità.....	124
Art. 72	- Regolamento Edilizio (RE)	125

TITOLO I - DISPOSIZIONI DIRETTIVE

CAPO I – FONTI

Art. 1 - Terminologia

1. Nel presente testo normativo sono utilizzati gli acronimi di seguito indicati con la specificazione dei rispettivi significati:

- a) **PRG** = Piano Regolatore Generale comunale urbanistico e paesaggistico ai sensi della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 11;
- b) **NTA** = Norme Tecniche di Attuazione del PRG ai sensi della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, comma 4;
- c) **PUD** = Piano Urbanistico di Dettaglio ai sensi della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 48;
- d) **NA** = Normativa di Attuazione delle sottozone di tipo A, ai sensi della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 52, comma 1, lettera b);
- e) **RE** = Regolamento Edilizio ai sensi della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 53;
- f) **PTP** = Piano Territoriale Paesistico approvato con l.r. 10 aprile 1998, n. 13;
- g) **NAPTP** = Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico ai sensi della l.r. 10 aprile 1998, n. 13, art. 1, comma 2, lettera c);
- h) **PAI** = Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico ai sensi della Del. dell'autorità di bacino del fiume Po, 11 maggio 1999, n. 1/99 adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con Del. n°18 del 26.04.2001;
- i) **PST** = Programma di Sviluppo Turistico l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 47;
- j) **PSR** = Piano di Sviluppo Rurale 2000–2006 Attuazione del regolamento CE 1257/99 - Decisione n. C (2000) 2903;
- k) **PTA** = Piano di Tutela delle Acque – ai sensi dell'art. 44 del D.leg.vo 152/1999 e sm;
- l) **scia** = segnalazione certificata di inizio attività edilizia, l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 59, 61;
- m) **pc** = permesso di costruire, l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 59, 60;
- n) **l.** = legge dello Stato;
- o) **l.r.** = legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- p) **D.leg.vo** = decreto legislativo dello Stato;
- q) **DM** = Decreto Ministeriale;
- r) **DPR** = Decreto Presidente della Repubblica;
- s) **DL** = Decreto Legge;
- t) **G.R.** = Giunta Regionale;
- u) **Del.G.R.** = Delibera Giunta Regionale;
- v) **C.R.** = Consiglio Regionale;
- w) **Del.C.R.** = Deliberazione del Consiglio Regionale;
- x) **RSU** = rifiuti solidi urbani;
- y) **UBA** = unità bovine adulte;
- z) **v.t.** = vedi testo legislativo e/o normativo nell'apposito allegato;
- ab) **s.m.** = sue modificazioni;
- bb) **CE** = commissione edilizia
- cc) **Sur** = Superficie urbanistica, ossia la sommatoria delle superfici utili abitabili (Su) e di quelle agibili (Sua) di un edificio.
- dd) **G.C.** = Giunta Comunale;
- ee) **Del.G.C.** = Deliberazione della Giunta Comunale;
- ff) **C.C.** = Consiglio Comunale;
- gg) **Del.C.C.** = Deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 2 - Modalità di lettura del PRG

1. Le presenti norme disciplinano, distintamente, le diverse sottozone¹, tenuto conto dei *sistemi ambientali*² e degli interventi relativi ai diversi *settori*³.
2. Per l'individuazione delle disposizioni applicabili per la realizzazione di interventi concernenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie, occorre considerare, oltre alle *disposizioni generali*, di cui al Capo II del Titolo I, alle *disposizioni specifiche* di cui ai Capi I, II e III del Titolo II, a quelle finali di cui al Titolo III ed a quelle di tipo regolamentare-edilizio, anche quelle riguardanti:
 - a) la sottozona nella quale è ubicato l'immobile interessato, secondo la suddivisione del territorio di cui agli artt. da 43 a 60 e le relative prescrizioni urbanistiche;
 - b) l'appartenenza o meno dell'immobile a una o più aree di cui agli artt. da 61 a 62 e le relative prescrizioni urbanistiche;
 - c) la verifica del rispetto degli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 e le relative prescrizioni urbanistiche;
 - d) gli ambiti inedificabili di cui agli artt. da 63 a 68 e le relative prescrizioni urbanistiche;
 - e) altre eventuali disposizioni derivanti dall'applicazione delle presenti NTA e/o dall'applicazione di leggi, provvedimenti, regolamenti, ecc. nazionali e/o regionali.
3. In relazione al punto d) del comma 2, le sottozone omogenee di tipo A, B, C, Ed ed F interessate, anche solo in parte, da rischio idrogeologico di grado medio o massimo, sono contrassegnate con un asterisco "*" sia nella tavola P4 che nei relativi articoli delle NTA e nelle relative tabelle e per tali sottozone la disciplina urbanistica è subordinata alla normativa regionale vigente⁴.
4. La relazione tecnica richiesta per i progetti dei singoli interventi deve descrivere la loro rispondenza alle disposizioni di cui al comma 2.
5. Le note in calce alle presenti norme non hanno carattere normativo; il loro aggiornamento non comporta modifica o variante al PRG.
6. Tutte le norme, leggi, regolamenti, sia statali che regionali di rango superiore al P.R.G.C. sono direttamente applicabili anche se non sono espressamente richiamate nelle presenti N.T.A. Alcune norme sono citate nel testo delle N.T.A. solo e solamente per facilità di lettura, ma in nessun caso il non aver citato una norma può far affermare che tale norma non sia applicabile. In particolare, per puro esempio non esaustivo :
 - a) ogni intervento previsto deve essere prioritariamente verificato ai sensi della cartografia degli ambiti inedificabili di cui al Titolo II, Capo V delle presenti NTA.

Art. 3 - Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico - PRG

1. Il piano regolatore generale urbanistico e paesaggistico (PRG) costituisce lo strumento generale di pianificazione urbanistica comunale ai sensi della vigente legislazione urbanistica regionale⁵.
2. Il PRG recepisce le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti e le prescrizioni mediate

¹ Del.G.R. 15 febbraio 1999, n. 421.

² NAPTP: Titolo II – Norme per parti di territorio.

³ NAPTP: Titolo III – Norme per settori.

⁴ I.r. . 6 aprile 1998, n° 11: artt. 35, 36 e 37 e delibere attuative.

⁵ I.r. 6 aprile 1998, n° 11: art. 11, comma 1.

esprese dal PTP ai sensi delle sue NAPTP⁶ e provvede alla traslazione in scala urbanistica degli indirizzi espressi dal PTP medesimo, tenuto conto della realtà territoriale ed economico-sociale del comune.

Art. 4 - Contenuti del PRG

1. I contenuti del PRG sono definiti, in linea generale, dalla vigente legislazione regionale⁷ e, più dettagliatamente, dalle prescrizioni e dagli indirizzi espressi dalle NAPTP⁸.

Art. 5 - Elaborati costituenti il PRG

1. Gli elaborati⁹ costituenti il PRG si compongono di:

a) Relazione (RE) (comprensiva di Studio di Impatto Ambientale)

b) Cartografia motivazionale (M):

M1a1- Carta dell'assetto generale del territorio e dell'uso turistico - scala 1:10.000

M1a2- Carta dell'assetto generale del territorio e dell'uso turistico - scala 1:10.000

M1b1- Carta dell'assetto generale del territorio e dell'uso turistico - scala 1:5.000

M1b2- Carta dell'assetto generale del territorio e dell'uso turistico - scala 1:5.000

M2a1- Carta di analisi dei valori naturalistici - scala 1:10.000

M2a2- Carta di analisi dei valori naturalistici - scala 1:10.000

M2b1- Carta di analisi dei valori naturalistici - scala 1:5.000

M2b2- Carta di analisi dei valori naturalistici - scala 1:5.000

M3a1- Carta di uso del suolo e strutture agricole - scala 1:10.000

M3a2- Carta di uso del suolo e strutture agricole - scala 1:10.000

M3b1- Carta di uso del suolo e strutture agricole - scala 1:5.000

M3b2- Carta di uso del suolo e strutture agricole - scala 1:5.000

M4a1- Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali - scala 1:10.000

M4a2- Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali - scala 1:10.000

M4b1 - Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali - scala 1:5.000

M4b2 - Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali - scala 1:5.000

M5a1- Carta dei vincoli Artt. 136 e 142, D.Leg.vo 22.01.2004, n° 42 - scala 1:10.000

M5a2- Carta dei vincoli Artt. 136 e 142, D.Leg.vo 22.01.2004, n° 42 - scala 1:10.000

M5b1 - Carta dei vincoli Artt. 136 e 142, D.Leg.vo 22.01.2004, n° 42 - scala 1:5.000

M5b2 - Carta dei vincoli Artt. 136 e 142, D.Leg.vo 22.01.2004, n° 42 - scala 1:5.000

c) Cartografia prescrittiva (P):

P1a1- Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali – scala 1:5.000

P1a2- Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali – scala 1:5.000

⁶ NAPTP: art. 3.

⁷ l.r. 6 aprile 1998, n° 11: art. 12, commi 1,2,3.

⁸ NAPTP: Titolo II -Norme per parti di territorio e Titolo III -Norme per settori.

⁹ . l.r. 6 aprile 1998, n° 11: art. 12, comma 4.

. Del.G.R. 15 febbraio 1999, n° 418: allegato A, cap. 2 Cartografia motivazionale – cap. 3 cartografia prescrittiva.

P1a3 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali – scala 1:5.000
P1a4 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali – scala 1:5.000

P1b1- Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali – scala 1:2.000
P1b2- Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali – scala 1:2.000
P1b3- Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali – scala 1:2.000
P1b4 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali – scala 1:2.000
P1b5 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali – scala 1:2.000

P2a1 - Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica - scala 1:5.000
P2a2 - Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica - scala 1:5.000
P2a3 - Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica - scala 1:5.000
P2a4 - Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica - scala 1:5.000
P2b1- Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica - scala 1:2.000
P2b2- Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica - scala 1:2.000
P2b3- Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica - scala 1:2.000
P2b4- Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica - scala 1:2.000
P2b5- Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica - scala 1:2.000

P3a1-Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica - scala 1:5.000
P3a2-Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica - scala 1:5.000
P3a3-Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica - scala 1:5.000
P3a4-Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica - scala 1:5.000
P3b1-Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica - scala 1:2.000
P3b2-Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica - scala 1:2.000
P3b3-Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica - scala 1:2.000
P3b4-Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica - scala 1:2.000
P3b5-Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica - scala 1:2.000

P4a1- Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - scala 1:5.000
P4a2 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - scala 1:5.000
P4a3 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - scala 1:5.000
P4a4 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - scala 1:5.000
P4b1- Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - scala 1:2.000
P4b2- Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - scala 1:2.000
P4b3- Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - scala 1:2.000
P4b4- Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - scala 1:2.000
P4b5- Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - scala 1:2.000

P4c1- Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG: Classificazione degli edifici - scala 1:1.000

P4c2- Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG: Elenco degli edifici classificati e documentazione fotografica - scala 1:1.000

d) Norme Tecniche di Attuazione (NTA)

e) Allegato 0 alle NTA: Articolazione del territorio comunale in sottozone ed Elenco sottozone (art. 43)

f) Allegato 1 alle NTA:

1) Tabelle di sottozona, con usi e attività, modalità di azione e di intervento, condizioni operative e parametri urbanistico-edilizi (artt. 44, 46÷57, 60)

g) Allegato 2 alle NTA: Servizi e attrezzature (art. 61)

g_{bis}) PRG Dati

Il PRG è completato dai seguenti altri elaborati:

h) Cartografia degli Ambiti inedificabili, di cui al Titolo II, Capo V delle presenti NTA¹⁰

i) Altre cartografie previste quali parti integranti del PRG in base a norme di settore¹¹

2. Gli elaborati di cui alle lettere a), b) e g_{bis}) del comma 1, hanno valore motivazionale ed esplicativo dello stato di fatto nonché delle scelte di pianificazione; gli elaborati di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) ed i) del comma 1, hanno valore prescrittivo e vincolante nell'attuazione degli interventi sul territorio, comprese le note in calce ai suddetti elaborati, fatto salvo quanto specificato al comma 5 dell'art. 2.
3. In caso di discordanze grafiche, prevalgono le indicazioni in scala maggiore più dettagliata.
4. Qualora gli elementi rappresentati sulla base catastale utilizzata per la cartografia prescrittiva non siano coerenti con lo stato di fatto dei luoghi, si provvede ai sensi della legislazione regionale¹² e con le procedure da essa previste¹³.
5. La rappresentazione degli immobili e delle infrastrutture sulla base catastale non certifica la loro esatta ubicazione e le relative dimensioni planimetriche, né costituisce motivo di legittimazione di eventuali costruzioni realizzate in assenza od in difformità di regolare provvedimento autorizzativo ai sensi di legge.

¹⁰ Comprende la cartografia di cui al Titolo V della l.r. 6 aprile 1998, n° 11.

¹¹ l.r. 30 giugno 2009, n° 20. Estratto da: comma 2, art. 4: "la classificazione acustica integra gli strumenti urbanistici vigenti, con i quali è coordinata, al fine di armonizzare le destinazioni d'uso e le modalità di sviluppo del territorio con le esigenze di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico.

¹² l.r. 6 aprile 1998, n° 11, art. 14, comma 5, lett. a).

¹³ l.r. 6 aprile 1998, n° 11, art. 17.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 - Infrastrutture e servizi

1. Si definiscono infrastrutture e servizi le opere e gli impianti a rete e puntuali, pubblici e privati di uso pubblico, che insistono in tutto o in parte nel territorio comunale e che sono diretti a garantirne adeguata funzionalità e a porre in relazione fra loro due o più territori comunali¹⁴.
2. Le infrastrutture e servizi possono presentare rilevanza locale¹⁵ o regionale¹⁶. I servizi di rilevanza regionale, qualora presenti o previsti, sono ricompresi nelle sottozone di tipo Fa; i servizi di rilevanza locale, se non ubicati in sottozona di tipo A, B, C, D, E, sono ricompresi in una sottozona di tipo Fb.
3. Per il dimensionamento delle infrastrutture e dei servizi opera la disciplina delle NAPTP¹⁷ nonché le disposizioni legislative regionali¹⁸ e le norme specifiche di settore.
4. Una sottozona si considera dotata delle infrastrutture a rete considerate primarie e ritenute indispensabili (salvo le eccezioni di cui al comma 2 dell'art.12), quando esse siano dimensionate in modo adeguato all'insediabilità in atto o prevista e precisamente:
 - a) acquedotto capace di fornire 350l/ab. residente al giorno oltre a 250 l/ab. fluttuante al giorno¹⁹;
 - b) sistema di trattamenti dei reflui capace di smaltire le quantità fornite più quelle derivanti dalle acque meteoriche raccolte e smaltite ai sensi di legge sia nel caso di fognatura mista sia nel caso di fognature separate;
 - c) accessibilità mediante strade dimensionate ai sensi del successivo art. 33;
 - d) rete di forniture energetiche (elettrica e, ove esistente, del gas).
6. L'amministrazione comunale verifica periodicamente in occasione del suo insediamento, l'efficienza e l'adeguatezza dei servizi e delle attrezzature puntuali di interesse locale con riferimento agli elementi stabiliti dalla normativa regionale²⁰ relativamente a:
 - a) sanità: assistenza agli anziani, assistenza all'infanzia;
 - b) sicurezza: aree per la gestione delle emergenze, aree per elicotteri, aree per la protezione civile e simili;
 - c) istruzione: scuola materna, elementare e media;
 - d) cultura;
 - e) ricreazione: verde attrezzato, sport²¹;
 - f) amministrazione, comprensiva di impianto cimiteriale;
 - g) spazi per i parcheggi pubblici²².

¹⁴ Del.C.R. 24 marzo 1999, n° 517/XI.

¹⁵ vedere ALL 2 (I), lett. a) e b).

¹⁶ vedere ALL 2 (II).

¹⁷ NAPTP, art.23, commi 9 e 10.

¹⁸ . l.r. 6 aprile 1998, n° 11, art. 23.

. Del. C.R. 24 marzo 1999, n° 517/XI: Approvazione di disposizioni attuative della l.r. 6 aprile 1998, n° 11, previste dagli art.li 23 (spazi da riservare per i servizi locali e limiti di densità edilizia, altezza e distanza) e 24 (indici urbanistici).

¹⁹ Quantità di litri/abitante giorno desunta dal Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) – Norme di Attuazione - Allegato C "Linee di azione, interventi e programmi di azione – Scheda 3.A.3 (pag. 152-155):

Per il fabbisogno dovuto ai residenti:

250 l/ab. giorno per comunità isolate;

300 l/ab. giorno per Comuni con popolazione residente minore di 1.000 ab.;

350 l/ab. giorno per Comuni con popolazione residente maggiore di 1.000 ab.;

Per il fabbisogno dovuto ai fluttuanti (stagionali):

250 l/ab. giorno.

La dotazione idrica richiesta si intende riferita ai volumi idrici di captazione, non a quelli effettivamente erogati alle utenze.

Presso gli uffici comunali sono individuate le località in cui la fornitura idrica può essere limitata a periodi stagionali.

²⁰ Del. C.R. 517/XI del 24.03.1999: provvedimento attuativo dell'art.23 della l.r. 6 aprile 1998, n° 11.

²¹ vd. RE.

²² vd. RE e art. 61, comma 5 delle presenti NTA.

Art. 7 - Strumenti attuativi del PRG e modalità d'intervento

1. Il PRG si attua mediante:
 - a) la formazione di PUD di cui alla legislazione regionale²³ e, per quanto riguarda le sottozone di tipo A e limitatamente a determinati tipi d'intervento²⁴, la formazione di apposita Normativa d'Attuazione (NA), prevista sempre dalla legislazione regionale;
 - b) programmi integrati, concertazioni ed intese, per la riqualificazione del territorio di cui alla legislazione regionale.²⁵
2. Concorrono all'attuazione del PRG gli strumenti e le procedure previsti dalla legislazione regionale²⁶, i titoli abilitativi (pc e scia)²⁷ rilasciabili anche in assenza di PUD, qualsiasi altro titolo abilitativo previsto da leggi di settore o in materia di procedimento unico, le deliberazioni di approvazione dei progetti delle opere pubbliche comunali²⁸; per gli impianti produttivi si applicano i procedimenti autorizzativi di cui alla vigente legislazione regionale²⁹.
3. Per la formazione degli strumenti attuativi di cui al comma 1 e delle procedure di cui al comma 2, oltre al recepimento delle norme mediate, si applicano le norme cogenti e prevalenti e gli indirizzi del PTP mediante la loro traduzione in norme urbanistiche.
4. Le presenti NTA individuano i casi in cui è ammesso il permesso di costruire (pc) e quelli in cui è richiesta la preventiva approvazione di piani e/o programmi attuativi, nonché, nell'ambito di tali strumenti attuativi e per interventi di nuova edificazione, l'inquadramento in progetti unitari³⁰.
5. L'inquadramento in progetti unitari può essere comunque richiesto dall'Amministrazione Comunale ogni qualvolta essa lo ritenga motivatamente opportuno per l'ordinato coordinamento sia in interventi di recupero nonché di nuova edificazione inquadrata in tal caso in apposito PUD.
6. Le attività comportanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio partecipano agli oneri ad esse conseguenti.
Il rilascio del permesso di costruire, salvo i casi di gratuità ai sensi di legge³¹, comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione³².
7. Per le attività comportanti ristrutturazione urbanistica, opera la disciplina prevista dalle NAPTP³³.

²³ - l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m.: art.li 48,49,50;
- NAPTP:art. 36, comma 4 e seguenti;
- Del.GR 26.07.99, n° 2514 All. C

²⁴ -l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m.: art. 52, comma 2;
- NAPTP: art. 36, comma 4 e seguenti;
- Del.G.R., n° 2515 del 26.07.99: Cap. III.

²⁵ l.r. 6 aprile 1998, n° 11: art. 51.

²⁶ l.r. 6 aprile 1998, n° 11: Titolo IV, artt. 26,27,28,29,30,31.

²⁷ - l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m.: artt. 59, 60, 60bis e 61;
- Del.G.R. 1949/2012.

²⁸ l.r. 6 aprile 1998, n° 11: art. 62.

²⁹ l.r. 23 maggio 2011, n° 12..

³⁰ NAPTP: art. 36, comma 4.

³¹ l.r. 6 aprile 1998, n° 11: art. 68 (concessionigratuite).

³² l.r. 6 aprile 1998, n° 11: Titolo VII - Disciplina dell'attività edilizia – Capo III - Onerosità delle concessioni edilizie – artt. da 64 a 72.

³³ NAPTP: art. 24, comma 8 e art. 25, commi 5 e 7.

8. Per gli insediamenti di nuovo impianto opera la disciplina di cui alle NAPTP³⁴.
9. Gli strumenti urbanistici attuativi, di cui al comma 1, possono, senza determinare variante al PRG, apportare motivate modifiche alla localizzazione degli spazi destinati dal PRG ad attività collettive, nel rispetto comunque della loro relativa e programmata entità e della razionalità localizzativa.
10. Al termine della validità dei piani urbanistici di dettaglio, per le previsioni non attuate si applica quanto previsto dalla legislazione regionale³⁵.

Art. 8 - Modalità di azione e di intervento, comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia

1. Ogni opera sul territorio comunale, che comporti la redazione e la presentazione in Comune della relativa documentazione progettuale, deve essere classificata dal progettista in base alle tipologie d'intervento di cui al comma 2 nonché, se del caso, a quelle dell'art. 9, tenendo in ogni caso presente che nelle sottozone A gli interventi sono effettuabili nel rispetto delle specifiche norme di legge regionale³⁶ e dei connessi provvedimenti attuativi.
2. Gli interventi, comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale e per la cui esecuzione occorre titolo abilitativo secondo quanto stabilito dalla legge, sono definiti dalla normativa regionale e suddivisi secondo la seguente classificazione:

a) interventi di riqualificazione che non richiedono la vigenza di strumenti attuativi anche se da eseguire in sottozone A³⁷

- a1) Manutenzione ordinaria e straordinaria³⁸;
- a2) Restauro³⁹;
- a3) Risanamento conservativo⁴⁰ senza aumento di superficie o volume;
- a4) Ristrutturazione edilizia non riguardante edifici classificati come monumenti o documenti o di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale e senza sopraelevazioni e ampliamenti, nonché per le sottozone A, alle condizioni della legislazione regionale⁴¹;
- a5) Ampliamenti in elevazione per adeguamento ai minimi di zona delle altezze dei soli piani abitativi esistenti⁴², se non contenibile nel volume esistente;
- a6) Ripristino di fabbricati diroccati⁴³ con strutture murarie esistenti in tutto o in parte⁴⁴ e con documentazione delle preesistenze;

³⁴ NAPTP: art. 24, commi 10,11,12; art. 25, commi 3,4,5,6.

³⁵ L.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m.: art. 48 (validità dei PUD).

³⁶ L.r. 6 aprile 1998, n° 11: art. 52.

³⁷ Del. G.R. 2515/99 e s.m..

³⁸ L.r. 6 aprile 1998, n° 11: art. 52 comma 4, lett. b) e Del.GR 2515/1999:All. A, Capo II, paragrafi B e C.

³⁹ L.r. 6 aprile 1998, n° 11: art. 52 comma 4, lett. b) e Del.GR 2515/1999:All. A, Capo II, paragrafo D.

⁴⁰ L.r. 6 aprile 1998, n° 11: art. 52 comma 4, lett. b) e Del.GR 2515/1999:All. A, Capo II, paragrafo D.

⁴¹ L.r. 6 aprile 1998, n° 11: art. 52 comma 4, lett. c).

⁴² Circ. 34/2001: art. 52, comma 5, lett. c).

⁴³ L.r. 6 aprile 1998, n° 11: art. 52 comma 4, lett. d).

⁴⁴ Riferimento ai punti d) ed e) del comma 6 del successivo art. 44.

⁴⁴ Riferimento ai punti d) ed e) del comma 6 del successivo art. 44.

- a7) Piccole e parziali demolizioni funzionali agli interventi e senza ricostruzione⁴⁵;
- a8) Demolizione totale o parziale per dare esecuzione ad opere dirette a migliorare la funzionalità di opere pubbliche⁴⁶;
- a9) Ampliamenti, ivi comprese le sopraelevazioni⁴⁷, per il recupero di edifici pubblici⁴⁸:
 - . in sottozone A, secondo quanto stabilito all'art. 44, comma 4, lett. b);
 - . in altre sottozone, secondo quanto stabilito all'art. 71, paragrafo B delle presenti NTA;
- a10) Incremento volumetrico, planimetrico e/o in altezza, per miglioramento di strutture ricettive come previsto dalla legislazione regionale⁴⁹
- a11) Modificazioni planimetriche e volumetriche per adeguamenti finalizzati al contenimento energetico e/o per l'utilizzo di fonti energetiche alternative;
- a12) Creazione di vani interrati entro il perimetro dell'edificio esistente, con relative sottomurazioni ed eventuali intercapedini di larghezza lorda non superiore a m 1,20⁵⁰.
- a13) Mutamento della destinazione d'uso ai sensi della legislazione regionale⁵¹.

Per gli edifici classificati come monumento o documento, sono previsti solo interventi di restauro (a2) e risanamento conservativo (a3) anche in presenza di NA e PUD in sottozone di tipo A.

b) Interventi di modificazione, completamento e potenziamento:

Interventi che non richiedono la vigenza di strumenti attuativi anche se da eseguire in sottozone A:

b1) *punto soppresso*

Interventi che, se da eseguire in sottozone A, richiedono come minimo la vigenza della NA:

- b2) Demolizione parziale o totale⁵² e successiva ricostruzione sullo stesso sedime: interventi ammissibili solo su edifici non classificati come monumento o documento o di pregio storico, culturale, architettonico ed ambientale;
- b3) *punto soppresso*
- b4) Ristrutturazione edilizia quando siano previsti ampliamenti planimetrici e sopraelevazioni non derivanti dall'adeguamento in altezza dei piani di cui al precedente punto a5: gli interventi che prevedano incrementi volumetrici, per non essere considerati come nuova edificazione, devono essere finalizzati solo all'adeguamento a norme igienico sanitarie e devono:

⁴⁵ I.r. 6 aprile 1998, n° 11: art. 52, comma 4, lettera f).

⁴⁶ I.r. 6 aprile 1998, n° 11: art. 52, comma 4, lettera g).

⁴⁷ Riferimento alla lettera b) del comma 6 del successivo art. 44.

⁴⁸ I.r. 6 aprile 1998, n° 11: art. 52, comma 6, lettera h).

⁴⁹ I.r. 6 aprile 1998, n° 11:

. art. 52, comma 4, lettera i) - Del.G.R. 2515/99, All. A, Capo II, paragrafo G, comma 1, lettere b) e c).

⁵⁰ . Del.G.R. 2515/99, All. A, Capo II, paragrafo E, comma 2, lettera a), punto 5;

. I.r. 6 aprile 1998, n° 11: art. 52, comma 4, lettera a).

⁵¹ I.r. 6 aprile 1998, n° 11: artt. 73 e 74.

⁵² Del.G.R. 2515/99: All. A, Capo II, paragrafo E, comma 2, lettera c), punto 1).

- nelle sottozone A, essere effettuati su edifici con densità fondiaria (I) inferiore alla densità massima (I_e) esistente nella sottozona, essere contenuti nella misura massima del 20% dell'esistente e, comunque, senza superare la suddetta (I_e) massima di sottozona;
- nelle altre sottozone essere contenuti entro il 20% dell'esistente e comunque entro i limiti di densità fondiaria (I) della sottozona se stabilita nelle tabelle di sottozona salvo quanto ammesso all'art.69, comma 3.

Ampliamenti superiori al 20% sono da considerarsi come nuova edificazione.

- b5) Ristrutturazione edilizia di strutture rurali e connesse residenze con ampliamenti di superficie e/o di volume contenuti nella misura massima del 20% dell'esistente sempreché le residenze abbiano densità fondiaria (I) inferiore alla (I_{max}) della sottozona se questa è stabilita nelle relative tabelle.

c) **Interventi di nuova costruzione:**

Interventi che non richiedono la vigenza di strumenti attuativi anche se da eseguire in sottozone A:

- c1) Infrastrutture e servizi anche di privati nel sottosuolo di aree libere⁵³, anche connessi ad edifici o costituenti ampliamento di interrati esistenti rientranti o meno nella precedente categoria di cui al punto a12, compresi gli "spazi a servizio di adiacenti sottozone insediative di cui all'art. 59, paragrafo F;
- c2) Infrastrutture per accessi (pavimentazioni, pergolati, muri di sostegno o per altri usi), qualora si tratti di interventi connessi funzionalmente agli edifici⁵⁴;
- c3) Opere infrastrutturali leggere per miglioramento e completamento di infrastrutture pubbliche, purché non comportino edificazione su aree libere né ristrutturazione urbanistica, né radicali modificazioni ai tracciati stradali o al sistema degli spazi pubblici, né costituiscano nuovi percorsi stradali o nuove piazze⁵⁵.
- c12) Realizzazione di beni strumentali e volumi pertinenziali, nei limiti stabiliti al successivo art. 59, paragrafi A e B

Interventi che, se da eseguire in sottozone A, richiedono come minimo la vigenza della NA:

- c4) Demolizione di bassi fabbricati e loro ricostruzione su diverso sedime;
- c6) Infrastrutture private per accessi, pavimentazioni, arredi, pergolati, muri, qualora non connessi funzionalmente agli edifici⁵⁶;

Interventi che, se da eseguire in sottozone A, richiedono la vigenza di un PUD:

- c7) Opere infrastrutturali per miglioramento e completamento di infrastrutture pubbliche, diverse da quelle leggere di cui al punto c3, purché non comportino interventi radicalmente modificativi dei tracciati stradali o del sistema degli spazi pubblici nonché nuovi percorsi stradali o nuove piazze (interventi questi previsti nella ristrutturazione urbanistica di cui al punto T2 dell'art. 9⁵⁷;

⁵³ l.r. 6 aprile 1998, n° 11: art. 52, comma 4, lettera a) e Del.G.R. 9 agosto 2004, n° 2761 con modificazione della Del.G.R. 26 luglio 1999, n° 2515.

⁵⁴ Del.G.R. 26 luglio 1999, n° 2515, integrata dalla Del.G.R. 17 aprile 2000, n° 1180, Cap. I, comma 3 lett. e) ove è richiesta N.A. per le aree non connesse funzionalmente ad edifici esistenti.

⁵⁵ Del.G.R. 26 luglio 1999, n° 2515, integrata dalla Del.G.R. 17 aprile 2000, n° 1180 e modificata dalla Del.G.R. 9 agosto 2004, n° 2761: All A, Cap. I, comma 2.

⁵⁶ Del.G.R. 26 luglio 1999, n° 2515, integrata dalla Del.G.R. 17 aprile 2000, n° 1180 e modificata dalla Del.G.R. 9 agosto 2004, n° 2761: All A, Cap. I, comma 3, lett. e).

⁵⁷ Del.G.R. 26 luglio 1999, n° 2515, integrata dalla Del.G.R. 17 aprile 2000, n° 1180 e modificata dalla Del.G.R. 9 agosto 2004, n°

- c8) Installazione di chioschi (chalet o simili), per usi pubblici;
- c9) Costruzione di nuove strutture edilizie e di ogni altro nuovo manufatto emergente dal terreno e diverso da quelli previsti ai precedenti punti, relativamente agli usi ed attività diversi dalla lettera B del successivo art. 10;
- c10) Ampliamento di strutture edilizie esistenti oltre i limiti di cui ai punti (b4) e (b5) della lettera b) ed ai punti (a5) e (a10) della lettera a): l'ampliamento in zone diverse dalle A deve comunque essere contenuto entro i limiti della densità fondiaria della sottozona se prevista nelle tabelle di sottozona;
- c11) Realizzazione di bassi fabbricati a servizio di edifici in genere nei limiti stabiliti all'art. 59, paragrafo C;
- c13) Ricostruzione di edifici non considerati bassi fabbricati ed oggetto di demolizione totale o comunque interessante una parte non inferiore al 75% del volume esistente, quando la ricostruzione, con pari o diversa quantità volumetrica, viene effettuata non nell'ambito del preesistente sedime: anche parziali spostamenti fuori da tale ambito preesistente, se non finalizzati a migliorare la funzionalità di strutture pubbliche, determinano la classificazione dell'intervento ricostruttivo come nuova edificazione⁵⁸ e rientrano pertanto negli interventi considerati nella presente lettera se non si tratta di strutture pubbliche o strutture alberghiere o di strutture residenziali oggetto di intervento previsto dalla vigente legislazione regionale di cui al punto (b1) della lettera b);
- c14) Installazione di torri e tralicci per impianti ricetrasmittenti per servizi di telecomunicazione;
- c15) realizzazione di depositi di merci o materiali , di impianti per attività produttive all'aperto;
- c16) nuova edificazione rurale o connessa ad aziende agricole relativamente agli usi ed attività della lettera B del successivo art. 10.

d) Interventi di demolizione totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, di attrezzature e di impianti.

e) Interventi ammessi con SCIA dalla legislazione regionale⁵⁹.

f) Ogni intervento, diverso dai precedenti, comportante nuova edificazione nonché trasformazione urbanistica o della situazione esistente dei luoghi, comprese le opere di urbanizzazione che prevedano nuova edificazione: nelle sottozone A e C tali diversi interventi richiedono l'adozione di un PUD quando essi comportano modifiche sostanziali o aumenti del carico urbanistico e/o ambientale.

3. Gli interventi di cui al comma 2, qualora dovessero interessare gli ambiti inedificabili di cui agli articoli del Capo V, devono conseguire la preventiva autorizzazione delle competenti autorità regionali: sono ammessi senza tale autorizzazione solo quegli interventi puntualmente previsti ed ammessi dalla normativa regionale relativa a detti ambiti inedificabili⁶⁰.

4. Comma soppresso.

2761: All A, Cap. I, comma 3, lett. e).

⁵⁸ In conformità alla Del.G.R. 26 luglio 1999, n° 2515:All. A, Capo II, paragrafo E, comma 2, lettera c), punto 1).

⁵⁹ l.r. 6 aprile 1998, n° 11: art. 61, comma 1, lettere da b) ad r) con esclusione delle lettere i) ed o) e per interventi che, per le sottozone A, siano ammessi anche in assenza di strumenti attuativi (lettere a) e b) del comma 4 dell'art. 52 della l.r. 6 aprile 1998, n° 11.

⁶⁰ Del.G.R.10 ottobre 2008, n° 2939.

5. Gli interventi di recupero, senza ampliamenti planimetrici (manutenzione, restauro, risanamento, ristrutturazione, adeguamenti d'altezza ai soli fini igienico-sanitari) da effettuarsi su edifici preesistenti alla data del 10.08.1979 (data di adozione del PRG originario), possono prescindere dalla verifica dell'indice di densità fondiaria della sottozona, del numero dei piani, delle altezze massime, del verde privato e del parcheggio privato, fatta salva la disciplina degli ambiti inedificabili.
6. Gli interventi di nuova edificazione nonché quelli di ricostruzione e di potenziamento o ampliamento di strutture edilizie esistenti ma costruite dopo il 10.08.1979 (data di adozione del PRG originario), devono essere effettuati nel rispetto dell'indice di densità fondiaria, nonché degli altri standard di sottozona.
L'utilizzazione totale dell'indice fondiario di PRG esclude ulteriori interventi edilizi sul lotto o nell'insieme di lotti oggetti di edificazione anche quando su di essi intervengano successivi frazionamenti o passaggi di proprietà.
L'utilizzazione completa dell'indice fondiario di PRG deve tener conto della eventuale edificazione esistente conteggiandola in detrazione nella edificazione totale ammissibile sulla proprietà: tale detrazione deve essere effettuata anche nell'edificabilità di aree contermini qualora queste acquisiscano mediante frazionamenti porzioni di aree che abbiano già del tutto esaurita la loro capacità edificatoria.
7. Tra proprietà confinanti sono ammessi trasferimenti della edificabilità disponibile purché in entrambe le proprietà non venga compromessa l'entità delle aree destinate a verde e a parcheggio richiesta dal PRG: detti trasferimenti di edificabilità devono risultare da atti debitamente trascritti ed allegati alle richieste edificatorie al fine della legittimità degli atti concessori.
8. Le aree destinate a servizi pubblici, cedute gratuitamente all'Amministrazione comunale, possono contribuire all'edificazione sulla proprietà residua purché questa, nella sua dimensione ridotta, consenta l'edificazione nel rispetto dei parametri edilizi e la realizzazione complementare delle competenti aree a verde e parcheggio privati: l'edificabilità calcolata sulla porzione d'area residuale costruibile deve essere contenuta entro il doppio dell'indice di sottozona.
L'utilizzazione della edificazione prodotta da dette aree cedute gratuitamente per pubblici servizi può essere differita nel tempo e deve pertanto essere garantita dal Comune con apposito suo impegno.

Art. 9 - Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali

1. Gli interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali sono quelli la cui attuazione avviene mediante l'approvazione di piani urbanistici di dettaglio comunque denominati, di piani paesaggistici e di piani e programmi di settore ai sensi di legge; in merito, anche se a titolo non esaustivo, si richiamano gli interventi seguenti:
 - T1) Nuovi complessi insediativi costituiti da un insieme di interventi edilizi da coordinare e destinare ad attività compatibili con il sistema insediativo, interessanti in tutto o in parte la sottozona, specie se non assoggettata ancora all'edificazione e non dotata o insufficientemente dotata delle necessarie urbanizzazioni costituite dalle infrastrutture puntuali e a rete di cui al precedente art. 6 delle presenti norme;
 - T2) Ristrutturazione urbanistica di insediamenti in atto⁶¹;
 - T3) Riconversione e rilocalizzazione di insediamenti produttivi dismessi⁶²;

⁶¹ Del.G.R. 26 luglio 1999, n° 2515, integrata dalla Del.G.R. 17 aprile 2000, n° 1180 e modificata dalla Del.G.R. 9 agosto 2004, n° 2761: All A, Cap. II, Paragrafo F, comma 1.

- T4) Interventi naturalistici e rimboschimenti riguardanti aree con superficie superiore ad ha. 25;
- T5) Ricomposizioni e miglioramenti fondiari riguardanti aree con superficie superiore a 5 ha. secondo le NAPTP⁶³;
Tutti gli interventi di bonifica agraria, indipendentemente dalla superficie oggetto di intervento, comportano una comunicazione al Comune di inizio lavori, unitamente alle autorizzazioni richieste ed ottenute, nonché la comunicazione di fine lavori e, qualora l'intervento di bonifica comporti opere edilizie (muri di sostegno, sistemazione della viabilità, ecc.) o si riferisca ad area di superficie superiore a 2 ha., è altresì richiesto il necessario titolo abilitativo;
- T6) Modificazioni alle colture specializzate ricomprese in sottozone di tipo Eg riguardanti aree con superficie superiore a ha. 1;
- T7) Progetti volti a destinare terreni boscati a coltura agraria intensiva, oltre 5 ha.;
- T8) Dissodamenti di superfici superiori a 5 ha;
- T9) Serre di superficie superiore a 1.000 m².
- T10) Valorizzazione aree di specifico interesse.

Art. 10- Usi e attività

1. Le categorie delle destinazioni d'uso e d'attività di cui alla legislazione regionale⁶⁴ sono suddivise nelle sottocategorie secondo quanto indicato nei successivi punti del presente articolo.
 - A) La destinazione ad **usi ed attività di tipo naturalistico** si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - A1) conservazione e osservazione scientifica, comprendente la contemplazione e l'escursionismo, il trekking e l'alpinismo non richiedenti attrezzature di accesso e di uso;
 - A2) turismo a piedi, a cavallo o in bicicletta, in quanto compatibile con lo stato dei luoghi, ossia non implicante alcuna modificazione ambientale, e con l'obiettivo prioritario proprio della presente tipologia;
 - A3) gestione naturalistica dei boschi comprensiva di eventuali attività inerenti alla conduzione degli alpeggi compatibili con lo stato dei luoghi e con l'obiettivo proprio della presente categoria.
 - B) La destinazione ad **usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale** si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - B1) attività agricole con relativi servizi ed abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: zootecnia;
 - B2) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: zootecnia;
 - B3) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature:

⁶² l.r. 6 aprile 1998, n° 11: art. 69, comma 4.

⁶³ NAPTP: art. 26, comma 6.

⁶⁴ . l.r. 6 aprile 1998, n° 11: art. 73;
 . NAPTP: art. 9, comma 3.

- viticoltura;
- B4) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: viticoltura;
- B5) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: frutticoltura;
- B6) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: frutticoltura;
- B7) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle;
- B8) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle;
- B9) attività pastorizie con i relativi servizi , caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature;
- B10) attività pastorizie con i relativi servizi, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
- B11) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature, quali: florovivaistiche e altre colture specializzate;
- B12) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: florovivaistiche e altre colture specializzate;
- B13) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: attività apistiche;
- B14) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: attività apistiche;
- B15) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature;
- B16) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
- B17) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco;
- B18) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco;
- B19) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature con usi turistico-ricreativi;
- B20) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale con usi turistico-ricreativi;
- B21) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative

- modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature con attività pastorizie;
- B22) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale con attività pastorizie;
- B23) centri regionali di turismo equestre non dotati di connesse strutture ricettive;
- B24) agriturismo;
- B25) attività agricole a livello familiare esplicabili in serre di superficie non superiore a 50 m²⁶⁵
- B26) centri cinofili ed altre strutture private adibite a pensione di animali d'affezione da realizzarsi nel rispetto della dGR 1731 del 24/08/2012
- C) La destinazione a **residenza temporanea legata alle attività agro-silvo pastorali** si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- C1) abitazioni temporanee per attività pastorizie caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali;
- C2) abitazioni temporanee per attività pastorizie comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
- C3) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali;
- C4) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale.
- D) La destinazione ad **abitazione permanente o principale** con relativi servizi e infrastrutture, si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- D1) abitazione permanente o principale;
- D2) strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast – chambre et petit déjeuner)
- D_{bis}) La destinazione ad **abitazione temporanea**⁶⁶;
- E) La destinazione ad **usi ed attività produttive artigianali o industriali di interesse prevalentemente locale** si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- E1) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale;
- E1_{bis}) artigianato di servizio;
- E2) usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale;
- E3) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi;
- E4) usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi;
- E5) magazzini extraziendali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione;
- E6) le serre aventi superficie coperta superiore a 50 m²;
- E7) attività di tipo artigianale per immagazzinamento, lavorazione e commercializzazione di prodotti derivanti dal taglio dei boschi (segherie e simili).
- F) La destinazione ad **usi ed attività commerciali, di interesse prevalentemente locale** si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- F1) esercizi di vicinato: superficie netta di vendita non superiore a 150 m²⁶⁷;

⁶⁵ Vedere art. 59, paragrafo D.

⁶⁶ l.r. 6 aprile 1998, n° 11: art. 73, come modificato dall'art. 45 della l.r. 29 dicembre 2003, n° 21.

⁶⁷ D.leg.vo 31 marzo 1998, n°11: art 4, lett. d).

- F2) medie strutture di vendita: superficie netta di vendita compresa tra 150 e 1.500 m² ⁶⁸;
- F3) commercio su aree pubbliche.
- G) La destinazione ad **attività ed usi turistico-ricettivi** si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- G1) alberghi;
 - G2) residenze turistico-alberghiere (RTA);
 - G3) alberghi diffusi;
 - G4) strutture ricettive extralberghiere: case per ferie;
 - G5) strutture ricettive extralberghiere: ostelli per la gioventù;
 - G6) strutture ricettive extralberghiere: rifugi e biviacchi fissi;
 - G7) strutture ricettive extralberghiere: posti tappa escursionistici (dortoirs);
 - G8) strutture ricettive extralberghiere: esercizi di affittacamere;
 - G9) strutture ricettive extralberghiere: case e appartamenti per vacanze (CAV);
 - G10) complessi ricettivi all'aperto: campeggi;
 - G11) complessi ricettivi all'aperto: villaggi turistici;
 - G12) turismo itinerante: aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan;
 - G13) attendamenti occasionali;
 - G14) centri regionali di turismo equestre dotati di connesse strutture ricettive;
 - G15) aziende della ristorazione, ivi compresi i bar.
- H) La destinazione ad **attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi** si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- H1) attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi e non soggette a rischio di incidente rilevante;
 - H2) attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi e soggette a rischio di incidente rilevante.
- I) Lettera soppressa;
- L) La destinazione ad attività **sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero, di tipo pubblico o privato**, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- L1) impianti sportivi coperti;
 - L2) impianti sportivi all'aperto;
 - L3) impianti per pubblici spettacoli;
 - L4) impianti di trasporto a fune;
 - L5) attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attività all'aperto;
 - L6) attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti strutture per impianti o servizi, o altre apposite infrastrutture.
- M) La destinazione ad **attività di servizio pubblico o di pubblico interesse** si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- M1) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo locale ivi compresi gli edifici religiosi;
 - M2) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo regionale ivi compresi gli edifici religiosi;
 - M3) impianti di radio- telecomunicazione richiedenti specifici impianti, attrezzature o spazi;

⁶⁸ D.leg.vo 31 marzo 1998, n° 11: art. 4, lett. e).

- M4) altri impianti di radio- telecomunicazione qualora funzionalmente collegati a esigenze specifiche di localizzazione territoriale;
- M5) cabine di trasformazione dell'energia elettrica.

N) Precisazioni su alcune sottocategorie ricomprese in più categorie tra quelle sopra definite⁶⁹:

- N1) attività a servizio delle abitazioni: ricadono nella categoria a cui l'abitazione appartiene;
- N2) Uffici e agenzie: rientrano nella destinazione nel settore commerciale, tranne quando l'ufficio si trova nello stesso fabbricato dell'abitazione principale oppure è a servizio di un'attività rientrante in altra categoria (artigianale, industriale, di servizio pubblico, ...)
- N3) impianti ferroviari: ricomprende attività di pubblico servizio, rientranti nella categoria M⁷⁰;
- N4) opere per utilizzo acque, per scopi irrigui, idroelettrici, industriali e per consumi umani: rientrano nella categoria M;
- N5) stazioni di servizio, benzinai, autolavaggi e servizi connessi: per quanto riguarda i benzinai possono rientrare anche nelle attività di servizio pubblico M), quando invece sono associati ad altre attività di tipo commerciale e/o artigianale (autolavaggi, officine, bar, market) rientrano nella categoria che prevale per superficie edificata.

2. Nei progetti di trasformazione urbanistica e/o edilizia, nei PUD, nei programmi, nelle intese e nelle concertazioni attuative del PRG, devono essere indicate tutte le destinazioni d'uso previste ed esistenti.⁷¹
3. I titoli abilitativi rilasciati dal Comune devono enunciare le destinazioni d'uso assentite.
4. I titoli abilitativi di cui alla legislazione regionale⁷², si intendono rilasciati unicamente per la destinazione specificata nella domanda.
5. Il mutamento della destinazione d'uso, come valutato dalla legislazione regionale⁷³ che interessi sia complessivamente un immobile, sia una parte di esso e che comporti o meno opere edilizie ad esso funzionali, è soggetto al permesso di costruire. Inoltre la nuova destinazione deve essere conforme a quelle ammesse nella sottozona e deve rispettare le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli articoli da 11 a 16.
6. Il permesso di costruire per la nuova destinazione implica la rideterminazione dei relativi contributi ed il pagamento dell'eventuale differenza in più.
7. In caso di abusivo mutamento di destinazione saranno applicate le procedure repressive previste dalle vigenti leggi.
8. Per gli immobili o per loro parti, di fatto impiegati per usi diversi da quelli ammessi dal PRG o dal PTP è applicabile quanto previsto al comma 1 dell'art. 69.
9. La destinazione urbanistica dei fabbricati esistenti è quella che risulta:
 - dal titolo abilitativo e dall'allegato progetto originario o dalle sue eventuali varianti regolarmente autorizzate nonché, per le categorie d), dal titolare del titolo abilitativo

⁶⁹ I.r. 6 aprile 1998, n° 11: art. 73, comma 2.

⁷⁰ DPR 11 luglio 1980, n° 753.

⁷¹ I.r. 6 aprile 1998, n° 11: art. 74, comma 5

⁷² I.r. 6 aprile 1998, n° 11: art. 59.

⁷³ I.r. 6 aprile 1998, n° 11: artt. 73 e 74.

- oppure dalla attuale proprietà e dal relativo convenzionamento;
- in mancanza di titolo abilitativo o di indicazioni tecniche inequivocabili del progetto, dalla classificazione dell'Ufficio Tecnico Erariale;
- in mancanza anche di accatastamento, dalla tipologia edilizia come documento della destinazione per cui il fabbricato venne eretto.
- ai fini della distinzione della destinazione ad abitazione permanente (D) da quella temporanea (Dbis), si fa riferimento al titolare del titolo abilitativo e al relativo atto di proprietà nonché al relativo convenzionamento e, se necessario, alle successive risultanze comunali a fini tributari.

Art. 11- Equilibri funzionali

1. Gli equilibri funzionali ai sensi della legislazione regionale,⁷⁴ attengono agli aspetti seguenti:
 - a) servizi ed attrezzature di cui all'art. 6;
 - b) tipi di intervento di recupero di cui agli artt. 8 e 9;
 - c) tipi di intervento di nuova costruzione di cui agli artt. 8 e 9;
 - d) usi ed attività di cui all'art. 10;
 - e) condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi.
2. Gli equilibri funzionali sono verificati ogni anno dal Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione. In particolare, in tale occasione il Consiglio Comunale individuerà:
 - l'elenco delle sottozone attrezzate ai sensi dell'art. 6, comma 4 (acquedotto, smaltimento reflui, accessibilità e reti per forniture energetiche), evidenziando eventuali carenze;
 - il n° di nuove UBA assentite nell'anno, con conseguente determinazione del n° di UBA assentibili nell'anno successivo;
 - la Sur assentita nell'anno relativamente ad interventi di recupero del patrimonio edilizio nelle sottozone A, con conseguente determinazione della Sur assentibile per nuova edificazione nell'anno successivo.
3. Le verifiche di conformità dei singoli progetti alle disposizioni contenute negli artt. 12, 13, 14, 15 e 16 sono effettuate in fase istruttoria delle relative pratiche edilizie.

Art. 12- Verifica di conformità per interventi di recupero relativamente a servizi, attrezzature e localizzazione

1. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di recupero edilizio, classificabili come manutenzione ordinaria o straordinaria, sono attuabili senza condizioni per qualsiasi uso o attività.
2. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali, per usi ed attività diverse da quelle produttive artigianali ed industriali di cui ai commi 4 e 5, gli interventi di recupero edilizio, classificabili come restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, compresi il recupero residenziale dei ruderi ed il recupero totale o parziale di edifici disabitati all'adozione della presente variante sostanziale al PRG, sono assentibili a condizione che la sottozona sia attrezzata o attrezzabile ai sensi dell'art. 6, comma 4 (acquedotto, smaltimento reflui, accessibilità e reti per forniture energetiche).

Nel caso di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che non comportino trasformazione d'uso a favore della residenza o aumenti della superficie utile (esclusa quella eventualmente prevista ed ammessa per l'adeguamento dei servizi) o interessino edifici di fatto usufruiti e con numero di unità residenziali non superiore a quello

⁷⁴ I.r. 6 aprile 1998, n° 11: art. 12, comma 2.

preesistente, usufruiscono delle stesse disposizioni di cui al comma 1;

Per gli interventi di recupero da effettuare nelle sottozone A e nelle sottozone E, si può derogare:

- dall'obbligo dell'esistenza della strada residenziale con caratteristiche veicolari, purché sia garantito un conveniente accesso;
- dall'obbligo dell'allacciamento alla fognatura e all'impianto idrico, quando le relative reti pubbliche si trovino ad una distanza superiore a m. 200 dalla particella catastale interessata dall'edificio. In tal caso:
 - . il non allacciamento alla fognatura pubblica, dovrà essere sostituito da impianto di depurazione o riconversione energetica totale nel rispetto della vigente normativa⁷⁵ e preventivamente autorizzato da parte della struttura regionale competente;
 - . il non allacciamento all'acquedotto pubblico, dovrà essere sostituito da impianto idrico privato con acque dichiarate idonee al consumo umano nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nelle norme di attuazione del Piano di tutela delle acque - sezione relativa al Servizio Idrico Integrato.

In tali casi, il richiedente il titolo abilitativo per eventuali interventi edilizi, dovrà stipulare con il Comune apposita convenzione in cui indichi:

- . di ritenere adeguata l'infrastrutturazione esistente e/o da quest'ultimo proposta secondo le modalità di cui al comma 2bis del presente articolo;
- . di rinunciare a richiedere l'infrastrutturazione di cui alle lett. a), b) e c) del comma 4 dell'art. 6.

2_{bis}. Qualora non si verificassero le condizioni minime richieste al comma 2, il richiedente il titolo abilitativo, potrà provvedere, al fine del suo rilascio, all'esecuzione diretta delle attrezzature carenti previa convenzione con il Comune che stabilirà le modalità e l'entità degli adeguamenti infrastrutturali.

3. Comma soppresso.

4. Gli interventi di recupero edilizio, classificabili come restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di edifici e manufatti per usi produttivi artigianali ed industriali, potranno essere effettuati su edifici e manufatti se collocati in ambiti esterni alle sottozone di tipo A, Ba, Bd, Ca, Cd ed F.

Edifici e manufatti per usi produttivi artigianali o industriali, eventualmente presenti in tali sottozone, potranno essere oggetto di manutenzione ordinaria o straordinaria, di adeguamento igienico-sanitario, di consolidamento statico nonché di obbligatoria eliminazione dei motivi di inquinamento anche di tipo acustico.

In tali sottozone, solo con parere favorevole del C.C. sulla coerenza artigianale con il contesto insediativo di sottozona, saranno ammissibili interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, nonché cambio di destinazione d'uso di strutture esistenti a favore di nuovi usi ed attività artigianali, purché non inquinanti anche sotto l'aspetto del rumore e non richiedenti spazi esterni di deposito.

5. Nel caso in cui siano associati insediamenti industriali e/o artigianali ad insediamenti commerciali e, in genere, di tipo terziario, resta fermo l'obbligo di riservare agli insediamenti commerciali e, in genere, del terziario, la superficie a parcheggio e verde per gli stessi specificatamente prescritta⁷⁶.

⁷⁵ D.leg.vo 3 aprile 2006, n° 152.

⁷⁶ NAPTP: articolo 23, comma 5, lett. c)

Art. 13- Verifica di conformità per interventi di nuova costruzione relativamente a servizi, attrezzature e localizzazione

1. Oltre a quanto richiesto al comma 1 dell'art. 15, quando si tratti di nuove abitazioni e fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, gli interventi in generale di nuova costruzione sono assentibili a condizione che la sottozona sia attrezzata ai sensi del precedente art. 6, comma 4.
2. Qualora non si verificassero dette condizioni minime, il richiedente il permesso di costruire, potrà provvedere, al fine del rilascio del relativo permesso, all'esecuzione diretta delle attrezzature carenti previa convenzione con il Comune.
3. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per usi produttivi industriali ed artigianali da effettuare in specifiche sottozone di tipo Bb e Cb, oltre a quanto indicato ai commi 1 e 2, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate⁷⁷:
 - a) accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi, munita di adeguate derivazioni da strade statali o comunque dalla viabilità principale;
 - b) parcheggi adeguati alle esigenze di stazionamento sia interne che esterne⁷⁸;
 - c) viabilità interna rapportata alle esigenze di movimentazione, e, con insediamenti generatori di traffico pesante, integrata da percorsi pedonali e ciclabili protetti;
 - d) aree verdi alberate pari ad almeno un decimo della superficie territoriale;
 - e) spazi attrezzati e opportunamente schermati con alberature per lo stoccaggio all'aperto di prodotti o materie prime.
 - f) la quota di superficie territoriale da destinare a spazi pubblici o ad attività collettive⁷⁹, verde pubblico e parcheggio, dovrà essere non inferiore al venti per cento; nel caso in cui siano associati insediamenti industriali e/o artigianali ad insediamenti commerciali e, in genere, di tipo terziario, resta fermo l'obbligo di riservare agli insediamenti commerciali e, in genere, del terziario, la superficie a parcheggio per gli stessi specificatamente prescritta⁸⁰.

Art. 14- Verifica di conformità per interventi su fabbricati destinati ad usi ed attività agro-silvo-pastorali relativamente a servizi, attrezzature e localizzazione

A – INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE

1. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione dei fabbricati per usi e attività agro-silvo-pastorali, sono consentiti e sono attuabili alle condizioni di seguito indicate:
 - a) venga acquisito il giudizio di razionalità⁸¹;
 - b) il dimensionamento venga effettuato secondo gli standard stabiliti dall'Assessorato regionale competente;
 - c) vi sia coerenza con i programmi di settore⁸²;
 - d) vi sia coerenza con le disposizioni e gli indirizzi del PTP per la salvaguardia degli elementi significativi del paesaggio agrario tradizionale di cui alla carta richiamata al successivo art. 26, comma 1;

⁷⁷ NAPTP, art. 25, comma 5

⁷⁸ vedi anche Del.C.R. 24 marzo 1999, n° 517/XI

⁷⁹ NAPTP, art. 25, comma 6

⁸⁰ NAPTP, art. 23, comma 5, lett. c)

⁸¹ Giudizio rilasciato dalla struttura competente dell'Assessorato dell'Agricoltura con riferimento agli standard costruttivi approvati dalla GR ai sensi della lettera e) dell'art. 22 della LR 11/1998 e s.m.i.

⁸² Piano di sviluppo rurale in attuazione del regolamento CE 1257/99

- e) l'intervento non comporti il superamento, nel caso di aziende zootecniche, del numero massimo di U.B.A. (unità bovine adulte) stabilito in n 1.050 UBA⁸³ per tutto il territorio comunale esclusi mayen e alpeggi. Il suddetto limite non è applicato nel caso di ampliamenti o delocalizzazioni proposti da aziende zootecniche operanti sul territorio comunale da almeno 3 anni.

2. Le esigenze di superficie utile abitabile legate alla conduzione dell'azienda agricola devono essere prioritariamente soddisfatte con l'utilizzazione o il recupero delle strutture edilizie esistenti: in ogni caso, sono computate anche le superfici abitative già esistenti nell'ambito dell'azienda a condizione che non risulti pregiudicata la funzionalità e l'efficienza aziendale nel suo complesso. Qualora tali superfici esistenti non consentano di soddisfare le esigenze aziendali e di contribuire alla razionalizzazione del processo produttivo, i necessari fabbricati residenziali, di nuova costruzione o soggetti ad ampliamento e connessi alla conduzione dell'azienda, che si rendano necessari, devono:

- a) essere localizzati nel corpo della sede dell'azienda o nelle aree di pertinenza;
- b) essere ragguagliati alla dimensione aziendale secondo quanto emergente dal giudizio di razionalità; in particolare:
 - la complessiva superficie per l'abitazione del conduttore e del relativo nucleo familiare deve essere valutata secondo l'indice di 0,01 m² di superficie urbanistica per ogni m² di terreno coltivato o utilizzato dall'azienda e ricadente all'interno del territorio comunale di La Salle con un minimo di 60 m² e con un massimo di 120 m² di complessiva superficie urbanistica⁸⁴;
 - per ogni eventuale salariato operante nell'attività aziendale che non faccia parte del nucleo familiare del conduttore, la superficie utile abitabile suddetta ed attrezzata è incrementata di m² 20 utili⁸⁵.

In ogni caso la superficie utile complessivamente destinata alle abitazioni (conduttore + salariati) deve essere contenuta in m² 240 e comunque sempre ragguagliata a m² 0,01 per ogni m² di terreno coltivato o utilizzato dall'azienda e ricadente all'interno del territorio comunale di La Salle

3. *Comma soppresso.*

B - MODIFICAZIONI DELLA DESTINAZIONE D'USO DI FABBRICATI AGRO-SILVO-PASTORALE, DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 1, LETT. B)

4. Nelle sottozone di tipo Eg di cui al comma 18 dell'art. 55 non è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale ad altra destinazione.

5. Nelle altre sottozone di tipo E:

- a) sui fabbricati agro-silvo-pastorali costruiti dopo la data del 06/07/1984, non è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale ad altra destinazione.
- b) sui fabbricati agro-silvo-pastorali costruiti prima del 06/07/1984:
 - b.1) con attività in atto o in disuso, considerati ancora razionali ai fini dello svolgimento dell'attività agro-pastorale secondo i vigenti criteri di razionalità stabiliti dai competenti uffici dell'Assessorato Agricoltura Risorse Naturali, non è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale ad altra destinazione.
 - b.2) con attività in atto o in disuso, considerati non razionali ai fini dello svolgimento

⁸³ Calcolate secondo gli standard dell'ALL. 1 al Piano di sviluppo rurale, al netto delle UBA afferenti all'area golf.

⁸⁴ NAPTP, art. 26, comma 8, let. b)

⁸⁵ Valore desunto dai parametri di cui al DM 1444 del 2 aprile 1968, art. 3, ultimo alinea e mutuato dalla l.r. 6 luglio 1984, art. 6 (camere di 14 m² + 6 m² = 20 m²).

dell'attività agro-pastorale secondo i vigenti criteri di razionalità stabiliti dai competenti uffici dell'Assessorato Agricoltura Risorse Naturali, è ammissibile il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza, nel rispetto dei seguenti livelli minimi di tutela:

b.2.1) per fabbricati ricadenti in sottozona Eb:

tipologia fabbricato	Capienza UBA / volumetria fuori terra	Livello minimo di tutela richiesto
Alpelli e strutture edilizie complementari (ricoveri, magazzini, fienili, ecc.)	≤ 15 capi con preesistente parte abitativa o ≤ 300 m ³	Non necessaria tutela a fini agricoli, a condizione che il comprensorio risulti già adeguatamente servito da strutture d'alpeggio idonee o le strutture siano inserite in pascoli da mantenere ai sensi delle NAPTP ⁸⁶
	> 300 m ³	Necessaria tutela al fine di evitare la penetrazione di altri usi in zona agricola. Sono sempre ammesse destinazioni turistico-ricettive, connesse allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, disciplinate da norme di settore, a condizione che il comprensorio risulti già adeguatamente servito da strutture d'alpeggio idonee. Eventuali altre proposte di variazione d'uso possono essere valutate con la presentazione di un apposito studio sul comprensorio agricolo in cui sono inseriti i fabbricati.

b.2.2) per fabbricati ricadenti in sottozona Ea, Ec, Ed, Ee, Ef, Eg (diverse da quelle di cui al comma 18 dell'art. 55), Eh ed Ei:

tipologia fabbricato	Capienza UBA / volumetria fuori terra	Livello minimo di tutela richiesto
anteriori al 1945	-	Non necessaria tutela a fini agricoli.
dal 1945 al 06.07.1984	≤ 600 m ³	Non necessaria tutela a fini agricoli.
	> 600 m ³	Necessaria tutela al fine di evitare la penetrazione di altri usi in zona agricola. Eventuali proposte di variazione d'uso possono essere valutate con la presentazione di un apposito studio sul comprensorio agricolo in cui sono inseriti i fabbricati.

Il mutamento della destinazione d'uso può essere consentito purché sui terreni agricoli legati ai fabbricati di proprietà, venga mantenuta la coltivazione in atto: a tale riguardo il richiedente deve sottoscrivere formale atto di vincolo della durata minima di anni quindici da allegare alla documentazione della richiesta abilitativa; Per la verifica della sufficienza dei servizi e delle attrezzature opera la disciplina di cui al precedente art. 12.

6. Sui fabbricati in sottozona E, il cambio di destinazione d'uso (se ammissibile) avverrà secondo quanto di seguito specificato:

- a) nel caso di fabbricati agro-silvo-pastorali che presentino volumetria emergente dal terreno sistemato non superiore a 600 m³ esclusa la parte destinata ad abitazione del conduttore, il volume esistente può essere mantenuto, indipendentemente dalla nuova

⁸⁶ NAPTP: art. 31.

destinazione d'uso, mediante un insieme di interventi edilizi che, interessanti l'intero fabbricato, saranno finalizzati a garantirne un migliore inserimento ambientale.

- b) nel caso di fabbricati agro-silvo-pastorali che presentino volumetria emergente dal terreno sistemato superiore a 600 m³, esclusa la parte destinata ad abitazione del conduttore:

- b1) il volume esistente può essere mantenuto per le seguenti nuove destinazioni di cui al precedente art. 10 se ammesse nelle tabelle di sottozona:

- E1) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale, purché non inquinanti sotto tutti gli aspetti;
- E1bis) artigianato di servizio purché non inquinante sotto tutti gli aspetti;
- E3) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi e purché situate in aree ritenute dall'Amministrazione comunale sufficientemente distanti da insediamenti residenziali esistenti o previsti;
- E5) magazzini extraziendali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione;
- E7) attività di tipo artigianale per immagazzinamento, lavorazione e commercializzazione di prodotti derivanti dal taglio dei boschi (segherie e simili)
- G1) alberghi;
- G4) strutture ricettive extralberghiere: case per ferie;
- G5) strutture ricettive extralberghiere: ostelli per la gioventù
- M1) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo locale ivi compresi gli edifici religiosi;
- M2) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo regionale ivi compresi gli edifici religiosi;
- K1) impianti sportivi coperti;
- K3) impianti per pubblici spettacoli;

- b2) nel caso di altre destinazioni, qualora previste nelle tabelle di sottozona, il volume esistente delle strutture edilizie oggetto di trasformazione d'uso, sarà dimensionato secondo i seguenti parametri e comunque tale volume non potrà essere superiore a quello esistente:

- se la sottozona E è confinante con una sottozona insediativa di tipo B o C, si applicheranno i parametri previsti per tale sottozona;
- se la sottozona E è confinante con più sottozone insediative di tipo B o C, salvo diversa disposizione nella specifica sottozona, si applicheranno parametri di densità fondiaria risultanti dalla media di quelli di dette sottozone insediative confinanti;
- se la sottozona E è confinante con sottozona A, si applicherà un parametro di densità fondiaria non superiore a 0,30 m² per m² di superficie fondiaria;
- se la sottozona E non è confinante con sottozone insediative, si applicherà un parametro di densità fondiaria non superiore a 0,33 m² per m² di superficie fondiaria;
- alinea soppresso.

Salvo quanto previsto nelle specifiche sottozone, le nuove destinazioni d'uso potranno essere in generale:

- D1) abitazione permanente o principale;
- D2) abitazione principale con utilizzo turistico per pernottamento e prima colazione
- Dbis) abitazione temporanea, per una quota non superiore al 25% della entità abitativa prevista con l'intervento;
- F1) esercizi di vicinato: superficie netta di vendita non superiore a 150 m²;
- G2) residenze turistico-alberghiere (RTA);

- G8) esercizi di affittacamere, debitamente convenzionati con il Comune;
- G9) affitto case e appartamenti per vacanze, debitamente convenzionati con il Comune.
- G15) aziende della ristorazione, ivi compresi i bar;
- N1) uffici ed agenzie;

b3) nel caso di destinazioni miste, tra quelle indicate alla precedente lettera b1) e quelle di cui alla precedente lettera b2), il relativo rapporto sarà il seguente:

- destinazioni di cui alla lettera b1): minimo 70% della SUR realizzabile
- destinazioni di cui alla lettera b2): massimo 30% della SUR realizzabile

- c) I volumi, oggetto di trasformazione d'uso, di cui alla lettera b) del presente comma, possono essere ridistribuiti in nuovi organismi edilizi, riorganizzati plano-volumetricamente secondo articolazioni ed aggregazioni coerenti con il contesto ambientale circostante ed assimilabili a quelle dei nuclei tradizionali⁸⁷.
- d) Nel caso di fabbricati realizzati prima del 1945, dovrà essere acquisito il parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio.

7. Gli interventi di cui alla lettera b) del precedente comma 6, saranno attuabili previa approvazione di un PUD d'iniziativa privata esteso all'intera sottozona o comunque ad un ambito ritenuto idoneo dal Comune. La realizzazione delle previsioni del PUD comporteranno, in base ad un apposito convenzionamento con il Comune, i seguenti oneri a carico dei richiedenti:

- cessione gratuita, progettazione e realizzazione di aree a parcheggio pubblico valutato secondo le indicazioni del RE⁸⁸ e reperibili all'interno del lotto oggetto di intervento: qualora tali aree non fossero disponibili all'interno del lotto d'intervento o non fosse d'interesse dell'Amministrazione comunale, la stessa potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio:
 - . la realizzazione del parcheggio pubblico su altre aree, in questo caso messe a disposizione dall'Amministrazione stessa oppure
 - . la monetizzazione secondo parametri definiti dal Consiglio Comunale;
- cessione gratuita, progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche valutate secondo le indicazioni del RE⁸⁹ e reperibili all'interno del lotto oggetto di intervento: qualora tali aree non fossero disponibili all'interno del lotto d'intervento o non fosse d'interesse dell'Amministrazione comunale, la stessa potrà richiedere a suo insindacabile giudizio:
 - . la realizzazione del verde pubblico su altre aree, in questo caso messe a disposizione dall'Amministrazione stessa oppure
 - . la monetizzazione secondo parametri definiti dal Consiglio Comunale
- cessione gratuita, progettazione e realizzazione di eventuali opere infrastrutturali richieste dal Comune o individuate nelle specifiche sottozone.

8. Nelle sottozone di tipo A e B, la modificazione d'uso di fabbricati agricoli a favore di qualsiasi altro uso od attività ammessa nella sottozona, è soggetta, previo convenzionamento con il Comune in cui si definiranno anche gli spazi da destinare a servizi pubblici, alla verifica della sufficienza dei servizi e attrezzature di cui al precedente art.6, comma 4 (acquedotto, smaltimento reflui, accessibilità e forniture energetiche).

Per quanto attiene alla volumetria:

- a) nelle sottozone di tipo A: la modificazione di fabbricati agricoli potrà determinare un

⁸⁷ NAPTP: art. 24, comma 11.

⁸⁸ vd. RE.

⁸⁹ vd. RE.

ingombro volumetrico non superiore a quello esistente e comunque non superiore a 600 m³;

- b) nelle sottozone di tipo B: la modificazione di fabbricati agricoli potrà comportare la trasformazione in strutture conformi ai parametri edilizi della sottozona.

9. I fabbricati ampliati in base al precedente comma o che siano stati realizzati, ristrutturati ed ampliati con finanziamenti pubblici, non possono essere mutati d'uso prima dell'estinzione del relativo vincolo stabilito in apposita convenzione con il Comune, convenzione che comunque deve essere allegata al permesso di costruire.

C - INTERVENTI SU FABBRICATI A DESTINAZIONE AGRO-SILVO-PASTORALE RICADENTI IN SOTTOZONE A

10. Per strutture agro-silvo-pastorali in sottozona A, con usi e attività in atto, sono ammessi:
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al punto a1) del precedente art. 8;
 - con esclusione delle strutture di ricovero degli animali, sono altresì ammessi interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui ai punti a2), a3) e a4) del precedente art. 8);
 - nuove destinazioni rurali con cambio di destinazione d'uso in strutture esistenti, ma con esclusione di ricoveri per animali e previo parere favorevole del Consiglio Comunale sulla coerenza rurale nel contesto abitativo.

11. *Comma soppresso.*

Art. 15- Verifica di conformità per interventi su fabbricati destinati ad usi ed attività diversi da quelli agro-silvo-pastorali relativamente a servizi, attrezzature e localizzazione

1. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili sono assentibili nuove abitazioni, purché previste nelle relative tabelle di sottozona, qualora non sia superato il rapporto massimo di 3/4 tra la superficie urbanistica relativa ai nuovi insediamenti e quella relativa agli interventi di recupero in sottozona A con riferimento a tutto il territorio comunale⁹⁰.

Tale limitazione è temporaneamente valida fino al completo recupero del patrimonio edilizio in disuso o ritenuto igienicamente inagibile ancora presente nelle sottozone A.

A – ABITAZIONI PERMANENTI O PRINCIPALI, di cui all'art. 10, comma 1, lettera D)

2. Si prescinde dalla verifica del suddetto rapporto:
- *alinea soppresso;*
 - se l'intervento concerne l'edilizia sovvenzionata e/o agevolata;
 - per le abitazioni legate ad attività agro-silvo-pastorali qualora i terreni adibiti a tali usi siano prevalentemente localizzati nell'ambito comunale.

- 2^{bis}. L'assentibilità di abitazioni permanenti o principali è condizionata a stipula di convenzione di cui al comma 2 del successivo art. 17, con vincolo a mantenere per almeno 20 anni dalla data di fine dei lavori la destinazione ad abitazione permanente o principale dell'immobile.

B – ABITAZIONI TEMPORANEE, di cui al precedente art. 10, comma 1, lettera Dbis)

⁹⁰ NAPTP, art. 24, comma 3.

3. Sono assentibili abitazioni temporanee, attraverso interventi di recupero purché espressamente previsto nelle tabelle di sottozona
4. Non sono assentibili abitazioni temporanee attraverso interventi di nuova edificazione.

Bbis – MONOLOCALI E COMPONENTI DELLE UNITA' ABITATIVE DI TIPO RESIDENZIALE

5. I monolocali avranno superficie utile non inferiore a 28 m²
6. I monolocali potranno essere assentiti:
 - a) nel recupero in sottozona A, nel n° massimo di 1 per ogni proprietario di una o più unità abitative⁹¹ preesistenti nella stessa unità fabbricativa⁹²;
 - b) nelle ristrutturazioni o comunque nel recupero in altre sottozone diverse dalle A, nel n° massimo di 1 per ogni unità fabbricativa;
 - c) *lettera soppressa.*
 Tali monolocali non potranno essere collegati a spazi non agibili mediante scale fisse.
7. La limitazione relativa al numero di monolocali non si applica negli interventi convenzionati per attività paralberghiere di tipo G8) e G9), purché si tratti di monolocali di superficie non superiore a 38 m² per due persone: la convenzione con il Comune fisserà la durata dell'attività, i provvedimenti in caso di sua anticipata cessazione, nonché la possibilità di adeguamento a quanto previsto al successivo comma 8 ed ogni altra condizione richiesta dal Comune.
8. I suddetti monolocali sono assentibili alle seguenti condizioni:
 - a) che il titolo di proprietà dell'esistente o esistenti unità edilizie (fabbricative o abitative) risulti antecedente all'adozione della presente variante al PRG;
 - b) che nella stessa unità fabbricativa il richiedente non disponga già di monolocali;
 - c) se il monocale deriva dalla suddivisione di una unità abitativa, questa mantenga una residua superficie utile non inferiore a quanto prescritto al successivo comma 9.
9. Le unità abitative (alloggi) di nuova costruzione o di recupero, diverse dai monolocali, dovranno avere superficie utile Sur:
 - a) non inferiore a 38,00 m², nelle sottozone A;
 - b) non inferiore a 50 m², nelle altre sottozone.
10. Il RE⁹³ specifica la dotazione minima di locali con le relative dimensioni e le attrezzature di servizio.

C – USI E ATTIVITÀ RICETTIVI, di cui all'art. 10, comma 1, lettera G) e lettera B24)

11. Il Comune è dotato di Programma di Sviluppo Turistico PST.
12. Sono considerate strutture ricettive tutte quelle del comma 1 dell'art. 10, individuate con la lettera G), nonché quelle agrituristiche individuate con la lettera B24).
13. Sono assentibili nuove aziende alberghiere di cui all'art. 10, comma 1, lettere G1) - Alberghi e G2) – RTA, prioritariamente mediante il recupero con eventuale ampliamento delle strutture edilizie esistenti in coerenza con le caratteristiche storico-ambientali del contesto e mediante il completamento delle sottozone B. La realizzazione di nuove strutture nelle sottozone di tipo C è ammessa se prevista dal Programma di Sviluppo Turistico.

⁹¹ vd. RE.

⁹² vd. RE.

⁹³ vd. RE.

14. Sono assentibili nuove case per ferie, ostelli per la gioventù ed esercizi di affittacamere di cui rispettivamente all'art. 10, comma 1, lettere G4), G5) e G8) prioritariamente mediante il recupero delle strutture edilizie esistenti. La realizzazione di nuove strutture è ammessa se prevista dal Programma di Sviluppo Turistico.
15. Sono assentibili nuove strutture ricettive per i parchi di campeggio ed i villaggi turistici di cui rispettivamente all'art. 10, comma 1, lettere G10) e G11) solo in quanto previsti dal Programma di Sviluppo Turistico.
16. Le strutture ricettive per rifugi, bivacchi fissi e posti di tappa escursionistici di cui rispettivamente all'art. 10, comma 1, lettere G6) e G7) sono ammesse, e con solo permesso di costruire, a servizio di percorsi d'alta montagna e ove ritenute ammissibili dall'Amministrazione comunale.
17. nella realizzazione delle strutture ricettive, oltre a quanto previsto nei precedenti commi, si osserveranno gli altri indirizzi stabiliti dal PTP⁹⁴

D – USI E ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVIZIO E PRODUTTIVI

18. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per usi e attività artigianali di servizio e produttivi, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate⁹⁵:
 - a) che non siano realizzabili mediante recupero di volumi presenti sul territorio comunale aventi già tale destinazione, ma in disuso, e nella disponibilità del richiedente, nonché ammesse nella sottozona;
 - b) che derivino da esigenze connesse alla rilocalizzazione delle attività e degli impianti posti in situazioni di incompatibilità ambientale⁹⁶ ovunque localizzati o in quanto ricadenti negli ambiti inedificabili di cui agli artt. 64, 65, 66, 67 e (85)⁹⁷: fino alla rilocalizzazione delle attività sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché compatibili con le disposizioni contenute nei suddetti articoli.
19. *Comma soppresso.*

Art. 16- Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi

1. Nelle tabelle di ogni sottozona sono indicate le condizioni di intervento e gli strumenti attuativi necessari per la realizzazione degli interventi.
2. La superficie urbanistica derivante da nuova edificazione assentibile annualmente non può essere superiore al 10% della superficie urbanistica complessiva realizzabile in un decennio ai sensi del PRG, stimata pari a **41.963 m²**.
Eventuali limitate eccedenze oltre il 10% potranno essere assentite dal Consiglio Comunale a condizione che il richiedente il permesso di costruire provveda, al fine del rilascio della stessa, alla verifica dell'adeguatezza delle infrastrutture e dei servizi e, nel caso di una loro carenza, all'esecuzione diretta delle eventuali attrezzature carenti competenti a tali eccedenze, previa convenzione con il Comune.
2. Nel caso di parziale utilizzo annuale della superficie urbanistica di cui al primo capoverso

⁹⁴ NAPTP, art. 29, commi relativi alle strutture ricettive.

⁹⁵ NAPTP art. 25, comma 4, 5

⁹⁶ NAPTP art. 25, comma 4, 5

⁹⁷ L.r. 6 aprile 1998, n° 11, art. 69, comma 5

del comma 2, è ammesso, negli anni successivi, il recupero della percentuale non realizzata.

Art. 17- Convenzioni urbanistiche

1. Le convenzioni urbanistiche relative ai PUD di iniziativa privata sono regolate dalla legislazione regionale⁹⁸
2. Le convenzioni edilizie, stipulate per il rilascio del permesso di costruire nell'edilizia convenzionata e finalizzate a mantenere per almeno 20 anni dalla data di fine dei lavori la destinazione ad abitazione permanente o principale di un immobile, sono anch'esse regolate dalla legislazione regionale⁹⁹. La trasformazione in altro uso costituisce un cambio di destinazione d'uso che deve essere preventivamente autorizzato¹⁰⁰
- 2bis Nel caso delle convenzioni di cui al comma precedente disdette prima della scadenza naturale, gli oneri concessori da pagare al comune saranno calcolati facendo la differenza tra quanto è stato versato all'epoca di realizzazione dell'intervento che ha portato alla stipula della convenzione e quando si sarebbe dovuto versare oggi per la realizzazione dello stesso intervento;
3. Per le convenzioni riguardanti particolari iniziative, comprese quelle ricettive turistico alberghiere, il Comune, in occasione della eventuale cessazione anticipata delle relative attività, si riserva il diritto di richiedere l'alienazione gratuita a suo favore della maggiore volumetria o superficie urbanistica derivata da deroghe o incentivi dimensionali nel caso di nuova edificazione o degli incrementi dimensionali accordati in interventi di recupero e/o di trasformazione d'uso.
4. Tra Comune e privati possono essere sottoscritte altri tipi di convenzioni finalizzate all'attuazione del PRG, ivi comprese quelle riguardanti la visitabilità delle mete del turismo culturale di cui alle NAPTP¹⁰¹ e quelle relative al mantenimento nel tempo di specifici usi e attività di cui ai precedenti articoli.
5. In casi che presentino contestuale interesse pubblico, i permessi di costruire possono essere subordinati alla stipula di convenzione con la quale il relativo titolare e, se opportuno, il Comune stesso, assumono obblighi connessi all'intervento quali modalità e tempi di realizzazione, requisiti dell'intervento, attuazione di opere o di interventi complementari nonché quanto ritenuto opportuno dalla Amministrazione comunale.
In particolare, quando gli interventi su aree che il PRG destina ad usi pubblici, avvengano ad opera di privati o di Enti nonché congiuntamente tra questi ed il Comune e ne derivi quindi un uso misto, privato e pubblico (esempio aree a parcheggio pubblico sfruttate da privati nel sottosuolo, ecc.) si dovranno regolare i reciproci rapporti ed impegni con apposita convenzione.
6. Qualora le convenzioni prevedano da parte dei privati l'onere di realizzazione di opere (infrastrutturali o per qualsiasi concordata finalità), devono essere determinate adeguate garanzie finanziarie a copertura sia del relativo costo sia della loro esatta ed accettabile esecuzione.
7. Per gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi sovra-comunali in convenzione con

⁹⁸ I.r. 6 aprile 1998, n° 11: art.49, comma 2, lettera d).

⁹⁹ I.r. 6 aprile 1998: n° 11, art. 67, comma 2.

¹⁰⁰ I.r. 6 aprile 1998, n° 11, art. 74.

¹⁰¹ NAPTP: art. 28, comma 3.

altri Comuni, qualora il Comune in cui è prevista la localizzazione disponga delle aree necessarie per le finalità anzidette, può essere corrisposta al Comune stesso una somma di denaro pari al valore di mercato delle aree interessate, da destinare alla realizzazione di opere infrastrutturali nel territorio comunale¹⁰².

Art. 18- Fasce di rispetto, distanze

A – FASCE DI RISPETTO

1. Gli elementi e gli usi che richiedono fasce di rispetto ai sensi di legge sono indicate al Titolo II, Capo II delle presenti norme.
2. Le fasce di rispetto sono soggette alle disposizioni comuni di cui alla vigente legislazione regionale¹⁰³ e delle relative norme di settore e, ove da questa non precisate, alle normative delle specifiche leggi statali.
3. Le fasce di rispetto sono misurate con riferimento all'ubicazione effettiva degli elementi che le determinano.
4. Nel Titolo II, Capo II delle presenti norme sono trattate o precisate le distanze da osservarsi nell'edificazione:
 - da sorgenti e pozzi (art. 29);
 - ai lati dei corsi d'acqua e delle vasche di carico (art. 30);
 - ai lati delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia (art. 31);
 - rispetto ad impianti di trattamento delle acque reflue e fognature (art. 32);
 - nelle aree attorno a stalle e concimaie (art. 32 bis);
 - in fregio alle strade (art. 33);
 - lungo oleodotti, gasdotti, acquedotti (art. 34);
 - attorno alle aree per smaltimento rifiuti (art. 35);
 - attorno alle aree cimiteriali (art. 38);
 - lungo le piste sciabili (art. 39).

Le distanze da rispettare in fregio alle strade sono indicate al paragrafo B2.

Fasce di rispetto attorno ad altre specifiche strutture ed impianti, se non previste nelle presenti NTA, possono essere individuate e normate dal regolamento Edilizio e comunque da specifiche disposizioni di legge in materia.

5. Disposizioni comuni: nelle fasce di rispetto, fatte salve le disposizioni relative a ciascun tipo di fascia, sono ammessi gli interventi di cui alla legislazione regionale¹⁰⁴

B – DISTANZE

6. Le costruzioni, oggetto dell'intervento, devono rispettare i minimi di distanza dalle altre costruzioni e dai confini nonché dalle strade e da specifici manufatti ed opere di cui ai commi 4 e 5.

B1 – Distanze tra le costruzioni e dai confini

¹⁰² NAPTP: art. 23, comma 10, lettera e).

¹⁰³ l.r. 6 aprile 1998, n° 11, titolo V, Capo II.

¹⁰⁴ l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m.; art. 39.

7. Il R.E.¹⁰⁵ precisa le modalità di valutazione delle distanze tra le costruzioni e dai confini da osservare nell'edificazione).

B2 - Distanze dalle strade e fasce di rispetto

8. Premessa.

Le fasce di rispetto dalle strade sono aree in cui ogni attività è regolamentata da norme particolari.

Esse sono normalmente da riservare alla realizzazione di nuove strade o nuove corsie di servizio, ad ampliamento della carreggiata esistente e, ove occorra, a parcheggi pubblici, corsie pedonali, piste ciclabili, sistemazioni a verde, nonché per l'inserimento di servizi a rete, allacciamenti ed impianti accessori. Inoltre devono contribuire alle esigenze di visibilità dalle strade¹⁰⁶

In caso di discordanza tra elaborati del PRG e situazioni esistenti, le fasce di rispetto sono quelle effettive stabilite in loco, salvo eventuali modifiche di tracciato previste dal PRG o da progetti viabili.

Si rammenta che l'attività in queste fasce di rispetto è regolamentata principalmente da apposite leggi e specifici regolamenti.¹⁰⁷

A tal fine si farà riferimento alla apposita cartografia predisposta con la zonizzazione.

9. Definizioni tecniche.

La legislazione statale e quella regionale, a seconda delle relative competenze stradali, definiscono gli elementi specifici della viabilità¹⁰⁸.

¹⁰⁵ vd. RE.

¹⁰⁶ l.r. 6 aprile 1998, n° 11: art. 40.

¹⁰⁷ . RD 8 dicembre 1933, n° 1740: Testo unico per la tutela delle strade;
 . Codice Civile, sezione VI;
 . DPR 9 aprile 1959, n° 128;
 . DM 1 aprile 1968, n° 1404;
 . DM 2 aprile 1968 n° 1444;
 . l.r. 15 giugno 1978, n° 14;
 . Regolamento Regionale 28 maggio 1981, n°1;
 . DPGR 5 luglio 1991, n° 835;
 . DL 30 aprile 1992, n° 285, modificato dal D.Leg.vo 10 settembre 1993, n° 360;
 . DPR 16 dicembre 1992, n°495: Regolamento modificato dal DPR 26 aprile 1993, n°147;
 . l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m., art.li 40 e 99.

¹⁰⁸ Definizioni tecniche::

- DL 285/92 modificato dal DL 360/93:

- Carreggiata
parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli ; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.
- Centro abitato
insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze e giardini e simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
- Confine stradale
limite della proprietà quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
- Fascia di pertinenza
striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. E' parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.
- Fascia di rispetto
striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni arboree, depositi e simili.
- Sede stradale
superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
- DM 1404 del 01.04.1968 , art. 2:
- Ciglio della strada
E' definita ciglio della strada la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine o altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili.)
- art. 16 del Regolamento regionale n.1 del 28.05.1981 e dell' art. 99 della l.r. 11/98:

10. Misurazione delle distanze da osservarsi in base alla tipologia della strada

Tipologia		Sigla	Misurazione delle distanze da osservare	Note
	Autostrada	A	Dal confine di proprietà stradale	¹⁰⁹
B	Strada urbana principale a carreggiate separate con spartitraffico	U2c	. se SS: dal confine di proprietà stradale . se SR o SC: dall'asse della carreggiata	¹¹⁰ ¹¹¹
C/A	Strada statale	SS	Dal confine di proprietà stradale	¹¹² ¹¹³
C/C	Strada regionale	SR	Dall'asse della carreggiata	¹¹⁴
D	Strada urbana di scorrimento con 2 carreggiate separate			
E	Strada urbana di quartiere ad unica carreggiata con due corsie e marciapiede			
F	Strade carrabili locali diverse dalle precedenti: . comunali . vicinali ¹¹⁵	SC SV		
	Strade pedonali			

11. Comma soppresso.

12. Distanze da osservare nelle altre sottozone esterne a quelle A

- a) Le distanze dal confine autostradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti l'autostrada, non possono essere inferiori a:

Strade	Entro i centri abitati ¹¹⁶	fuori dai centri abitati	fuori dai centri abitati ma all'interno delle sottozone previste come edificabili o trasformabili dal PRG ¹¹⁷
A. autostrade ¹¹⁸	m 30,00 ¹¹⁹	m 60,00 ¹²⁰	m 30,00 ¹²¹

- . Carreggiata
si definisce carreggiata la parte di piattaforma stradale destinata al transito dei veicoli con esclusione delle aree di sosta e di parcheggio, delle piste ciclabili, dei marciapiedi, nonché delle strutture non transitabili come cunette, arginelle, parapetti e simili.
- ¹⁰⁹ DL 30 aprile 1992, n° 285 e DPR 26 aprile 1993, n°147.
- ¹¹⁰ DL 30 aprile 1992, n° 285 e DPR 26 aprile 1993, n°147.
- ¹¹¹ Circolare regionale n. 34 esplicativa dell'art.40 della l.r. 11/98.
- ¹¹² D.Leg.vo. 30 aprile 1992, n° 285 e DPR 26 aprile 1993, n°147.
- ¹¹³ comprese quindi le aree espropriate a favore dell'Ente stradale.
- ¹¹⁴ . l.r. 11/98: art 40 e art 99;
. Circolare regionale n. 34 esplicativa della l.r. 11/98.
- ¹¹⁵ Strade vicinali : strade di proprietà privata, destinate al pubblico transito e su cui grava un diritto reale pubblico di cui è titolare l'Ente pubblico.
- ¹¹⁶ D.Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada: art. 3, comma 1, punto 8), art. 4.
- ¹¹⁷ Nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.
- ¹¹⁸ la classificazione delle autostrade come tali è data per assolta, e quindi non sono necessarie ulteriori determinazioni.
- ¹¹⁹ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495: art. 28, comma 1, lettera a).
- ¹²⁰ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2, lettera a).

- b) Le distanze dal confine di strade statali, da rispettare negli interventi di nuova costruzione ed in attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, sono le seguenti:

strade	entro gli insediamenti previsti dal PRG¹²²	fuori dai centri abitati	fuori dai centri abitati ma all'interno delle sottozone previste come edificabili o trasformabili dal PRG¹²³
C. strade extraurbane secondarie (strade statali)	-	m. 40,00 ^{124 125}	-

- c) Le distanze dall'asse della carreggiata delle strade regionali, comunali e vicinali, da rispettare negli interventi di nuova costruzione ed in attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, sono le seguenti:

strade	entro gli insediamenti previsti dal PRG¹²⁶	fuori dagli insediamenti previsti dal PRG¹²⁷	fuori dai centri abitati all'interno delle sottozone previste come edificabili o trasformabili dal PRG¹²⁸
C. strade extraurbane secondarie (strada regionale)	-	m 14,00 per strade ≤ m 8,00 m 27,50 per strade > m 8,00 ¹²⁹ e, nelle sottozone E, per i casi previsti dalla legislazione regionale ¹³⁰ : m 7,50 per strade ≤ m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,0 e ≤ m 8,00 15,00 per strade > m 8,00 ¹³¹	-
E. strade urbane di quartiere (regionali, comunali)	m 7,50 per strade ≤ m 5,00 m 9,00	-	-

¹²¹ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495: art. 26, comma 2 bis, lettera a)

¹²² Lr 6 aprile 1998, n. 11: art. 99; Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I.

¹²³ Nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.

¹²⁴ D.M. 1° aprile 1968: art. 4, comma 1, lettera b).

¹²⁵ Distanza da osservarsi nell'edificazione a partire dal ciglio della strada, cui va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione derivanti da progetti approvati.

¹²⁶ L.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m.: art. 99; Del.C.R. 24 marzo 1999, n° 518/11, allegato A, Capitolo I.

¹²⁷ Del.C.R. 24 marzo 1999, n° 518/11: allegato A, Capitolo I.

¹²⁸ Nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.

¹²⁹ Distanza misurata dall'asse della carreggiata, L.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m.: art. 99, comma 1, lettera b), comma 2.

¹³⁰ L.r. 6 aprile 1998 e s.m.: art. 99, comma 3: fabbricati realizzati per finalità di interesse generale o sociale, nonché fabbricati agricoli in possesso del parere favorevole di cui all'art. 22, comma 2, lettera e) della L.r. 6 aprile 1998 e s.m..

¹³¹ Distanza misurata dall'asse della carreggiata, L.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m.: art. 99, comma 1, lettera a), comma 2.

	per strade > m 5,0 e ≤ m 8,00 15,00 per strade > m 8,00 ¹³²		
F. strade locali (regionali, comunali, vicinali)	m 7,50 per strade ≤ m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,0 e ≤ m 8,00 15,00 per strade > m 8,00 ¹³³	m 14,00 per strade ≤ m 8,00 m 27,50 per strade > m 8,00 ¹³⁴ e, nelle sottozone E, per i casi previsti dalla legislazione regionale ¹³⁵ : m 7,50 per strade ≤ m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,0 e ≤ m 8,00 15,00 per strade > m 8,00 ¹³⁶	-

d) *Lettera soppressa.*

e) *Lettera soppressa.*

13. Le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, a seguito della avvenuta classificazione delle strade ai sensi del codice della strada, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti sono definite nella seguente tabella:

strade	Centro abitato ¹³⁷	fuori dai centri abitati ma entro le sottozone previste come edificabili o trasformabili dal PRG ¹³⁸	fuori dai centri abitati ma fuori le sottozone previste come edificabili o trasformabili dal PRG ¹³⁹
C. Strade extraurbane secondarie (strada statale)	-	m 10,00 ¹⁴⁰	m 30,00 ¹⁴¹
E. Strade urbana di quartiere (regionali, comunali)	m 5,00	m 5,00	-
F. Strade locali (regionali, comunali, vicinali)	m 5,00	m 5,00	m 20,00 (strade regionali e comunali)

¹³² Distanza misurata dall'asse della carreggiata, l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m.: art. 99, comma 1, lettera a), comma 2.

¹³³ Distanza misurata dall'asse della carreggiata, l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m.: art. 99, comma 1, lettera a), comma 2

¹³⁴ Distanza misurata dall'asse della carreggiata, l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m.: art. 99, comma 1, lettera b), comma 2

¹³⁵ l.r. 6 aprile 1998 e s.m.: art. 99, comma 3: fabbricati realizzati per finalità di interesse generale o sociale, nonché fabbricati agricoli in possesso del parere favorevole di cui all'art. 22, comma 2, lettera e) della l.r. 6 aprile 1998 e s.m..

¹³⁶ Distanza misurata dall'asse della carreggiata, l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m.: art. 99, comma 1, lettera a), comma 2.

¹³⁷ D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, art. 3, comma 1, punto 8), art. 4.

¹³⁸ Nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali sottozone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.

¹³⁹ Nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali sottozone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.

¹⁴⁰ DPR 16 dicembre 1992, n. 495: art. 26, comma 2 bis, lettera a).

¹⁴¹ DPR 16 dicembre 1992, n. 495: art. 26, comma 2, lettera c).

			m10,00 (strade vicinali) ¹⁴²
--	--	--	--

14. Le distanze minime da rispettare nella esecuzione di scavi, nella costruzione o nella ricostruzione di muri di cinta, nella messa a dimora di alberi, siepi e simili, lateralmente alle strade, sono stabilite ai sensi del nuovo codice della strada e del relativo regolamento.¹⁴³
15. In fregio alle strade comunali pedonali, antiche mulattiere comprese, individuate nelle tavole prescrittive *P1 – Carte di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*, la distanza minima da osservare nell'edificazione è fissata in metri 5 da misurarsi dall'asse delle strade stesse. Tale disposizione non si applica all'interno delle sottozone di tipo A.
16. Nel caso di recinzioni e muretti di sostegno o contenimento lungo le strade comunali si seguiranno di norma le disposizioni previste per le strade regionali.
17. Le strade poste ai confini di sottozone diverse comporteranno sui due lati distanze dalle strade corrispondenti a quelle previste nelle rispettive sottozone da esse separate.
18. *Comma soppresso.*
19. Per comprovate esigenze pubbliche o di natura idrogeologica o di traffico o di salvaguardia panoramica, l'Amministrazione Regionale ed il Comune possono richiedere distanze dalle strade di loro rispettiva competenza anche difformi da quelle previste ai precedenti commi.
20. Per miglioramenti della viabilità il Comune può richiedere o concedere arretramenti con demolizione di volumi esistenti (purché non classificati come di valore monumentale, documentale, di pregio storico-culturale, architettonico e ambientale¹⁴⁴) e la loro eventuale ricostruzione anche con spostamenti del sedime da realizzarsi comunque sullo stesso lotto: se l'intervento è da effettuare in sottozona A, esso non richiede la vigenza di strumenti attuativi se si opera solo sulla parte residua non demolita senza arretramenti.
21. Le norme per la realizzazione di recinzioni e muretti, nonché degli accessi carrai lungo le strade pubbliche, sono contenute nel RE.¹⁴⁵
22. Nelle fasce di rispetto stradale, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti i seguenti interventi:
 - ristrutturazione edilizia che comporti anche la sostituzione della costruzione esistente e la realizzazione di ampliamenti, purché sia mantenuta la distanza preesistente dalla strada e fatto salvo il rispetto delle distanze minime tra le costruzioni stabilite dallo strumento urbanistico;
 - stazioni di servizio per l'erogazione di carburanti e le relative strutture;
 - recinzioni alla distanza di legge dal bordo della carreggiata e purché non siano d'ostacolo alla visibilità dei percorsi stradali, delle diramazioni viarie, delle curve, delle aree di sosta e di quant'altro attinente alla viabilità;
 - parcheggi di superficie;
 - pensiline d'ingresso ad edifici e nell'accesso attraverso la recinzione;
 - accessi ai fondi, passi carrabili, rampe veicolari a servizio delle attrezzature interne di parcheggio purché non pregiudichino eventuali e possibili allargamenti della sede stradale; per le strade comunali sono già previste al precedente comma 18 particolari possibilità d'intervento;

¹⁴² DPR 16 dicembre 1992, n. 495: art. 26, comma 2, lettere d) e e).

¹⁴³ DPR 16 dicembre 1992, n. 495 : art.26, commi 1, 3, 4, 5.

¹⁴⁴ l.r. 6 aprile 1998, n° 11: art. 52, comma 4, lettera g).

¹⁴⁵ vd. RE.

- percorsi pedonali ciclabili,
- sistemazioni a verde e messa a dimora di alberature purché anch'esse non di ostacolo alla visibilità dai percorsi stradali : verranno osservate per tali sistemazioni le distanze stabilite da leggi e regolamenti;
- manufatti comunali per raccolta rifiuti, per attese protette nei punti di fermata dei mezzi pubblici di trasporto nonché per altre necessità pubbliche;
- installazione in interrato di serbatoi di GPL con capacità non superiore a 13 m³, fatte salve le disposizioni statali in materia.

23. *Comma soppresso.*

24. Fasce di rispetto nelle curve e negli incroci. Per le strade sottoposte alla legislazione statale si osserverà quanto da essa disposto.¹⁴⁶ Per gli incroci relativi alle strade costituenti itinerari internazionali si osserveranno le relative normative di legge.¹⁴⁷ Per le strade sottoposte alla normativa regionale¹⁴⁸ valgono le eventuali indicazioni in essa stabilite per le aree all'interno di curve e tornanti e in corrispondenza di incroci e biforcazioni

Art. 19- Difesa del suolo

1. In tutto il territorio opera la disciplina di cui alle NAPTP¹⁴⁹. E' comunque sempre consentita, ove tecnicamente efficace e compatibile con la disciplina d'uso delle aree a diversa pericolosità idrogeologica di cui alla legislazione regionale¹⁵⁰ e fatta salva l'impossibilità di delocalizzazione:
 - a) la realizzazione di interventi pubblici per la messa in sicurezza di insediamenti e di importanti infrastrutture, anche quando non sia possibile l'osservanza delle disposizioni di cui alle NAPTP¹⁵¹; la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile;
 - b) la realizzazione di interventi privati per la messa in sicurezza di fabbricati ed infrastrutture esistenti: la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile.
2. Al fine di prevenire fenomeni di dissesto e di instabilità dei terreni, in tutto il territorio comunale ogni intervento edilizio ed urbanistico deve seguire i seguenti criteri:
 - essere fondato su specifiche valutazioni geologiche e geotecniche, rese ai sensi di legge, che tengano conto delle condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali in

¹⁴⁶ Per le strade sottoposte al D.Leg.vo. 30 aprile 1992, n° 285 modificato dal D.Leg.vo 10 settembre 1993, n° 360, si osserverà quanto disposto dall'art. 27 del DPR 16 dicembre 1992, n° 495 modificato dal DPR 26 aprile 1993, n°147; per le strade sottoposte al DM 1° aprile 1968, n° 1404, si osserverà quanto stabilito al relativo art. 5.

¹⁴⁷ Legge 16 marzo 1956, n° 371: ALL. 2.

¹⁴⁸ Regolamento regionale 1/1981.

¹⁴⁹ NAPTP, art. 33, comma 1: Fatte salve più specifiche prescrizioni delle presenti norme e del PRG, è vietato in tutto il territorio regionale:

- a) eseguire intagli artificiali non protetti, con fronti subverticali di altezza non compatibile con la struttura dei terreni interessati;
- b) costruire muri di sostegno senza drenaggio efficiente del lato controripa, in particolare senza tubi drenanti e dreno ghiaioso artificiale o altra idonea tecnologia;
- c) demolire edifici e strutture che esplichino, direttamente o indirettamente, funzione di sostegno senza la loro sostituzione con opere migliorative della stabilità;
- d) modificare il regime idrologico dei rivi montani, e di norma restringere gli alvei con muri di sponda e con opere di copertura; modificare l'assetto del letto mediante discariche; alterare la direzione di deflusso delle acque; deviare il percorso dei rivi se non esistono motivazioni di protezione idrogeologica;
- e) addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettata in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni senza regimentarne il conseguente deflusso;
- f) effettuare deversamenti delle acque di uso domestico sul suolo e disperdere nel sottosuolo acque di ogni provenienza;
- g) impermeabilizzare aree di qualsiasi genere senza la previsione di opere che assicurino corretta raccolta e adeguato smaltimento delle.

¹⁵⁰ L.r. 6 aprile 1998, n° 11: Titolo V.

¹⁵¹ NAPTP: art. 33, comma 1.

rapporto alla tipologia e all'entità delle opere previste. Particolare rilievo assumono, quindi, la definizione del modello geologico, la caratterizzazione geotecnica finalizzata alla modellazione geotecnica di insieme e la quantificazione numerica dei parametri geotecnici del terreno interagente con le costruzioni;

- essere compatibile con il diverso grado di rischio derivante dalle indicazioni contenute nelle carte di inedificabilità e con le puntuali caratteristiche geotecniche dei terreni;
- essere stato valutato attentamente relativamente alle azioni ambientali e naturali, e più specificatamente quelle sismiche, del vento, della temperatura e della neve, al fine di prevenire, proteggere o mitigare attraverso opportune misure strutturali e/o non strutturali;
- essere condotto con adeguate cautele operative riferite al grado di rischio esistente, al tipo di opere e alla natura dei terreni, adottando, se del caso, apposite soluzioni tecniche atte a garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni e assicurare il mantenimento degli equilibri statici al contorno;
- essere prevista ed assicurata una corretta manutenzione delle opere eseguite e delle aree interessate dall'intervento al fine di garantire nel tempo la persistenza delle condizioni di sicurezza e di stabilità del suolo.

3. In tutto il territorio comunale negli interventi di edificazione si seguono le seguenti modalità esecutive¹⁵²:

- a) le superfici di terreno denudato vanno tutte rinverdate dovunque è possibile, anche mediante piantagione di alberi e/o arbusti; va pure favorito l'inerbimento delle superfici non edificate, mediante specie perenni locali, a radici profonde e molto umificanti;
- b) l'impermeabilizzazione dei suoli deve essere ridotta alla misura strettamente indispensabile, curando comunque lo smaltimento delle acque in modo da renderlo idoneo dal punto di vista idrogeologico e ambientale e senza alterare la qualità delle acque del corpo idrico ricettore;
- c) per diminuire la velocità del deflusso superficiale delle acque, il ruscellamento sulle strade asfaltate va contenuto con sistemi di smaltimento frequenti e collocati in settori che non siano instabili o soggetti ad erosione e seguendo modalità costruttive idonee a evitare fenomeni di erosione concentrata e aggravamenti dei fenomeni dei dissesti presenti;
- d) per contenere la predisposizione all'erosione, gli interventi e gli accorgimenti sopraindicati devono risultare più attenti e intensi nei luoghi ove l'acclività dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità a fenomeni erosivi.
- e) le acque superficiali di qualunque tipo (ad eccezione di quelle destinate all'irrigazione) captate, deviate o raccolte all'interno di opere artificiali, devono essere restituite all'interno di strutture naturali o artificiali idonee per tipologia e portata, curando di evitare la dispersione su pendii aperti con modalità tali da provocare la formazione di erosioni, dilavamenti o calamità.

In tutti i casi previsti dalla normativa di settore, andranno previste la relazione geologica, la relazione geotecnica e lo studio di compatibilità con lo stato di dissesto e con i fenomeni idraulici, geologici e idrogeologici¹⁵³

4. Le modificazioni dell'assetto del suolo, quali ad esempio i disboscamenti che determinano alterazioni della copertura forestale e le sistemazioni agrarie dei terreni, devono garantire la compatibilità idrogeologica ed ambientale da verificarsi all'atto del rilascio di titolo abilitativo ed in sede di PUD, per gli interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali di cui al comma 1 del precedente art. 9 delle presenti NTA.

5. Gli interventi su terreni sedi di frane, a rischio di inondazione, di valanghe o di slavine sono

¹⁵² NAPTP: art. 33, comma 2.

¹⁵³ . DM 11 marzo 1988, punto B5;
 . DM 14 gennaio 2008, punto 6;
 . Del.G.R. 10 ottobre 2008, n° 2939.

assoggettati alla disciplina indicata al Capo V delle presenti NTA.

6. Le attività estrattive in cava, definite dal piano regionale delle attività estrattive, sono subordinate alla verifica di compatibilità idrogeologica ed ambientale¹⁵⁴.
7. Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico gli interventi devono essere autorizzati dai competenti uffici regionali¹⁵⁵.

Art. 20- Strumenti attuativi del PTP, che interessano il territorio comunale, e programmi di sviluppo turistico

1. Il territorio comunale è interessato dai seguenti strumenti attuativi del PTP:
 - a) progetti operativi integrati di rilievo regionale (PTIR):
PTIR 1 - Valdigne;
 - b) progetti operativi integrati di rilievo sub-regionale (PTIL):
nessuno;
 - c) programmi integrati di interesse regionale (PMIR):
PMIR 1 – Fascia della DoireBaltée;
PMIR 2 – Fascia dell'envers;
PMIR 3 – Sistema dei castelli;
PMIR 4 – Fascia dell'adret;
PMIR 6 – Alte vie e altri itinerari escursionistici;
2. Alla formazione degli strumenti di cui al comma 1 provvede la Giunta regionale di propria iniziativa o per iniziativa dei comuni interessati per territorio ai sensi della legislazione regionale¹⁵⁶.
3. Il Programma di Sviluppo Turistico (PST) ai sensi della legislazione regionale,¹⁵⁷ è anch'esso finalizzato all'attuazione degli indirizzi del PTP, concernenti la valorizzazione delle risorse e delle peculiarità della "stazione turistica minore"¹⁵⁸.
Nella predisposizione del PST si traducono gli indirizzi, di cui alle NAPTP¹⁵⁹, nella realtà oggetto della loro disciplina, attraverso l'interpretazione, l'approfondimento e la precisazione che risultano necessari.

Art. 21- Perequazione urbanistica¹⁶⁰ e trasferimento della capacità edificatoria

1. Le aree private comprese in sottozona edificabili ricadenti nelle fasce di rispetto di cui al comma 1 dell'art. 18, sono computabili ai fini dell'edificabilità nelle aree esterne alle fasce stesse all'interno della medesima sottozona, sino a raggiungere una densità fondiaria (I)

¹⁵⁴ NAPTP: art. 34, commi 3 e 5.

¹⁵⁵ RD 30 dicembre 923, n° 3267.

¹⁵⁶ l.r. 6 aprile 1998, n° 11, art. 44

¹⁵⁷ l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e sm., art. 47

¹⁵⁸ Il PRG deve specificare se trattasi di stazione o località turistica ai sensi delle NAPTP, art. 27

¹⁵⁹ NAPTP - art. 27:

- comma 7 per tutte le stazioni;
- comma 8 per le grandi stazioni;
- comma 9 per le stazioni atipiche;
- comma 10 per le località turistiche;

NAPTP - art. 28 ;

NAPTP - art. 29 ;

¹⁶⁰ La perequazione urbanistica ha due obiettivi: il giusto trattamento dei proprietari di suoli urbani e la formazione, senza espropri, di un patrimonio pubblico di aree

edilizia massima nell'area di utilizzazione (I_{max}) pari al doppio di quella ammessa in via ordinaria nella sottozona in cui si trovano. Nel caso in cui il trasferimento della capacità edificatoria riguardi fondi non contigui, nell'ambito della stessa sottozona, è richiesta la predisposizione di un piano urbanistico di dettaglio.

2. Le superfici fondiarie delle aree sciabili, se comprese in sottozona nelle quali è consentita l'esecuzione di insediamenti abitativi, produttivi o di servizio, sono computabili ai fini della determinazione delle superfici degli insediamenti realizzabili nelle rispettive sottozone, fino alla concorrenza del raddoppio dell'indice applicabile in ciascuno lotto di terreno interessato.
3. **Acquisizione pubblica delle aree per servizi**
 Con atto unilaterale d'obbligo o apposito convenzionamento, i proprietari possono cedere volontariamente e gratuitamente al Comune aree destinate dal PRG a servizi e attrezzature puntuali e a rete. In tal caso la capacità edificatoria di dette aree può essere trasferita nelle eventuali aree residue della stessa proprietà o su altra area a queste contigua: se l'area non è contigua si opererà con piano urbanistico di dettaglio (PUD), nel rispetto comunque in entrambi i casi del rapporto di copertura, delle altezze massime e delle distanze minime previste dalle presenti norme dal confine, dall'asse delle strade regionali e comunali e dalle costruzioni, nonché con le densità fondiarie di cui al precedente comma e con i criteri di cui al comma 5 per la delimitazione del PUD.
 In assenza di cessione volontaria e gratuita, il Comune può procedere all'acquisizione delle aree per servizi con indennità calcolata in base alle vigenti disposizioni in materia; in tal caso l'edificabilità competente all'area acquisita non può essere utilizzata se non dal Comune in eventuali piani urbanistici di dettaglio interessanti la sottozona.
 La suddetta dismissione può essere totale oppure limitata al soprassuolo o al sottosuolo.
4. Se specifiche norme di sottozona condizionassero gli interventi edilizi anche per la realizzazione di determinati servizi, quali ad esempio parcheggi pubblici e aree a verde pubblico, quantificati o quantificabili in base alla edificabilità da realizzare, il richiedente può optare per la suddetta cessione gratuita al Comune delle relative aree ed il Comune provvederà alla realizzazione dell'infrastruttura in oggetto, oppure il richiedente provvederà direttamente alla sua esecuzione con caratteristiche, localizzazioni e modalità d'uso stabilite dal Comune mantenendo in questo caso la proprietà dell'area: in entrambi i casi l'edificabilità dell'area sarà utilizzabile nelle residue aree come ai precedenti commi.
 Se la richiesta quota di detti servizi non coinvolgesse le aree del richiedente, questi potrà assolvere all'obbligo condizionante l'edificabilità mediante adeguata monetizzazione a favore del Comune che ne fisserà l'adeguato ammontare.
5. Ai fini della utilizzazione della capacità edificatoria nell'ambito di ogni sottozona, l'asservimento di un'area può anche prescindere dalla contiguità fisica dei fondi ammettendo una effettiva e significativa vicinanza tra i fondi interessati nell'ambito della sottozona solo previa formazione ed approvazione di un piano urbanistico di dettaglio (PUD) interessante, anche parzialmente, la superficie della sottozona stessa.
6. Solo per effetto di vincoli sopravvenuti, diversi da quelli di natura urbanistica (ad esempio vincoli di carattere idrogeologico), il Comune può approvare varianti al vigente PRG che si rendano necessarie ai fini della traslazione del diritto di edificazione.
7. L'insediabilità di aree da cedere per pubblico utilizzo, può essere oggetto di trasferimento ed è valutata applicando gli indici di edificazione propri della sottozona d'appartenenza secondo i seguenti criteri :
 - se la cessione ai fini pubblici dell'area è totale (sottosuolo e soprassuolo) l'indice di Zona può essere applicato anche con il valore massimo,
 - se la cessione è limitata al soprassuolo o al sottosuolo, sulla relativa superficie viene calcolato il 75% dell'indice edificatorio.

8. L'utilizzo suddetto dell'insediabilità di un'area, ceduta per pubblici servizi, su una residua parte del lotto o su altri lotti contigui nonché in lotti non contigui (quando in questo ultimo caso sia predisposto il relativo P.U.D. di cui al precedente comma 5), è subordinato alle seguenti condizioni :
 - la densità fondiaria ed il rapporto di copertura, nelle aree di utilizzo volumetrico della propria edificabilità e della contestuale traslazione di quella delle aree dismesse, non devono essere superiori al doppio dei relativi valori di Zona stabiliti dal PRG, come già previsto al precedente comma 1;
 - le distanze, che l'edificazione privata deve rispettare dal nuovo confine stabilito tra l'area ceduta per lo spazio pubblico e la residua proprietà, possono essere ridotte a mt. 1,50 quando l'area a servizi non sia destinata alla realizzazione di carreggiate stradali;
 - devono essere rispettati i limiti di altezza e del numero di piani nonché di parcheggio privato e verde privato stabilito dalle tabelle di Zona.
9. Ogni trasferimento di proprietà delle aree deve avvenire mediante la trascrizione della convenzione in atto pubblico che regoli :
 - il trasferimento stesso, le cessioni gratuite e l'entità insediativa trasferibile,
 - i rapporti futuri nei casi di cessioni limitate al soprassuolo o al sottosuolo.
10. Le aree cedute possono dall'Amministrazione Comunale essere lasciate in uso agricolo temporaneo al proprietario originario fino alla realizzazione delle opere pubbliche previste.
11. Qualora nelle aree destinate dal P.R.G.C. a pubblici servizi, la relativa realizzazione sia effettuata da privati o Enti oppure congiuntamente tra privati (o Enti) ed il Comune, e ciò comporti o meno un parziale uso non pubblico (ad es. parcheggi privati nel sottosuolo o soprassuolo o analoghe formule di utilizzo misto per altre destinazioni d'uso), nella convenzione, che deve in ogni caso essere predisposta, devono essere :
 - previsti i limiti dei singoli usi,
 - stabilito il subordino della progettazione alle esigenze pubbliche comunque preminenti,
 - rispettati i fini sociali connessi con la destinazione di P.R.G.C.,
 - riservate all'Ente Pubblico le possibilità di controllo nell'esecuzione dell'opera e sulla gestione del servizio,
 - predisposte le eventuali regolamentazioni dell'uso dell'attrezzatura da parte del Comune e la ripartizione dei costi di manutenzione ed eventualmente di quelli gestionali,
 - inserite ogni altra condizione di rapporto che, caso per caso, l'Amministrazione Comunale ritiene necessaria.
12. Le aree private comprese in sottozona edificabili sulle quali gravi un vincolo di inedificabilità per rischi naturali, valori paesaggistici, naturalistici, ecc. sono computabili ai fini dell'edificabilità nelle aree a queste contigue se ricadenti nella medesima sottozona, sino a raggiungere una densità fondiaria (I) edilizia massima nell'area di utilizzazione (I_{max}) pari a doppio di quella ammessa in via ordinaria nella sottozona in cui si trovano: se i fondi non sono contigui si procede come previsto al precedente comma 5.

TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE

CAPO I - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEI BENI CULTURALI

Art. 22- Unità di paesaggio

1. Le unità di paesaggio che interessano il territorio comunale ai sensi del PTP sono rappresentate nelle tavole motivazionali *M4 – Carte di analisi del paesaggio e dei beni culturali* e nelle tavole prescrittive *P1 – Carte di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*;¹⁶¹ il presente PRG tutela e valorizza i sistemi di relazioni visive che caratterizzano dette unità, quali risultano indicate nelle schede del PTP relativa alle seguenti unità locali:
n°3 - "Morgex e La salle";
2. Le unità di paesaggio rappresentate nella cartografia riguardano i tipi seguenti:
 - AL - Paesaggio lacustre d'alta quota;
 - BI - Paesaggio di insediamenti diffusi nel bosco;
 - IF - Paesaggio di conoidi insediate di fondovalle;
 - IT -Paesaggio di terrazzi con conche insediate;
 - VF - Paesaggio di vallone in forte pendenza;
 - BC - Paesaggio di cornici boscate;
 - VG - Paesaggio di vallone a gradoni.
3. Le determinazioni urbanistiche del presente PRG relative alle diverse sottozone, alle opere infrastrutturali e ai servizi tengono conto delle unità di paesaggio di cui al comma 2 e dei relativi specifici sistemi di relazioni visive richiamate al comma 1.
4. In ogni caso, i piani urbanistici di dettaglio, i piani di settore e i progetti edilizi devono dare conto delle unità di paesaggio da essi interessati e disporre azioni e/o attenzioni per la tutela e valorizzazione delle unità medesime.

Art. 23- Componenti strutturali del paesaggio

1. Con riferimento alla fase di indagine di cui alle tavole motivazionali *M4 – Carte di analisi del paesaggio e dei beni culturali*, sono state evidenziate, ai sensi del PTP, nelle tavole prescrittive *P1 – Carte di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*, le seguenti componenti strutturali¹⁶¹ del paesaggio riconosciute nel territorio comunale:

a) Aree di specifico interesse paesaggistico:

- Aree di pertinenza dei laghi:
 - Lago di Tillac (PTP cod. L97)
 - Lac de Sereina (PTP cod. L98)
 - Lac de Bonalex (PTP cod. L99)
 - Lac de Lenteney (PTP cod. L100)
 - Lacs de Golliat (PTP cod. L101)
 - Lago di LesOrs (sottozona Ee3)
- Altre aree di specifico interesse paesaggistico:
 - Cascata del Torrente Lenteney (PTP cod. P58)
 - Echarlod, Villair (PTP cod. P59)
 - Echarlod, Fenêtre (PTP cod. P60)
 - MaisonViard (PTP cod. P61)

¹⁶¹ NAPTP art. 30 v.t. ALL 3.2 – pag. 31

Oltre a quanto specificato in detto comma 2, devono essere considerati come componenti meritevoli di tutela:

1. Aree di specifico interesse paesaggistico;
2. Beni culturali isolati di rilevanza maggiore, media e minore;
3. Visuali particolari;
4. Monumenti o documenti;
5. Percorsi storici;
6. Margini edificati degli agglomerati storici individuati nelle unità locali.

- Château de Châtelard (PTP cod. P62)
- Bella Crête (sottozona Ee4)

b) **Torrenti:**

- tratto del Torrente Grand Eau
- tratto del Torrente Colombaz
- tratto del Torrente Lenteney

c) **Cascate:**

- cascate del torrente Charvaz
- cascata del Torrente Lenteney

d) **Versanti terrazzati, sistemi dell'appoderamento agricolo tradizionale e macchie arboree di eccezionale rilevanza paesistica:**

- nessuno

(gli eventuali alberi monumentali sono riportati nelle tavole nelle tavole prescrittive P3 –
Tavole di tutela e valorizzazione naturalistica)

e) **Agglomerati d'interesse storico, artistico, documentario o ambientale:**

- Ab - Bourgs: - nessuno
- Ac - Villes: - La Salle (Ac1),
- Derby (Ac2*).
- Ad - Villages: - Morge (Ad1*),
- Villarison (Ad2*),
- Cheverel (Ad3*),
- Challancin (Ad4*),
- Charvaz (Ad5*),
- Echarlod Sup. (Ad6),
- Chabodey (Ad7),
- Viallir (Ad8*),
- Villaret (Ad9*).
- Ae - Hameux: - Planaval (Ae1*),
- Grassey (Ae2*),
- Beillardéy (Ae3*),
- Remondey (Ae4*),
- Les Places (Ae5*),
- Chez Les Monnet (Ae6*),
- Chez Les Bo (Ae7*),
- Chez Les Coccoz (Ae8*),
- Chaffrey (Ae9*),
- Arbetey (Ae10*),
- Cottin (Ae11*),
- Chaffieron (Ae12*),
- Beauregard (Ae13*),
- Château (Ae14*),
- La Naba (Ae15),
- Chatelard (Ae16),
- La Clusaz Inf. (Ae17*),
- La Clusaz Sup. (Ae18),
- Croix des Prés Sup. (Ae19*),
- Croix des Prés Inf. (Ae20*),
- Moyes (Ae21*),
- Prarion (Ae22*),
- Ecours (Ae23*),
- Chez Borgne (Ae24),
- Le Pont (Ae25),

- La Pera (Ae26),
- Plassier (Ae27*),
- Favrey (Ae28*),
- Echarlod Inf. (Ae29),
- Chez Perrod (Ae30),
- Chez Beneyton (Ae31*),
- Moras Sup. (Ae32*),
- Moras Inf. (Ae33*),
- Chez Les Rosset (Ae34),
- Pré du Mulin (Ae35*),
- Cré (Ae36*),
- Epinel (Ae37*),
- Chez Les Gontier (Ae38*),
- Saint Ours (Ae39*),
- Le Champ (Ae40*).

f) **Aree archeologiche:**

- Resti di ponte romano della via consolare (PTP cod. A64; All. B DelGR26.07.94 n° 864/X)
- Resti di murature romane (PTP cod. A65; All. B DelGR26.07.94 n° 864/X)
- areale di pertinenza della chiesa parrocchiale di San Cassiano in località Ville di La Salle;
- areale di pertinenza di Maison Gerbollier-Viard in località Ville di La Salle;
- areale di pertinenza del castello Grossi di Châtelard (XIII secolo) in località Château;
- area relativa ad un probabile insediamento (probabilmente un castelliere) di epoca protostorica in località Châtelard;
- areale di pertinenza del complesso della Tour de Favrey (nucleo originario risalente, con tutta probabilità, almeno al XII secolo) in località Favrey;
- areale di pertinenza del complesso del "castello" di Ecours (XIII-XIV secolo) comprensivo dell'adiacente cappella della Natività di Maria (XIV secolo);
- areale di pertinenza della Maison Forte d'Aragon (XVI secolo) in località Echarlod;
- areale di pertinenza della cappella di Saint Jean (esistente almeno dal XIII secolo) in località Echarlod;
- areale di pertinenza della cappella di Santa Maria Maddalena di Morge (XV secolo);
- areale di pertinenza della chiesa parrocchiale di Sant'Orso di Derby (XI-XII secolo);
- areale di pertinenza del "Palazzo Giudiziario" di Derby (XV secolo);
- areale di pertinenza del "Palazzo Notarile" di Derby (XVI secolo);
- areale di pertinenza della "Torre di Derby" (XVI secolo).

g) **Beni culturali isolati di rilevanza maggiore:**

- nessuno

h) **Beni culturali isolati di rilevanza media:**

1. Château de Chatelard(PTP cod. C22)

i) **Beni culturali isolati di rilevanza minore:**

1. Resti del villaggio di Equilivaz (PTP cod. C188);
2. La cappella di Equilivaz(PTP cod. C188);
3. Maison forte Aragon(PTP cod. C189);
4. La Torre di Favrey(PTP cod.C193);
5. Maison forte Bovet (PTP cod. C190);
6. MaisonViard (PTP cod. C191);

7. Château de Cours (PTP cod. C192)

l1) **Visuali particolari:**

1. situata nell'area denominata Bella Cret;
2. situata ad est di Challancin;
3. situata a Beauregard;
4. situata a Chateau;
5. situata sotto la statale SS26 a ChezBorgne;
6. situata a Echarlodinf.;
7. situata sotto la statale SS26 tra Le Champ e Equilivaz;

l2) **Strade panoramiche:**

- SP1. dal 3° tornante a nord di Morge fino al 1° tornante ad est della Località Goleron;
 SP2. da Chaffieron fino a La Salle

l3) **Strade con vedute panoramiche:**

- SPV1. da Ponteilles fino a Prarion;

m) **Monumenti (M) o Documenti (D):**

- | | |
|---|---|
| 1. Cappella (M) | 36. Edificio privato (D) |
| 2. Ex Mulino (D) | 37. Torre Grossi di Chatelard -
Château de Chatelard (M) |
| 3. Edificio privata (D) | 38. Edificio privato (D) |
| 4. Edificio privata (D) | 39. Forno (D) |
| 5. Edificio privata (D) | 40. Edicola votiva (M) |
| 6. Edificio privata (D) | 41. Fontana (D) |
| 7. Edificio privata (D) | 42. Forno (D) |
| 8. Fontana (D) | 43. Edicola votiva (M) |
| 9. Cappella Sainte Marie
Madeleine (M) | 44. Cappella Saint Michel (M) |
| 10. Edificio privato (D) | 45. Fontana (D) |
| 11. Cappella Saint Gothard (M) | 46. Fontana (D) |
| 12. Fontana (D) | 47. Cappella Notre Dame (M) |
| 13. Mulino (D) | 48. Forno (D) |
| 14. Fontana (D) | 49. Fontana (D) |
| 15. Forno (D) | 51. Cappella (M) |
| 16. Fontana (D) | 52. Mulino (D) |
| 17. Fontana (D) | 53. Cappella (M) |
| 18. Cappella Saint Georges (M) | 54. Fontana (D) |
| 19. Edificio collegato alla
latteria (D) | 55. Cappella (M) |
| 20. Latteria (D) | 56. Forno (D) |
| 21. Edificio privato (D) | 57. Edificio privato (D) |
| 22. Fontana (D) | 58. Pompe incendi (D) |
| 23. Ex scuola (D) | 59. Forno (D) |
| 24. Fontana (D) | 60. Fontana (D) |
| 25. Fontana (D) | 61. Cappella Saint Grat (M) |
| 26. Forno (D) | 62. Forno (D) |
| 27. Cappella Saint Bernard (M) | 63. Edificio privato (D) |
| 28. Cappella votiva (M) | 64. Edificio privato (D) |
| 29. Edificio privato (D) | 65. Forno (D) |
| 30. Forno (D) | 66. Forno (D) |
| 31. Edificio privato (D) | 67. Cappella Saint Pantaléon
(M) |
| 32. Fontana (D) | 68. Mulino (D) |
| 33. Cappella Saint Germain (M) | 69. Segheria (D) |
| 34. Forno (D) | 70. Segheria (D) |
| 35. Cappella votiva (M) | 71. Edificio privato (D) |

72.	Edificio privato (D)	122.	Ex Cappella (M)
73.	Edificio privato (D)	123.	Edificio privato (D)
74.	Edificio privato (D)	124.	Edificio privato (M)
75.	Percorso (D)	125.	Forno (D)
76.	Edificio privato (D)	126.	Torre Favrey - Edificio privato (M)
77.	Edificio privato (D)	127.	Fontana (D)
78.	Edificio privato (D)	128.	Forno (D)
79.	Edificio privato (D)	129.	Fontana (D)
80.	Fontana (D)	130.	Edificio privato (M)
81.	Edificio privato (D)	131.	Stazione ferroviaria (M)
82.	Forno (D)	132.	Casa dei notabili Bovet (M)
83.	Cappella Saint Leonard (M)	133.	Forno (D)
84.	Fontana (D)	134.	Ex Latteria (D)
85.	Edificio privato (D)	135.	Forno (D)
86.	Edificio privato (D)	136.	Edicola votiva (M)
87.	Edificio privato (D)	137.	Ex Tinaia (D)
88.	Edificio privato (D)	138.	Cappella Saint Roch (M)
89.	Edificio privato (D)	139.	Edificio privato (D)
90.	Edificio privato (D)	140.	Fontana (D)
91.	Edificio privato (D)	141.	Deposito comunitario (D)
92.	Edificio privato (D)	142.	Grenier (D)
93.	Edificio privato (D)	143.	Fontana (D)
94.	Edificio privato (D)	144.	Edicola votiva (M)
95.	Fontana (D)	145.	Edificio privato (D)
96.	Edificio privato (D)	146.	Edificio privato (D)
97.	Edificio privato (M)	147.	Forno (D)
98.	Edificio privato (M)	148.	Fontana (D)
99.	Torre di Ecours (M)	149.	Mulino (D)
100.	Edificio privato (D)	150.	Edificio privato (D)
101.	Fontana (D)	151.	Edificio privato (D)
102.	Cappella Notre Dame de la Visitation (M)	152.	Edificio privato (M)
103.	Edificio privato (D)	153.	Edificio privato (M)
104.	Maison Gerbollier - Uffici Comunali (M)	154.	Torre d'Aragon (M)
105.	Maison Gerbollier - Uffici Comunali (M)	155.	Cappella Saint Jean (M)
106.	Maison Gerbollier - Uffici Comunali (M)	156.	Edificio privato (D)
107.	Maison Viard - Uffici Comunali (M)	157.	Edificio privato (D)
108.	Fontana (D)	158.	Edicola votiva (M)
109.	Croce (M)	159.	Forno (D)
110.	Fontana (D)	160.	Fontana (D)
111.	Forno (D)	161.	Edificio privato (D)
112.	Edificio privato (D)	162.	Edificio privato (D)
113.	Edificio privato (D)	163.	Edificio privato (D)
114.	Sede Comunità Montana (M)	164.	Edificio privato (D)
115.	Edificio privato (M)	165.	Edificio privato (D)
116.	Chiesa parrocchiale (M)	166.	Ex Scuola (D)
117.	Fontana (D)	167.	Cappella (M)
119.	Edificio privato (D)	168.	Edificio privato (D)
120.	Edificio privato (D)	169.	Fontana (D)
121.	Fontana (D)	170.	Grenier (D)
		171.	Latteria (D)
		172.	Edificio privato (D)
		173.	Edificio privato (D)
		174.	Edificio privato (D)
		175.	Edificio privato (D)

176. Edificio privato (D)	200. Edificio privato (D)
177. Forno (D)	201. Edificio privato (D)
178. Edificio privato (D)	202. Edificio privato (D)
179. Edificio collegato al mulino (D)	203. Edificio privato (D)
180. Edificio collegato al mulino (D)	204. Edificio privato (D)
181. Edificio collegato al mulino (D)	205. Stazione ferroviaria (M)
182. Edificio collegato al mulino (D)	206. Cappella votiva (M)
183. Edificio privato (D)	207. Cappella (M)
184. Edificio privato (D)	208. Cappella votiva (M)
185. Edificio privato (D)	209. Cappella votiva (M)
186. Edificio privato (D)	210. Cappella (M)
187. Edificio privato (D)	211. Fontana (D)
188. Edificio privato (D)	212. Edificio privato (M)
189. Edificio privato (D)	213. Edificio privato (M)
190. Latteria / Forno (D)	214. Chiesa parrocchiale (M)
191. Edificio privato (D)	215. Latteria (D)
192. Edificio privato (D)	216. Castello Notarile (M)
193. Edificio privato (D)	217. Cinta muraria (M)
194. Edificio privato (D)	218. Casa Notarile (M)
195. Cappella (M)	219. Prigioni - Casa Forte (M)
196. Edificio privato (D)	220. Cappella (M)
197. Edificio privato (D)	221. Ex Segheria (D)
198. Edificio privato (D)	222. Edificio privato (D)
199. Edificio privato (D)	223. Cappella (M)
	224. Fontana (D)
	225. Casa ferroviaria (M)
	226. Cappella (D)
	227. Cimitero di La Salle

n) **Percorsi storici:**

23. Percorso interno di La Salle

o) **Aree vincolate dalla l.r. 10 giugno 1983, n° 56:**

- nessuna

p) **Aree vincolate ai sensi dell'art. 136 del D.leg.vo 22 gennaio 2004, n° 42:**

- cascata di Lenteney

s) **Rû:**

- nessuno

- Sulle componenti strutturali del paesaggio di cui al comma 1, è vietata l'esecuzione di interventi trasformativi che ne possano pregiudicare la visibilità e la riconoscibilità¹⁶². In ogni caso operano le specifiche normative di settore
- Le opere di manutenzione idraulica sui canali irrigui, i rûs, le "brantse",¹⁶³ ad esclusione dei reticoli al servizio dei singoli appezzamenti e funzionalmente necessari, dovranno consentire, senza pregiudicare la funzionalità dei canali medesimi e la salvaguardia degli equilibri idrogeologici, un grado di percolazione delle acque atto a garantire il mantenimento dei biotopi dipendenti da tale fonte idrica. I principali rûs sono tutelati e valorizzati nelle loro caratteristiche tradizionali, anche mediante la manutenzione dei sentieri pedonali e ciclabili

¹⁶² NAPTP: art. 30, art. 36 comma 9 e art. 38, commi 3 e 4.

¹⁶³ Termine di genere femminile usato nel dialetto valdostano per indicare "ruscello secondario derivato da un ruscello (ru) principale.

lungo il loro percorso e con adeguata segnaletica.¹⁶⁴

4. Sono comunque da salvaguardare gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali tradizionali.

Art. 24- Protezione delle bellezze naturali

1. Nelle tavole motivazionali *M5 – Carte dei vincoli artt. 136 e 142, D.Lgs. 22.01.2004, n° 42*, sono evidenziate le bellezze naturali¹⁶⁵ ¹⁶⁶, presenti nel territorio comunale:

- a) **Territori contermini ai laghi** compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia:
- Lago ad ovest di Grand Créton (lago di Bonalex)
 - Lago di Sereina
 - Lago di Lenteney
 - Laghi di Golliat
 - Lago di La Pierre Rouge nel Comune di Morgex
 - Laghi di Usselettes ne Comune di La Thuile
- b) **I fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua** e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna:
- Dora Baltea
(dalla località ChezBorgne fino al ponte di Derby e dal ponte della ferrovia sulla Dora sito al confine territoriale con i comuni di La Salle e Avise per tutto il territorio comunale di Avise)
 - Torrente di Chambave
(dall'incrocio con i torrenti Colombaz e Grand Eau fino alla confluenza del rio che scende dalla Punta di Chambave)
 - Torrente di Licony
(dallo sbocco nella torrente Colomba fino al Lago di Licony nel comune di Morgex)
 - Torrente di Echarlod
(dallo sbocco nella Dora Baltea fino al Km 2,00 verso monte)
 - Torrente di Charvaz
(dallo sbocco nella Dora Baltea per Km 2,50 a monte dell'incrocio con il torrente Mountagnoulaz)
 - Torrente di Mountagnoulaz
(dallo sbocco nel torrente Charvaz fino all'incrocio con la curva di livello mt 2.130)
 - Torrente di Bouya
(dallo sbocco nella Dora Baltea fino per Km 3,00 verso monte)
 - Torrente di Vertosan
(dallo sbocco nella Dora Baltea fino ai laghi di la Tête de Sereina nel comune di Avise)
 - Torrente Lenteney
(dallo sbocco nella Dora Baltea fino al ghiacciaio d'En Haut)
 - Torrente di Leseney
(dallo sbocco fino al Km 1.50 a monte della confluenza con i torrenti Bouatton e Leseney)

¹⁶⁴ NAPTP: art. 26, comma 11.

¹⁶⁵ Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica. Le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza. I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale. Le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

¹⁶⁶ Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

- Torrente di Lussé
(dallo sbocco fino al Km 1.50 a monte della confluenza con i torrenti Bouatton e Leseney)
 - Torrente di Bouatton
(dallo sbocco fino al Km 1.50 a monte della confluenza con i torrenti Bouatton e Leseney)
 - Torrente Grand Eau ex Planaval
(dall'incrocio con i torrenti Pissoir e Colomba fino all'origine)
- c) **Il territorio comunale per la parte eccedente 1.600 m. s.l.m.**
- d) **I ghiacciai:**
- Ghiacciaio de La Tête de Paramont
 - Ghiacciaio di Paramont
- e) **I parchi e le riserve nazionali o regionali:**
- Riserva Nazionale Marais
- f) **Il territorio comunale coperto da boschi e foreste¹⁶⁷**
- g) **Le zone umide:**
- Zona umida Le Marais
 - Zona umida di Tillac
- h) **Le zone di interesse archeologico:**
- Resti di ponte romano della via consolare (PTP cod. A64; All. B DelGR26.07.94 n° 864/X)
 - Resti di murature romane (PTP cod. A65; All. B DelGR26.07.94 n° 864/X)
 - areale di pertinenza della chiesa parrocchiale di San Cassiano in località Ville di La Salle;
 - areale di pertinenza di Maison Gerbollier-Viard in località Ville di La Salle;
 - areale di pertinenza del castello Grossi di Châtelard (XIII secolo) in località Château;
 - area relativa ad un probabile insediamento (probabilmente un castelliere) di epoca protostorica in località Châtelard;
 - areale di pertinenza del complesso della Tour de Favrey (nucleo originario risalente, con tutta probabilità, almeno al XII secolo) in località Favrey;
 - areale di pertinenza del complesso del "castello" di Ecours (XIII-XIV secolo) comprensivo dell'adiacente cappella della Natività di Maria (XIV secolo);
 - areale di pertinenza della Maison Forte d'Aragon (XVI secolo) in località Echarlod;
 - areale di pertinenza della cappella di Saint Jean (esistente almeno dal XIII secolo) in località Echarlod;
 - areale di pertinenza della cappella di Santa Maria Maddalena di Morge (XV secolo);
 - areale di pertinenza della chiesa parrocchiale di Sant'Orso di Derby (XI-XII secolo);
 - areale di pertinenza del "Palazzo Giudiziario" di Derby (XV secolo);
 - areale di pertinenza del "Palazzo Notarile" di Derby (XVI secolo);
 - areale di pertinenza della "Torre di Derby" (XVI secolo).
- i) **Aree vincolate ai sensi dell'art. 136 del D.leg.vo 22 gennaio 2004, n° 42:**

¹⁶⁷ Perimetrazione approvata con lettera n° 15748/TP del 05.12.2005 della Direzione Tutela Beni Paesaggistici e Architettonici del Dipartimento Soprintendenza per i Beni e le attività culturali dell'Assessorato regionale Istruzione e Cultura della R.A.V.A.

- cascata di Lenteney

2. Alle bellezze naturali di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alle disposizioni vigenti.¹⁶⁸

Art. 25- Classificazione e disciplina di strutture ed edifici esterni alle sottozone di tipo A e considerati di valore culturale

1. I monumenti, i documenti, gli edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale, eventualmente esterni alle sottozone di tipo A, sono indicati nelle tavole motivazionali M4 – Carte di analisi del paesaggio e dei beni culturali e nelle tavole prescrittive P1 – Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali.

Tali beni sono di seguito elencati:

- a) monumenti, integri o diroccati, isolati o inseriti in contesti insediati (cat. A) :
 47. Cappella Notre Dame (M)
 51. Cappella (M)
 104. Maison Gerbollier - Uffici Comunali (M)
 105. Maison Gerbollier - Uffici Comunali (M)
 106. Maison Gerbollier - Uffici Comunali (M)
 107. Maison Viard - Uffici Comunali (M)
 131. Stazione ferroviaria (M)
 155. Cappella Saint Jean (M)
 206. Cappella votiva (M)
 207. Cappella (M)
 208. Cappella votiva (M)
 209. Cappella votiva (M)
 210. Cappella (M)
 227. Cimitero di La Salle
- b) documenti, integri (cat. B) o diroccati (cat. DB) ai sensi della normativa regionale isolati, o inseriti in contesti insediati, da individuare in sede di classificazione, in attesa della quale si segnala a titolo non esaustivo:
 2. Ex Mulino (D)
 32. Fontana (D)
 52. Mulino (D)
 108. Fontana (D)
 149. Mulino (D)
 226. Cappella (D).

Nelle more della puntuale classificazione, sono classificati documento (cat. B) tutti i fabbricati sparsi, integri o diroccati, esterni alle zone "A", collocati in qualsiasi zona di piano e realizzati antecedentemente al 1945, qualora siano chiaramente desumibili le caratteristiche peculiari degli edifici elencati e classificati documento dai provvedimenti attuativi della l.r. 11/98 quali:

- 1 – rascard, grenier;
- 2 – edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie, scuole, fontanili e lavatoi);
- 3 – edifici produttivi e connessi alla attività produttive (segherie, forge, edifici di tipo industriale, miniere, centrali idroelettriche);
- 4 – edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari

¹⁶⁸ Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

funzioni di tipo turistico (es. alberghi di inizio secolo), rappresentativo, politico, sociale, connessi a particolari momenti o eventi storici.

- c) edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale, integri (cat. C) o diroccati (cat. Dc) ai sensi della normativa regionale, isolati o inseriti in contesti insediati da individuare in sede di classificazione.

Nelle more della puntuale classificazione di tutti i fabbricati sparsi, integri o diroccati, esterni alle zone "A", collocati in qualsiasi zona di piano, realizzati antecedentemente al 1945 e che non siano tra quelli già individuati alla precedente lettera b), sono riconosciuti come fabbricati storici tradizionali e cautelativamente sono classificati edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale (cat. C) o, nel caso in cui presentassero dei dissesti statici, edifici diroccati assimilabili ad edifici di pregio per il valore intrinseco (cat. Dc).

2. Gli interventi sugli edifici di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e le relative aree di particolare interesse F1, qualora individuate, sono soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali¹⁶⁹, nonché alle disposizioni delle NAPTP¹⁷⁰, fermo restando che gli interventi consentiti di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e restauro devono tendere:

- a) ad eliminare gli usi impropri o degradanti;
- b) a favorire forme di utilizzazione e fruizione coerenti con la natura e il significato originario dei beni;
- c) a ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi intorni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso);
- d) a migliorare la fruibilità sociale e la leggibilità nell'ambito del contesto;

Per detti edifici, ovunque ubicati, si applicano le disposizioni legislative regionali relative ad altezze interne e superfici¹⁷¹.

3. Sugli edifici di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono da escludere, di regola, usi commerciali, produttivi, ricettivi, ricreativi o che comunque possano determinare afflussi rilevanti di utenti, nonché abitazioni private o altri usi che sottraggono i beni alla pubblica fruizione, se non per parti limitate dei beni stessi¹⁷².

4. Gli edifici di pregio storico, culturale, architettonico ed ambientale di cui alla lettera c) del precedente comma 1, salvo quelli afferenti a specifiche leggi regionali¹⁷³, non sono da subordinare al parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela storica e paesaggistica.

Al fine di consentire il recupero nel rispetto delle loro caratteristiche tipologiche ed architettoniche, agli edifici così individuati alla lettera c) del precedente comma 1, verranno applicati, oltre ai limiti imposti dai successivi commi 9, 10 e 11, anche le norme specifiche delle sottozone A relative alle superfici ed alle altezze dei locali di abitazione.

5. Le aree libere degli edifici di cui al comma 1 sono inedificabili: sui bassi fabbricati accessori su di esse esistenti, salvo eliminazione ritenuta opportuna dal Comune o dalle competenti strutture regionali di tutela, sono ammessi interventi di manutenzione, risanamento conservativo, restauro ed adeguamento tipologico.

6. Gli abbeveratoi ed i fontanili tradizionali, ovunque presenti in qualsiasi sottozona e, per l'epoca di costruzione (inizio '900 o antecedente), per l'esecuzione in pietra, per la

¹⁶⁹ D.leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

¹⁷⁰ NAPTP: art. 37, comma 3.

¹⁷¹ l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m., art. 95, commi 2 e 2bis.

¹⁷² NAPTP: art. 37, comma 4.

¹⁷³ l.r. 21/2008 e l.r. 24/2009.

presenza di iscrizioni, valutati come elementi di interesse storico o documentario, devono essere adeguatamente salvaguardati e valorizzati. La valutazione del loro interesse spetta alla struttura regionale competente in materia di beni architettonici.¹⁷⁴

7. I beni culturali presenti saranno soggetti alle disposizioni del PTP¹⁷⁵. Inoltre, ai fini della tutela delle caratteristiche architettoniche degli edifici di interesse storico sparsi sul territorio, si applicheranno i contenuti della disciplina in materia di superfici ed altezze stabilita dalla legislazione regionale¹⁷⁶.
8. Sugli edifici diroccati e sui ruderi presenti in aree esterne alle sottozone A, si opererà con le modalità delle analoghe strutture delle sottozone A ^{197 bis}. Inoltre, se si tratta di edifici diroccati assimilabili a documento (DB) o comunque presenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica, sarà necessario conseguire il preventivo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di beni architettonici. Non è ammesso il recupero in aree soggette a calamità naturali o inedificabili per altri vincoli di legge. Per quanto attiene alle altezze minime ed alle superfici minime dei locali, si applicheranno i parametri specifici delle sottozone A.
9. Gli interventi sugli edifici di cui alla lettera c) del comma 1 devono tendere:
 - ad eliminare gli usi impropri o degradanti;
 - ad eliminare gli eventuali elementi di contrasto;
 - a favorire forme di utilizzazione e fruizione coerenti con la natura e il significato originario dei beni;
 - a ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi dintorni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso);
 - a migliorare la fruibilità sociale e la "leggibilità" nell'ambito del contesto;
 - a interessare gli edifici nella loro interezza o loro porzioni estese dalle fondazioni al tetto, in ordine, quantomeno, ad uno studio progettuale della uniformità dei prospetti visibili da suolo pubblico;
 - a salvaguardare le specifiche caratteristiche tipologico – architettoniche.
 In particolare si dovranno adottare le disposizioni seguenti:
 - a) un sottotetto esistente, se non già dotato di preventivamente altezza media regolamentare prescritta o in assenza di destinazione abitativa, non può essere oggetto di ampliamento in elevazione per essere reso agibile;
 - b) l'ampliamento in elevazione per l'adeguamento igienico-sanitario dei vari piani deve essere contenuto nel minimo indispensabile;
 - c) gli ampliamenti in elevazione ammissibili devono essere effettuati tenendo conto dei materiali e delle caratteristiche tradizionali preesistenti;
 - d) i progetti e gli interventi edilizi devono rispettare quanto segue regole:
 - utilizzazione delle strutture portanti esistenti interne ed esterne; ove tali *strutture debbano essere integrate per effettuare degli ampliamenti consentiti nel presente articolo, o da norme vigenti, oppure per ripristinare tratte murarie deteriorate o, nei casi estremi, per ricostruire parzialmente le strutture medesime, le opere, quanto ai materiali usati, alle tecniche costruttive impiegate e, ove nel caso, all'organizzazione dei volumi, devono armonizzarsi con le tipologie esistenti;*
 - l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di porzioni di fabbricato totalmente in legno non possono comportare lo smontaggio e il rimontaggio delle strutture lignee; solamente nel caso in cui sia dimostrata la reale necessità di rinnovare alcuni elementi

¹⁷⁴ NAPTP: art. 22, comma 3, lett. f)

¹⁷⁵ NAPTP: art. 37, comma 3.

¹⁷⁶ l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m., art. 95, commi 2, 2bis, 3.

^{197bis} articolo 52, comma 4, lettera d) della l.r.11/1998 e articolo 44, comma 4, lettere d) ed e) delle NTA.

fortemente degradati e tali da pregiudicare la staticità delle strutture, è possibile smontare l'organismo edilizio, sostituendo gli elementi lignei irrecuperabili;

- ove siano presenti elementi caratteristici di finitura esterna (intonaci, porte, finestre, balconi, camini, ecc.), tali elementi devono essere conservati e l'intervento deve tendere alla loro integrazione tipologica e formale senza falsificazione delle parti mancanti;
- è ammessa la ristrutturazione con le limitazioni di cui ai punti precedenti del presente comma 9 nonché con interventi volti a preservare, conservare e recuperare i seguenti elementi architettonici di pregio :
 - le volte;
 - gli orizzontamenti lignei di particolare fattura;
 - i collegamenti verticali interni in pietra (scale a chiocciola);
 - i forni o le macine ad uso privato;
 - gli atri, gli androni e/o le aree comuni;
 - le teste di camino e i camini interni di particolare rilevanza e pregio;
 - l'orditura primaria della copertura, qualora questa sia recuperabile e presenti capriate o elementi con iscrizioni;
 - qualsiasi altro elemento di particolare pregio che emerga in fase di rilievo.

10. Gli interventi sugli edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale di cui alla lett. c) del comma 1 afferenti a specifiche leggi regionali¹⁷⁷, sono da subordinare al parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela di beni paesaggistici ed architettonici. Al fine di consentire il recupero nel rispetto delle loro caratteristiche tipologiche ed architettoniche, agli edifici così individuati alla lettera c) del precedente comma 1, saranno applicati i limiti imposti dal comma 9 lettere b), c) e d).
11. Sui beni di cui al comma 1 sono ammesse le destinazioni d'uso previste nelle specifiche sottozone di appartenenza o comunque quelle in atto.

Art. 26- Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico

1. Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico sono individuate nelle tavole *P1 – Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali* e *P4 – Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*.
2. Alle aree di cui al comma 1 si applicano in generale le norme di tutela vigenti.¹⁷⁷
3. Per le aree F1 di pertinenza dei monumenti e documenti non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicare la percezione e fruizione del bene principale. Ogni intervento è subordinato al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni architettonici.
4. Per le aree di potenziale interesse archeologico F1_A di seguito elencate, ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici:
 - F1_{A1} - Areale di pertinenza della cappella di Santa Maria Maddalena di Morge (XV secolo)
 - F1_{A2} - Areale di pertinenza del castello Grossi di Châtelard (XIII secolo) in località

¹⁷⁷ . D.leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
 . l.r. 10 giugno 1983, n° 56;
 . l.r. 11 aprile 1998, n. 13;
 . art. 40 NAPTP.

Château;

- F1_{A3} - Areale di pertinenza di Maison Gerbollier-Viard in località Ville di La Salle;
- F1_{A4} - Areale di pertinenza del complesso del "castello" di Ecours (XIII-XIV secolo) comprensivo dell'adiacente cappella della Natività di Maria (XIV secolo);
- F1_{A5} - Areale di pertinenza della chiesa parrocchiale di San Cassiano in località Ville di La Salle;
- F1_{A6} - Areale di pertinenza del complesso della Tour de Favrey (nucleo originario risalente, con tutta probabilità, almeno al XII secolo) in località Favrey;
- F1_{A7} - Areale di pertinenza della Maison Forte d'Aragon (XVI secolo) in località Echarlod;
- F1_{A8} - Areale di pertinenza della cappella di Saint Jean (esistente almeno dal XIII secolo) in località Echarlod;
- F1_{A9} - Areale di pertinenza della chiesa parrocchiale di Sant'Orso di Derby (XI-XII secolo);
- F1_{A10} - Areale di pertinenza del "Palazzo Notarile" di Derby (XVI secolo);
- F1_{A11} - Areale di pertinenza del "Palazzo Giudiziario" di Derby;
- F1_{A12} - Areale di pertinenza della "Torre di Derby" (XVI secolo);.

Qualora una istanza di permesso di costruire riguardi terreni adiacenti alle aree archeologiche, il Sindaco deve darne comunicazione alla Sovrintendenza regionale ai B.C. e ambientali prima del rilascio del titolo abilitativo.

5. Per le aree F1 di pertinenza di edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale e per le aree F2 di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicare la percezione e fruizione del bene principale o del valore intrinseco dell'area stessa.
6. Le seguenti aree, individuate come LM_A, sono sottoposte a speciale limitazione e ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici:
 - LM_{A1} - Area relativa ad un probabile insediamento (probabilmente un castelliere) di epoca protostorica in località Châtelard

Art. 27- Percorsi storici

1. I percorsi storici sono individuati nelle tavole motivazionali *M4 – Carte di analisi del paesaggio e dei beni culturali* e nelle tavole prescrittive *P1 – Carte di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*.
2. Per la conservazione e la valorizzazione della rete dei percorsi storici di cui al comma 1, non sono ammessi interventi che possano determinare interruzioni o significative modificazioni sia al tracciato che ai ripetitivi elementi architettonici e tipologici.
3. I progetti di interventi che interferiscono con le reti dei percorsi storici devono garantire l'esecuzione di tutte le opere dirette alla loro conservazione e alla loro fruibilità.
4. Gli interventi di recupero e valorizzazione dei percorsi storici devono fondarsi su adeguate ricerche e rilievi storici e topografici estesi anche al relativo contesto territoriale¹⁷⁸.
5. Ai percorsi storici di cui al comma 1, o ai limitati tratti che risultassero di particolare pregio, si applicheranno le procedure di cui alle disposizioni vigenti¹⁷⁹.
6. Negli interventi sui percorsi storici di cui al comma 1 dovranno essere utilizzati, nelle

¹⁷⁸ NAPTP: art.37 commi 5 e 6.

¹⁷⁹ D.leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e negli eventuali ripristini parziali, materiali lapidei per le pavimentazioni e muri di sostegno in pietra attinenti per materiali, tipologia e sistemi costruttivi a quelli presenti nell'area d'intervento o nei tratti esistenti.

CAPO II - ELEMENTI, USI E ATTREZZATURE CON PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA

Art. 28- Trasporti

1. Nelle tavole prescrittive *P2 – Carte degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica*, non sono previsti interventi¹⁸⁰ diretti alla riqualificazione delle reti di trasporto.

Art. 29- Sorgenti, pozzi

1. Nelle tavole prescrittive *P2 – Carte degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica*, sono indicate le captazioni di “acque per consumo umano” dei soggetti gestori dei servizi acquedottistici sia pubblici che privati e di chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi¹⁸¹ e le relative zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione¹⁸² ai sensi della legislazione in materia di tutela delle acque destinate al consumo umano, distinguendo le sorgenti dai pozzi, nonché le relative opere di stoccaggio. Nella carta medesima sono indicate, altresì, le sorgenti o punti di emergenza di eventuali “acque minerali naturali”, “acque termali” e “acque di sorgente”.
2. **Le zone di tutela assoluta** delle risorse idriche di cui al comma 1 e indicate nelle tavole di cui al suddetto comma, sono costituite dalle aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni; esse devono avere l'estensione prevista dalla vigente legislazione¹⁸³ e devono essere adeguatamente protette e recintate e adibite esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio¹⁸⁴. L'accesso alle opere di presa dei pozzi è consentito esclusivamente al personale addetto al fine di evitare eventuali incidenti
3. **Le zone di rispetto** delle risorse idriche di cui al comma 1 e indicate nelle tavole di cui al suddetto comma, sono costituite dalle porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta. Nelle zone di rispetto, eventualmente articolate in “Zone di rispetto ristrette” e “Zone di rispetto allargate” sulla base di idonea relazione idrogeologica in rapporto alla tipologia dell'opera di presa o captazione ed alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa, opera la disciplina prevista dalla vigente legislazione¹⁸⁵. In ogni caso sono vietati l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività seguenti¹⁸⁶:
 - a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c) concimazione per irrigazione;
 - d) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - e) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
 - f) aree cimiteriali;
 - g) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - h) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo

¹⁸⁰ NAPTP: art. 20.

¹⁸¹ D.leg.vo 2 febbraio 2001, n° 31, art. 2.

¹⁸² D.Leg.vo 3 aprile 2006, n° 152, art. 94.

¹⁸³ Del.C.R. 28 luglio 1999, n° 792/XI, All. B, Cap. I, Par. A, comma 2: cerchio di almeno 10 m. di raggio dall'emergenza della sorgente.

¹⁸⁴ D.Leg.vo 3 aprile 2006, n° 152, art. 94.

¹⁸⁵ D.Leg.vo 3 aprile 2006, n° 152, art. 94;

Del.C.R. 28 luglio 1999, n° 792/XI, All. B, Cap. I, Par. A, comma 2: semicerchio di almeno 200 m. di raggio a monte e a fianco dell'emergenza della sorgente.

¹⁸⁶ D.Leg.vo 3 aprile 2006, n° 152, art. 94, comma 4.

umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;

- i) gestione di rifiuti;
- j) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- k) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- l) pozzi perdenti;
- m) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta eventualmente individuata¹⁸⁷;
- n) edificazione di stalle e realizzazione di allevamenti di bestiame¹⁸⁸;
- o) usi e attività non compresi alle lettere precedenti, che possono determinare centri di pericolo per l'utilizzo delle acque per il consumo umano¹⁸⁹.

4. Per gli insediamenti o le attività preesistenti di cui al comma precedente, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, si dovranno adottare tutte le misure necessarie per il loro allontanamento dalla zona di rispetto e, in subordine, per la loro messa in sicurezza¹⁹⁰.
5. Si applicano le disposizioni finalizzate alla protezione da ogni pericolo di inquinamento o danneggiamento delle sorgenti o punti di emergenza di eventuali "acque minerali naturali", "acque termali" e "acque di sorgente", qualora individuate ed elencate in eventuali autorizzazioni regionali all'utilizzazione¹⁹¹.
6. Al fine di valutarne l'influenza sulle caratteristiche di qualità delle acque da destinare al consumo umano ai sensi della normativa in materia di risorse idriche¹⁹², sono da sottoporre a specifica verifica le strutture e le seguenti attività collocate entro le zone di rispetto:
 - a) fognature e impianti di trattamento dei reflui;
 - b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
 - c) opere viarie, ed altre eventuali strutture di trasporto nonché in genere ogni infrastruttura di servizio;
 - d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera d) del comma 3.
7. Per le abitazioni esistenti e le attività in atto all'interno delle zone di rispetto e di protezione, deve esserne verificata la compatibilità mediante adeguati approfondimenti relativamente alla dinamica del flusso di alimentazione dell'emergenza idrica; tale studio individuerà gli eventuali interventi da assumere a salvaguardia della quantità e della qualità della risorsa idrica ad uso potabile nonché le cautele e gli accorgimenti per minimizzare il rischio di inquinamenti accidentali¹⁹³.
8. Nelle zone di rispetto delle risorse idriche di cui al comma 1, la nuova edificazione di

¹⁸⁷ D.Leg.vo 11 maggio 1999, n° 152, art. 21, comma 5, come modificato dal D.Leg.vo 18 agosto 2000

¹⁸⁸ Del.C.R. 28 luglio 1999, n° 792/XI, All. B, Cap. I, Par. A, punto 3, lett. b).

¹⁸⁹ Del.C.R. 28 luglio 1999, n° 792/XI, All. B, Cap. II, Par. B, punto 1, lett. c).

¹⁹⁰ D.Leg.vo 3 aprile 2006, n° 152.

¹⁹¹ . Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 15 luglio 1980 – 80/777/CEE e sm;

.D.Leg.vo 25 gennaio 1992, n° 105 e s.m.;

. Decreto del Ministero della Sanità 12 novembre 1992, n° 542 e sm;

. D. Leg.vo4 agosto 1999, n° 339;

.l. 24 ottobre 2000, n° 323;

. Direttiva 2003/40 CE 16 maggio 2003;

.l.r. 13 marzo 2008, n° 5.

¹⁹² D.Leg.vo3 aprile 2006, n° 152.

¹⁹³ . Del.C.R. 28 luglio 1999, n° 792/XI, All. B, Cap. I, Par. A, punto 4;

. D.Leg.vo 2 febbraio 2001, n° 31 e sm.

infrastrutture e di edificare consentita solo se compatibile con la sicurezza della risorsa idrica e comunque a seguito di specifico studio che attesti tale compatibilità e dia indicazione delle tutele e degli accorgimenti da adottare per minimizzare il rischio di incidentali inquinamenti ¹⁹⁴. La verifica di compatibilità è effettuata dal richiedente il titolo abilitativo e prodotta unitamente alla richiesta di permesso di costruire o della scia.

9. Nelle **zone di protezione** delle risorse idriche di cui al comma 1 opera la disciplina di legge ¹⁹⁵.
10. Con riferimento alle opere di stoccaggio interrato è stabilita una zona di tutela assoluta ai sensi della legislazione regionale ¹⁹⁶. La zona di tutela assoluta delle opere di stoccaggio dell'acqua non deve essere inferiore a 10 m. dalle pareti esterne dei manufatti di contenimento dell'acqua: in tale fascia valgono i divieti di cui al comma 2 del presente articolo.
11. Per la realizzazione o modificazione delle opere di captazione delle acque, di accumulo e di carico idrico, si dovrà, a norma delle NAPTP ¹⁹⁷, assicurare il migliore inserimento possibile negli ambienti direttamente interessati, nonché la ricomposizione del suolo e del soprassuolo alterati dalle opere e da attività provvisorie.
12. Nelle tavole di cui al comma 1, sono indicate le reti principali di adduzione dell'acquedotto comunale.

Art. 30- Corsi d'acqua naturali, canali, vasche di carico, canali irrigui, rûs, "brantse"

1. Ferme restando le maggiori limitazioni derivanti dall'applicazione di quanto stabilito dalla legislazione regionale ¹⁹⁸, ai lati dei corpi idrici superficiali pubblici di cui agli appositi elenchi, valgono le limitazioni d'uso previste per le fasce, così come definite sempre dalla legislazione regionale ¹⁹⁹, e le disposizioni contenute nel PTA ²⁰⁰.
2. La realizzazione di opere ed infrastrutture non è ammessa in una fascia di 20 m. dalle sponde dei corpi idrici superficiali classificati e non, salvo quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque ²⁰¹.
3. Laddove vi siano alberi lungo fiume e torrenti, essi dovranno essere conservati.
4. Lungo i corpi idrici superficiali, classificati come significativi o di particolare pregio, nelle aree comprese in una fascia di 15 m. dalla sponda naturale, non sono ammesse trasformazioni o destinazioni a scopo agricolo (comprese le attività accessorie quali concimaie, depositi di attrezzi, impianti di irrigazione, spandimento letame)

¹⁹⁴ Del.C.R. 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. I, par. A, punto 3.

¹⁹⁵ D. Leg.vo3 aprile 2006, n° 152, art. 94;
D. Leg.vo2 febbraio 2001, n° 31 e s.m.;
L.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m., art. 42;
Del.C.R. 28 luglio 1999, n° 792/XI, All. B..

¹⁹⁶ L.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m., art. 42, commi 1 e 2

¹⁹⁷ NAPTP: art. 22, comma 3, lettera d).

¹⁹⁸ L.r. 6 aprile 1998, n° 11: art. 36.

¹⁹⁹ - L.r. 6 aprile 1998, n° 11: art. 41 e sm;
- Del.C.R. 24 marzo 1999, n° 518/XI.

²⁰⁰ Piano di Tutela delle Acque ai sensi dell'art. 44 del D.leg.vo3 aprile 2006, n° 152 e s.m..

²⁰¹ Piano di Tutela delle Acque – NTA art. 43, commi 1 e 2.

Per gli altri corpi idrici dette limitazioni sono riferite ad una fascia di m. 10 dalle sponde naturali o artificiali²⁰².

Tali distanze di rispetto lungo i corpi idrici superficiali rappresentano comunque misure minime di tutela che potrebbero di volta in volta essere modificate per tenere conto di particolari esigenze di tutela degli ecosistemi fluviali, verificabili in occasione dell'esame dello specifico intervento, ove non sia possibile individuarle nell'ambito della coerenza con le NTA.

5. Ai lati dei canali artificiali a cielo libero e delle vasche di carico a cielo libero e a quota di campagna, è stabilita una fascia di protezione non inferiore a m. 10,00 dall'asse del canale o dal perimetro delle vasche, nella quale, oltre all'inedificabilità, deve essere garantita la possibilità di manutenzione dell'opera stessa; e devono essere assicurati adeguati livelli di sicurezza per le persone, anche prevedendo la realizzazione di manufatti quali recinzioni e simili. In ogni caso i progetti di ammissibili interventi previsti in tale fascia devono essere accompagnati da una relazione che illustri le valutazioni effettuate e le misure adottate per il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.
6. Relativamente ai canali irrigui, ai rûs, alle "brantse", nelle parti di territorio esterne alle sottozone di tipo A, B, C ed F vengono stabilite fasce di rispetto non inferiori a m. 5,00 nelle sottozone di tipo C, qualora presenti, e m. 2,50 nelle sottozone di tipo E dall'asse del manufatto; oltre alle misure adottate per il rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, si deve tenere conto del loro valore storico culturale.
7. Le indicazioni della relazione di cui al comma 5, sono valutate in sede di istruttoria del progetto. L'esito positivo di tale istruttoria è condizione necessaria per la conclusione favorevole del procedimento abilitativo.

Art. 31 - Reti di trasporto e distribuzione dell'energia

1. Nel territorio comunale, salve le prescrizioni di divieto relative alle diverse sottozone di cui al Capo IV del Titolo II ed agli ambiti inedificabili di cui al Capo V del Titolo II, nonché alle limitazioni di cui ai paragrafi del precedente articolo, sono ammesse installazioni finalizzate alla produzione e distribuzione dei sistemi energetici a servizio degli insediamenti.

A – ENERGIA ELETTRICA

2. *Comma soppresso.*
3. Nel territorio comunale sono ammesse:
 - a) la realizzazione di linee di trasporto di energia elettrica a bassa tensione che avverrà prioritariamente con cavi interrati o inseriti in cunicoli ispezionabili: l'interramento o l'inserimento in cunicoli sarà obbligatorio nelle sottozone di tipo A e preferibilmente nelle aree di specifico interesse naturalistico e paesaggistico, nonché lungo i percorsi e nei punti panoramici eventualmente individuati nelle Tavole di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali.
 - b) nuove centraline di trasformazione dell'energia elettrica realizzabili prioritariamente in interrato o, in subordine, in posizione visivamente defilate²⁰³.
4. Nelle fasce di rispetto delle linee elettriche gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio sono sottoposti alle vigenti disposizioni in materia²⁰⁴.

²⁰² Piano di Tutela delle Acque – NTA art. 43, comma 3.

²⁰³ NAPTP, art. 22, comma 2, lettera d).

²⁰⁴ L. n. 36 del 22 febbraio 2001, DPCM 08 luglio 2003, Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

La vigente disciplina, che regola l'edificazione nelle fasce di rispetto degli elettrodotti, prevede le seguenti distanze per lato dall'asse della linea:

- con tensione oltre 15 e sino a 30 kW.....m. 6,00
- con tensione oltre 30 kW e sino a 130 kW.....m. 12,00
- con tensione oltre 130 kW e sino a 220 kW.....m. 15,00
- con tensione oltre 220 kWm. 25,00

Compete comunque a chi intende edificare su fondi attraversati o adiacenti ad elettrodotti, l'accertamento presso gli uffici competenti per la linea interessata e la richiesta delle prescrizioni cui attenersi: il Comune subordinerà il permesso di costruire ad una certificazione, da parte dell'Ente proprietario o gestore della linea elettrica, della rispondenza del progetto alle norme vigenti

5. *Comma soppresso.*

B – GAS E TELEFONIA FISSA

6. Nelle sottozone A i serbatoi privati per il gas devono essere interrati, mentre quelli per la fornitura energetica comunitaria, sia interrati che fuori terra, dovranno essere localizzati all'esterno della sottozona o ai margini dell'insediamento ed, in ogni caso, defilati rispetto alle visuali principali sull'abitato e con impatto visivo adeguatamente mitigato anche con opportune schermature arboree.
7. In tutte le sottozone abitative le condutture energetiche per il gas nonché quelle per la telefonia fissa non inseribili nelle strutture murarie, dovranno essere, ove possibile, installate su pareti retrostanti, rispetto a quelle prospicienti spazi pubblici o d'uso pubblico, o comunque su pareti defilate rispetto alle visuali da tali spazi; le cassette d'ispezione e distribuzione dovranno essere posizionate sulle pareti meno visibili e correttamente rifinite e tinteggiate in armonia con le facciate.

C – RICEZIONE TELEVISIVA E RADIOFONICA

8. I dispositivi attualmente in uso (antenne verticali e paraboliche) e quelli che potranno derivare dalla continua evoluzione tecnologica, dovranno essere previsti ed opportunamente localizzati negli interventi sia di recupero che di nuova edificazione .
Per i fabbricati esistenti, anche in assenza di interventi edilizi, il Comune inviterà i proprietari a procedere ad installazioni centralizzate se l'edificio si presenta con proprietà multiple.
In ogni caso, la posizione delle antenne in genere e di quelle paraboliche in particolare dovrà comunque essere scelta nel massimo rispetto possibile delle visuali dagli spazi circostanti riducendo al minimo gli impatti paesaggistici.

D – UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

9. L'installazione di impianti per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed i criteri di risparmio energetico degli edifici saranno conformi alle norme legislative vigenti.
10. In materia di fonti rinnovabili si farà riferimento alle linee guida, per l'autorizzazione dei relativi impianti, di cui alle disposizioni ministeriali²⁰⁵ nonché alle disposizioni regionali in materia.

D1 – Impianti a pannelli solari e fotovoltaici

del 29 maggio 2008, DPR 21 agosto 1968, n° 1062 (regolamento di esecuzione della L. 13 dicembre 1964, n° 1341).

²⁰⁵ DM 10 settembre 2010.

11. Per gli impianti a pannelli solari o a pannelli fotovoltaici realizzati su edifici o altrimenti installati purché di potenza non superiore a 5 kW:
- il posizionamento degli impianti sarà:
 - . a terra a ridosso di eventuali manufatti, terrazzamenti, ecc. ed opportunamente mascherati alla vista dalle vie pubbliche;
 - . in copertura, purché le apparecchiature e gli impianti tecnologici, risultino:
 - . nel caso di coperture a falde inclinate, inseriti nella struttura del tetto, senza rilevanti parti emergenti dal profilo esterno del manto di copertura;
 - . nel caso di coperture piane, di tipo “integrato” con la struttura edilizia;
 - . in facciata, purché di tipo “integrato” con la struttura edilizia.
- L'integrazione tra impianto e manufatto o struttura edilizia, si intende soddisfatta qualora il suddetto impianto non costituisca elemento estraneo e superfettativo, bensì inserito nel manufatto o nella struttura edilizia per l'ottenimento di una composizione architettonica unitaria ed omogenea.
- per gli interventi interessanti edifici classificati dal PRG come “monumento” o “documento”, l'installazione è subordinata alla compatibilità degli stessi con la tutela del bene su cui si intende collocarli: la valutazione spetta alla struttura regionale competente in materia di beni architettonici, alla quale si dovrà richiedere preliminarmente autorizzazione ai fini della loro posa in opera;
 - gli interventi che interessino edifici classificati come di “di pregio storico-culturale-architettonico-ambientale”, non dovranno pregiudicare l'integrità delle strutture originarie né la “leggibilità” delle loro caratteristiche storico-architettoniche: dovrà essere richiesto il parere di competenza.
12. Per gli impianti fotovoltaici non realizzati su edifici, si farà riferimento alle norme stabilite dall'Amministrazione Regionale²⁰⁶ e, per quanto non disciplinato da esse, alle disposizioni ministeriali²⁰⁷.

D2 – Impianti eolici

13. *Comma soppresso*

14. *Comma soppresso*

D3 – Serre solari

15. Le serre solari sono strutture finalizzate alla captazione dell'energia calorifica solare, al suo eventuale accumulo e trasmissione ai vani abitativi adiacenti per una integrazione del riscaldamento tradizionale.

Per essere classificate come serre solari devono corrispondere a determinati requisiti di esposizione (quadrante sud-est / sud-ovest) ed essere oggetto di specifico progetto che ne dimostri la relativa efficienza energetica.

In tal caso e solo in tal caso, verranno equiparate a volumi tecnici e:

- negli interventi di recupero non costituiranno aumento volumetrico e di superficie e non saranno computabili ai fini del rispetto dell'indice fondiario e del rapporto di copertura;
- negli interventi di nuova edificazione non saranno analogamente computabili ai fini sempre del rispetto dell'indice fondiario e del rapporto di copertura.

Di norma non sono ammesse serre solari nelle sottozone di tipo A.

E – RISPARMIO ENERGETICO

16. Nella nuova edificazione si consiglia l'applicazione di tutti gli accorgimenti possibili per il

²⁰⁶ Del.G.R. 5 gennaio 2011, n° 9, Allegato A.

²⁰⁷ DM 10 settembre 2010.

risparmio energetico: orientamento prevalente e compatibile degli edifici e delle falde di copertura, distribuzione interna dei locali, aderenza ove possibile con altri edifici adiacenti, tipo di alberature differenziate sui vari lati espositivi, isolamenti termici, ecc.

17. Al fine di favorire, mediante l'utilizzo di materiali certificati, l'efficienza energetica e l'isolamento acustico degli edifici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 della l.r. n. 26 del 01/08/2012
18. Le verande per il contenimento energetico, applicate su edifici esistenti o previste sulla nuova edificazione, per non essere valutate nel calcolo dell'insediabilità ammessa, devono essere di tipo mobile e corrispondere ai requisiti stabiliti dal RE.
Devono rispettare le limitazioni, con relative possibilità d'installazione, previste per le serre solari all'ultimo alinea del precedente paragrafo D3.
19. Le norme nazionali e regionali volte a favorire il risparmio energetico, contestualmente o meno all'uso di fonti rinnovabili di energia, prevarranno in ogni caso sullo strumento urbanistico.

Art. 32- Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature

1. Nelle tavole prescrittive *P2 – Carte degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica*, sono indicate le reti fognarie e gli impianti principali esistenti ed i relativi impianti di depurazione in funzione. I progetti di rifacimento, potenziamento, nuova realizzazione di tali reti e impianti devono tenere conto degli indirizzi del PTP²⁰⁸ nonché delle leggi e dei piani di settore²⁰⁹.
2. Le fasce da rispettare nella nuova edificazione dalle infrastrutture di cui al comma 1 sono definite, ai sensi della normativa applicabile²¹⁰, come segue:
 - a) impianti di depurazione di eventuale realizzazione: 100,00 m.
 - b) fosse di depurazione tipo Imhoff di tipo comunitario a servizio di frazioni: 30,00 m.
 Negli interventi di recupero possono essere mantenute le distanze esistenti.
3. Lo smaltimento dei liquami sul suolo o nel sottosuolo provenienti da qualsiasi uso e attività avviene secondo le indicazioni della normativa applicabile per la tutela delle acque dall'inquinamento^{211 212}.

²⁰⁸ NAPTP, Art. 22, Comma 4

la riorganizzazione funzionale ed il completamento delle reti per la raccolta e l'adduzione a impianti di depurazione, delle acque nere;
la riorganizzazione ed il completamento delle reti per la raccolta, e l'adduzione nei corsi d'acqua naturali o nei canali irrigui, delle acque meteoriche cadenti sulle aree impermeabilizzate, nonché delle acque di drenaggio e dei fontanili;
la razionalizzazione e l'esecuzione degli impianti comunali e sovracomunali per la depurazione delle acque nere e il trattamento dei relativi fanghi, nel rispetto delle specifiche limitazioni disposte per la difesa del suolo e delle risorse primarie;
il controllo dell'efficacia intrinseca degli impianti di depurazione;
l'immissione dei reflui industriali nella rete fognaria delle acque nere civili previa depurazione e verifica dell'accettabilità ai sensi di legge;
la distribuzione degli impianti di depurazione in modo da tenere in conto le variazioni di carico in funzione di presenze turistiche saltuarie.

²⁰⁹ l.r. 8 settembre 1999, n. 27

²¹⁰ Del.C.R. 24 marzo 1999 n. 518/XI, Allegato A, Capitolo III Paragrafo B): in relazione alla geografia dei luoghi, il PRG stabilisce la dimensione e la qualità delle fasce di rispetto. Il Comune indica per ogni infrastruttura le misura della relativa fascia di rispetto

²¹¹ Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977, allegato 5 - Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della l. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

²¹² D. Leg.vo 11 maggio 1999 . n.152 e smi

Art. 32^{bis} - Distanze minime delle stalle e delle relative concimaie

1. Ad una distanza inferiore a 50 m. dalle stalle e dalle concimaie presenti in sottozone di tipo E, non è consentita la realizzazione di nuove edificazioni a scopo abitativo, salvo quelle finalizzate ad ospitare il conduttore dell'azienda zootecnica, nonché i suoi coadiuvanti e dipendenti.
2. Distanze inferiori possono essere ammesse per:
 - a) la realizzazione di strutture agrituristiche connesse all'azienda zootecnica: in tal caso valgono le distanze stabilite dalle apposite disposizioni igienico-sanitarie regionali²¹³;
 - b) la realizzazione di altre strutture turistico-ricettive a servizio della azienda zootecnica, con un minimo di 25 m.;
 - c) la realizzazione di nuove edificazioni su terreni considerati edificabili dal PRG previgente alla presente Variante sostanziale al PRG, con un minimo di 25 m. In tale caso, se sui terreni compresi nelle sottozone A, B, C ne deriva un vincolo di distanza e se la competente edificabilità non può essere realizzata nella eventuale parte del lotto non interessata dal vincolo, essa può essere trasferita:
 - in lotti contigui;
 - in lotti non contigui previa formazione in tal caso di idoneo PUD, con i criteri di cui ai comma 5 del precedente art. 21.
 In tali possibili trasferimenti si rispetteranno comunque i rapporti di copertura, le altezze massime dell'edificio e le norme sulle distanze.
3. Interventi non consentiti:
 - a) l'ampliamento di sottozone edificabili ad una distanza inferiore a 50 m. da stalle e concimaie esistenti in sottozone E;
 - b) l'insediamento di nuove stalle o concimaie ad una distanza inferiore a 50 m. sia dalle abitazioni esistenti sia dal confine delle sottozone A, B, C e di quelle di tipo F con strutture pubbliche esistenti o previste dal PRG.
4. Distanze da osservare per altri interventi, salvo quanto previsto al successivo comma 5:
 - a) ad una distanza inferiore a 25 m. da stalle e concimaie non è consentito l'ampliamento di strutture abitative esistenti, allorché l'ampliamento determini una riduzione della distanza già in essere;
 - b) non è consentito il cambio di destinazione d'uso, a favore di destinazioni che implicino la presenza duratura di persone per edifici posti ad una distanza inferiore a 25 m. da stalle e concimaie esistenti: tale distanza non si applica nel caso di strutture zootecniche in contrasto con le destinazioni di sottozona (A, B, C e F) poiché trattasi di strutture destinate nel breve o medio periodo, alla chiusura o alla delocalizzazione. Qualora tali strutture siano rimaste inutilizzate per un periodo continuativo di anni cinque, le stesse non potranno più essere riutilizzate per il ricovero del bestiame se poste a distanza inferiore a 10 m. dagli insediamenti esistenti nonché da quelli realizzabili in base alle destinazioni d'uso prevalenti nella sottozona.
 - c) il potenziamento di stalle o concimaie esistenti poste a distanza inferiore a 50 m. dalle abitazioni o dai confini delle sottozone A, B, C e di quelle di tipo F destinate all'edificazione di servizi pubblici, può avvenire se non ne consegue una riduzione della distanza esistente.
Sono comunque sempre ammessi gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni sanitarie e di sicurezza di esistenti stalle e concimaie.
5. Nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma 4 e tenuto conto delle condizioni locali, il Comune, di concerto con il veterinario ufficiale e con il medico di sanità pubblica, può, su richiesta motivata del proponente, concedere distanze inferiori prevedendo

²¹³ Del.G.R. 28 settembre 2007, art. 3.

adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie necessarie.

6. Incompatibilità eventuali di dette strutture agricole ed usi abitativi dovranno essere risolte con attivazione del Comune finalizzata a coordinare esigenze contrastanti.

Art. 33- Viabilità

A - VIABILITÀ PUBBLICA

1. Nelle tavole prescrittive *P2 – Carte degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica*, è indicata la rete stradale pubblica che è composta da²¹⁴:
 - a) A - autostrade;
 - b) C - strade extraurbane secondarie (statali e regionali);
 - c) E - strade urbane di quartiere (regionali, comunali);
 - d) F - strade locali (regionali, comunali, vicinali).
 - e) Fbis – itinerari ciclopeditoni (locali, urbani, extraurbani, vicinali)²¹⁵.
2. La tabella indica le strade comunali e regionali che possono essere oggetto di modificazioni. La colonna 4, unitamente alla cartografia di piano, indica le previsioni progettuali.

Ente proprietario	Nome (1)	Localizzazione (2)	Classificazione ai sensi del Codice della Strada (3)	Previsione di piano (4)
Comune	SC n° 8	Croix des Prés	Strada locale	Allargamento strada esistente
Comune	SC in previsione	Derby	Strada locale	Nuova previsione viabile
Comune	SC in previsione	Echarlod Sup.	Strada locale	Nuova previsione viabile
Comune	SC 22	Villaret	Strada locale	Allargamento strada esistente

Strade regionali

3. Appartengono alla categoria delle strade regionali quelle correnti nel territorio della Valle d'Aosta riconosciute di particolare importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della Regione, purché facciano capo a strade statali, a ferrovie, nonché le strade che collegano centri di importanza turistica.²¹⁶

Strade comunali

4. Le nuove strade comunali, o gli adeguamenti di tronchi stradali esistenti, devono essere progettati e costruiti secondo quanto disposto dalle norme applicabili²¹⁷, fatte salve le deroghe ammesse²¹⁸. Deve inoltre essere previsto un sistema efficace di raccolta e

²¹⁴ D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, *Nuovo codice della strada*

²¹⁵ L. 1° agosto 2003, n° 214, art. 1, comma 1.

²¹⁶ L.r. 10 ottobre 1950, n°1. L'art. 1 stabilisce che "agli effetti della classificazione e della manutenzione delle strade correnti in Valle d'Aosta, alla categoria e denominazione strade provinciali sono sostituite, come corrispondenti, la categoria e la denominazione strade Regionali".

²¹⁷ Decreto 5 novembre 2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" come modificato dal D.lgs. del 22 aprile 2004.

²¹⁸ D.Leg.vo. 30 aprile 1992, n° 285, art. 13, comma 2.

smaltimento delle acque superficiali e drenate.

5. Con riferimento alle strade comunali o vicinali carrabili ed alle strade pedonali e ad eventuali percorsi ciclabili pubblici, al fine della salvaguardia dei percorsi medesimi, dovranno essere utilizzati, nelle operazioni di manutenzione, materiali lapidei per le pavimentazioni e muri di sostegno in pietra attinenti per tipologia e sistemi costruttivi a quelli presenti nell'area di intervento.
6. Larghezza delle strade pubbliche.
 - a) La larghezza delle carreggiate delle strade statali e regionali è stabilita dagli enti competenti.
 - b) Per le altre strade pubbliche non statali o regionali si applicano le norme di PTP²¹⁹ che limitano le sezioni trasversali della carreggiata rapportandola al volume del traffico atteso e comunque di larghezza non superiore a m 5,75 nei tronchi extraurbani e a m 3,00 per utenze speciali (strade interpoderali, antincendio, forestali, a servizio di attività estrattive) con le relative norme per eventuali piazzole e per contestuali usi aggiuntivi (utilizzo anche come piste per lo sci nordico). Nelle sottozone A le strade che determinano l'accessibilità, di cui al precedente art. 6 comma 4, sono quelle con sezione non inferiore a m 3,60 e con pavimentazione permanente.
 - c) Il PTP²²⁰ indica le modalità esecutive delle strade per un corretto inserimento ambientale e per la salvaguardia delle preesistenze nonché per gli usi pedonali e ciclabili.

B - STRADE PRIVATE

7. Si definiscono strade private di accesso le strade che collegano una strada pubblica a uno o più lotti edificati o edificabili.
Come per le strade pubbliche, anche per le strade private opera la disciplina delle NAPTP²²¹
8. Quando uno o più proprietari, nell'ambito di un intervento edilizio, intendono aprire una strada privata con servitù al pubblico transito, devono ottenere parere favorevole da parte del Consiglio Comunale.
Ottenuto il parere favorevole da parte dell'Amministrazione Comunale, la realizzazione sarà ammissibile qualora gli interessati abbiano stipulato regolare atto pubblico con l'intervento del Comune, col quale essi si assumeranno l'onere delle spese relative alla sistemazione e costruzione della strada stessa, allo smaltimento delle acque piovane, alla pavimentazione del sedime stradale e dei marciapiedi, alla illuminazione, ecc., e a tutte quelle opere necessarie per la utilizzazione della strada a scopo pubblico.
Nella convenzione debbono essere precisate, fra l'altro, le garanzie che i proprietari danno al Comune per il soddisfacimento degli obblighi da essi assunti.
Il Comune, previa richiesta scritta degli interessati, può a propria discrezione, assumere l'esecuzione delle opere di sistemazione nonché la manutenzione, illuminazione e nettezza delle strade ed aree private, gravate o meno da uso pubblico, purché gli interessati medesimi stipulino un atto pubblico, dal quale risulti, sia il trasferimento in proprietà al Comune del sedime da sistemarsi e da mantenersi, secondo il progetto approvato e le modalità convenute, sia la somma relativa da corrispondere per le opere che verranno eseguite dal Comune stesso.

²¹⁹ NAPTP: art. 21, comma 1, lettera b)

²²⁰ NAPTP art 21, comma 1, lettera c), comma 3 e 4.

²²¹ NAPTP: art. 21, commi 1 e 2.

9. Le strade private di accesso a strutture con destinazioni residenziali, commerciali, produttive o di servizio devono possedere i requisiti seguenti, stabiliti in sede di permesso di costruire su proposta progettuale motivata, in relazione al volume e qualità del traffico atteso e alla sicurezza per la circolazione:

- a) carreggiata veicolare con corsie adeguate al volume del traffico e alle esigenze di sicurezza e scorrevolezza e sezione della carreggiata²²² non inferiore a m. 3,00; la sezione della carreggiata non sarà inferiore a m. 4,50 quando la strada è destinata a servire più unità edilizie o comunque più di sei unità abitative²²³, oppure destinata a servire impianti commerciali o pubblici; qualora le strade comunali, da cui si dipartono le strade private d'accesso agli insediamenti, presentino sezioni inferiori alle suddette, le larghezze di dette strade private potranno essere eseguite con sezioni logicamente proporzionate;
- b) andamento plano-altimetrico adagiato al suolo con pendenze adeguate al volume del traffico (max 12% salvo casi particolari valutati dal Consiglio Comunale);
- c) raccordi orizzontali e verticali idonei a garantire la visibilità durante l'innesto sulla strada pubblica (per una fascia di m. 5,00 prima dell'innesto la pendenza non potrà essere superiore al 5%);
- d) sistema di raccolta delle acque da realizzare mediante cunette, canali grigliati carrabili, pozzetti con chiusini a caditoia e sistema di allontanamento e scarico nei punti indicati dal Comune;
- e) eventuale illuminazione per motivi di sicurezza;
- f) segnaletica stradale conformemente a quanto richiesto dal Codice della strada;
- g) immissione in una strada pubblica;
- h) dove necessario potranno essere previsti eventuali marciapiedi strutturati e dimensionati ai sensi della normativa sulle barriere architettoniche;
- i) pavimentazione adeguate all'uso e alla tipologia della strada;
- j) ringhiere, cunette, attraversamenti, incroci di dimensioni e qualità atte a soddisfare le normative e le esigenze di funzionalità.
- l) per le strade a fondo cieco, piazzuola terminale in cui possa iscriversi un cerchio di m. 12 di diametro;
- m) per lunghezza della strada superiori a 100 m., spazi intermedi di sosta per autoveicoli a distanza tra loro non superiore a 100 m.;
- n) per accesso ad impianti produttivi larghezza della carreggiata non inferiore a m. 5,00 e adeguati stazionamenti esterni

Tutti gli elementi suddetti dovranno essere precisati negli elaborati progettuali dei richiedenti e sottoposti al parere comunale.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, previo parere del C.C., fornire o richiedere ai proprietari che intendono edificare, il progetto della strada che potrebbe interessare altre aree della sottozona.

Quando le strade realizzate da privati vengano gravate da servitù di passaggio a favore di altri insediamenti esistenti o previsti, il relativo costo verrà dedotto dagli oneri di urbanizzazione secondo le percentuali previste dalle norme regionali: il Comune può in tal caso richiedere la cessione a suo favore.

10. Si definiscono strade private funzionali alle attività agro-silvo-pastorali quelle che hanno origine da strada pubblica o da altra strada privata e danno accesso a uno o più fondi agricoli.

Possono essere di tipo veicolare o di tipo pedonale.

11. Le strade private o consortili di montagna dovranno essere provviste di barriera mobile per limitare l'accesso veicolare ai soli mezzi di servizio..

²²² come definita dal Codice della strada.

²²³ Definizioni previste nel RE.

C - DISTANZE DALLE STRADE

12. Le distanze dalle strade da osservare negli interventi sono trattate al precedente art. 18.
13. *Comma soppresso.*

E - STRADE REGIONALI

14. Le eventuali varianti per ammodernamento o allargamento delle strade classificate come regionali, con particolare riferimento alla concretizzazione dei tracciati esecutivi sul terreno ed alla loro caratteristiche geometriche, sono di esclusiva competenza dell'Assessorato regionale alle opere pubbliche, difesa del suolo ed edilizia residenziale.
15. Le aree di sosta ed i parcheggi in fregio alle strade regionali nonché gli accessi diretti da esse, devono essere autorizzati, prima della loro realizzazione, dai competenti organismi dell'Amministrazione regionale²²⁴ (Assessorato regionale alle opere pubbliche, difesa del suolo ed edilizia residenziale).

F - AREE A PARCHEGGIO

16. Le nuove aree a parcheggio, richieste per i servizi di rilevanza regionale e locale, sono realizzabili, ovunque possibile, con contestuali alberature per una idonea copertura vegetale²²⁵.
Le aree a parcheggio esistenti, e destinate ai suddetti servizi pubblici regionali e locali, verranno, ove possibile, integrate da analoga copertura vegetale.

Art. 34- Oleodotto, gasdotto, acquedotto

1. Nelle tavole prescrittive *P2 – Carte degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica*, sono indicate le condotte principali dell'acquedotto e, qualora esistenti o previste, le condotte dell'oleodotto e gasdotto.
2. Gli interventi di qualsiasi natura interferenti con le condotte di cui al comma 1 ed eventuali modifiche al loro tracciato sono autorizzati dal soggetto proprietario e segnalati al soggetto gestore. Gli interventi di scavo in adiacenza alle condotte dovranno essere preventivamente segnalati al soggetto gestore.
3. La dismissione di condotte o di infrastrutture o di parti di esse, comporta la riqualificazione ambientale del territorio interessato a carico dell'ente proprietario o gestore.
4. La fascia di protezione della condotta principale dell'acquedotto è fissata in m. 2,50 per lato misurati dall'asse della condotta stessa. All'interno di tale fascia è fatto divieto senza preventiva autorizzazione di eseguire interventi edificatori, di effettuare piantagioni e spandere materiali che possano risultare fonti di inquinamento.²²⁶
5. Le distanze da eventuali condotte di oleodotti e gasdotti sono stabilite dalle rispettive società che gestiscono il relativo servizio.

²²⁴ . l.r. 20 novembre 2006, n° 26;
 . Del.G.R. 11.05.2007, n° 1243;
 . D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285.

²²⁵ NAPTP: art. 23, comma 11.

²²⁶ Decreto Ministero della Sanità 26/3/1991, allegato II

Art. 35- Smaltimento dei rifiuti

1. Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali²²⁷ è attuato secondo le modalità previste dal piano regionale di smaltimento dei rifiuti²²⁸, dal piano SUB-ATO per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
2. Le aree necessarie ad individuare i centri di raccolta comunale, qualora presenti o previste, sono individuate nelle tavole prescrittive *P2 – Carte degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica*.
3. Le aree di cui al comma 2 devono presentare fasce di rispetto ai sensi di legge²²⁹ caratterizzate dall'impianto di essenze arboree o di altre misure di mitigazione paesaggistico-ambientale da precisare in sede di progetto di ciascuna area: le fasce di rispetto saranno conformi a quanto stabilito dall'Autorità sanitaria e comunque non inferiori a 30 m., misurati dalla recinzione.
4. Sulla base delle vigenti disposizioni²³⁰ verranno altresì gestiti:
 - i materiali inerti non pericolosi provenienti da scavi;
 - i materiali residui di demolizione e costruzione edilizia da avviare a riutilizzo;
 - i rifiuti inerti²³¹;
 - le miscele bituminose non contenenti catrame di carbone, derivanti da demolizione e costruzione, prodotte all'interno dei cantieri edili e stradali.

Art. 36- Industria e artigianato

1. Le discipline urbanistico-edilizie relative all'artigianato e all'industria sono dettate ai successivi articoli 46 (sottozone Bb) e 47 (sottozone Cb).
2. Per usi ed attività produttive artigianali industriali non collocabili in contesti abitativi in quanto incompatibili ambientalmente si intendono quelli che producono:
 - a) impatto paesaggistico rilevante;
 - b) inquinamento acustico, dell'aria ed in generale ambientale;
 - c) livelli di sicurezza modesti.
3. Il Comune, se rileva sul proprio territorio attività industriali inquadrabili nella tipologia delle industrie a rischio di incidenti rilevanti ai sensi del DM 8 maggio 2001, dovrà richiedere l'osservanza a quanto previsto dalla normativa nazionale²³²

²²⁷ NAPTP: art. 22, commi 5, 6 e 7.

²²⁸ D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 e l.r. 3 dicembre 2007, n° 31.

²²⁹ . l.r. 6 aprile 1998, n° 11: art. 43, comma 3, lettera b);
 . DM 9 maggio 2001.

²³⁰ . Del.C.R. 15 aprile 2003, n° 3188/XI (Piano Regionale di gestione dei rifiuti);
 . l.r. 3 dicembre 2007, n° 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti).

²³¹ D.Lgs 13 gennaio 2003, n° 36: art. 2, comma 1, lettera a).

²³² . DM 9 maggio 2001 di attuazione dell'art. 14 del D.Leg.vo 334/99, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 giugno 2001, n. 138, Allegato, punto 3.1;
 . *Punto 3.1 dell'Allegato al* D.M. 9 maggio 2001 di attuazione dell'art. 14 del D. Leg.vo 334/99, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 giugno 2001, n. 138, S.O.;
 . D.M. 9 maggio 2001 di attuazione dell'art. 14 del D. Leg.vo 334/99, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 giugno 2001, n. 138, S.O. e relativi allegati.

Art. 37- Siti e impianti di radio-telecomunicazione

1. La disciplina urbanistico edilizia relativa alla localizzazione, costruzione e modificazione dei siti attrezzati per gli impianti di radio-telecomunicazioni è disposta dal piano previsto dalla legge²³³.
2. Le stazioni radioelettriche di radio telecomunicazione previste negli appositi progetti di rete²³⁴, le postazioni e le altre strutture sono autorizzabili con le procedure previste dalla specifica legge di settore²³⁵ nelle apposite sottozone previste dal PRG o nelle altre sottozone ove ammesso nelle norme relative alle sottozone.
3. Per i casi di motivata necessità le stazioni radioelettriche²³⁶ e le altre strutture²³⁷ di radio-telecomunicazioni o parti di essi possono fruire delle procedure di deroga di cui alla vigente legislazione²³⁸, mantenendo tuttavia la destinazione complessiva di Zona.
4. Nelle more di approvazione del completamento del piano di interesse generale dei siti di radio telecomunicazione, è ammesso quanto segue:
 - a) Installazione di nuove stazioni radioelettriche, previo parere favorevole dell'A.R.P.A. in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente, nonché postazioni e altre strutture, qualora:
 1. necessarie a rispondere a specifiche esigenze di localizzazione territoriale o per i casi di motivata necessità;
 2. tecnicamente non localizzabili all'interno dei siti attrezzati individuati dai piani previsti ai sensi di legge²³⁹;
 3. tecnicamente non localizzabili su postazioni esistenti.
 4. funzionali ad attività coerenti con le destinazioni d'uso ammesse dal PRG quali: impianti di risalita, uffici, imprese, ecc.;
 5. funzionalmente collegati ad esigenze specifiche di copertura locale;
 6. collegate a specifiche esigenze di localizzazione territoriale nel caso di impianti di reti di telecontrollo e comando. In questi casi le stazioni radioelettriche e le altre strutture dovranno essere realizzate prioritariamente su strutture ed edifici pubblici esistenti.
 - b) Per le stazioni radioelettriche eventualmente esistenti e le postazioni esistenti risultanti dai progetti di rete approvati agli operatori, sono ammessi i seguenti interventi:
 1. la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'installazione di stazioni radioelettriche per il potenziamento della postazione esistente, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente
 2. la manutenzione ordinaria e straordinaria, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, gli interventi di demolizione e potenziamento delle altre strutture che compongono la postazione esistente.
 - c) In ogni caso le strutture suddette, comprese quelle di copertura per la telefonia mobile,

²³³ l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m., art. 32, comma 4 e l.r. 8 marzo 2013, n° 6, art. 6bis.

²³⁴ l.r. 4 novembre 2005, n° 25 – Modificazioni alla l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e abrogazione della l.r. 21 agosto 2000, n° 31.

²³⁵ l.r. 4 novembre 2005, n° 25.

²³⁶ l.r. 4 novembre 2005, n° 25, art. 2, comma 1, lettera b).

²³⁷ l.r. 4 novembre 2005, n° 25, art. 2, comma 1, lettera h).

²³⁸ l.r. 6 aprile 1998, n° 11: art. 88.

²³⁹ l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m., art. 32, comma 4.

devono essere collocate non solo all'esterno delle sottozone A ma anche defilate rispetto ad esse, evitando ogni disturbo visivo che esse possano comportare.

Inoltre devono essere escluse dalle sottozone Ee ed Ef, nonché dalle aree F1 ed F2 eventualmente esterne alle sottozone A per evitare compromissioni con esse e con elementi da tutelare.

A carico dei gestori delle suddette strutture eventualmente presenti in detti contesti da tutelare, sarà prevista la delocalizzazione in aree idonee.

5. Gli interventi ammessi sulle postazioni non potranno, in ogni caso, comportare una trasformazione edilizio-urbanistica tale da configurare la creazione di un sito attrezzato come definito dalle disposizioni vigenti²⁴⁰
6. Nelle more di approvazione del completamento del piano di interesse generale dei siti di radio telecomunicazione su tutto il territorio comunale, la tipologia costruttiva delle postazioni e delle altre strutture è la seguente:
 - a) Gli elementi strutturali metallici dovranno essere opachi e non riflettenti;
 - b) Le postazioni e le altre strutture dovranno essere inserite nel paesaggio circostante, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali del contesto.

Art. 38- Cimitero comunale

1. Nelle Tav. tavole prescrittive *P2 – Carte degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica*, è indicato il perimetro dell'impianto cimiteriale; si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in materia²⁴¹ ²⁴² fatte salve le limitazioni imposte dalla vigente legislazione in materia di risorse idriche²⁴³.
2. Nelle tavole prescrittive *P1 – Carte di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*, sono individuati ai sensi della vigente legislazione regionale²⁴⁴, i seguenti cimiteri o parti di essi che presentano interesse storico-culturale:

227. Cimitero di La Salle

A tale infrastruttura si applicano le vigenti disposizioni regionali²⁴⁵
3. La fascia di rispetto cimiteriale è di 50 m.²⁴⁶ ed in essa gli interventi possibili sono quelli

²⁴⁰ Art. 2 LR 25/2005

²⁴¹ RD 24 luglio 1934, n° 1265. Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. Art. 338, più volte modificato e da ultimo dal collegato infrastrutture di cui alla l. 1° agosto 2002, n° 166, art. 28.

²⁴² DPR 10 settembre 1990, n° 285. Approvazione del regolamento di polizia mortuaria, da art. 54 a art. 73 e art. 78.

²⁴³ D.leg.vo 11 maggio 1999, n° 152, art. 21 e art. 94 del successivo DLgs 152/2006 e s.m.i.

²⁴⁴ . l.r. 27 maggio 1994 n° 18: deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio . Regolamento regionale 1° agosto 1994, n° 6, art. 5.

²⁴⁵ . l.r. 27 maggio 1994 n° 18: deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio . Regolamento regionale 1° agosto 1994, n° 6, art. 5.

²⁴⁶ Estratto da: DPR 10 settembre 1990, n° 285, art. 57, comma 1

"I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con RD 27 luglio 1934, n° 1265 e smi"

Estratto da art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con RD 27 luglio 1934, n° 1265 e smi:

"1. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 m. dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune oppure, in difetto di essi, comunque quale esistente di fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

4. Il Consiglio Comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli esistenti ad una distanza inferiore a 200 m. dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 m., quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

- a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
- b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, secondo la classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o impianti ferroviari."

ammessi dalla vigente legislazione cimiteriale indipendentemente dal tipo di classificazione delle sottozone cointeressate.

4. Nelle fasce di rispetto cimiteriale, oltre a quanto consentito dalla vigente legislazione nazionale²⁴⁷, sono consentiti i seguenti interventi:
 - recinzioni alla distanza di legge dal bordo della carreggiata e purché non siano d'ostacolo alla visibilità dei percorsi stradali, delle diramazioni viarie, delle curve, delle aree di sosta e di quant'altro attinente alla viabilità;
 - pensiline d'ingresso ad edifici e in corrispondenza dell'accesso attraverso la recinzione;
 - accessi ai fondi, passi carrabili;
 - percorsi pedonali ciclabili;
 - sistemazione a verde e messa a dimora di alberature purché anch'esse non di ostacolo alla visibilità dei percorsi stradali;
 - manufatti comunali per raccolta rifiuti, per attese protette nei punti di fermata dei mezzi pubblici di trasporto ed altre necessità pubbliche.
5. Nel cimitero monumentale di La Salle sono ammesse le ordinarie attività di tumulazione e manutenzione, mentre per le attività di nuova costruzione, di modifica dei manufatti immobili esistenti aventi più di settanta anni e la rimozione di manufatti tombali aventi più di cinquanta anni, è necessaria l'autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di beni storico artistici e architettonici.

Art. 39- Aree sciabili, piste di sci alpino e nordico e altre attrezzature ricreative-sportive

1. Le aree sciabili, le piste di sci nordico e le altre attrezzature ricreative-sportive in ambiente naturale, sono indicate nelle tavole prescrittive *P2 – Carte degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica*.
Nelle stesse carte sono evidenziate in modo differenziato le piste esistenti con le relative proposte di adeguamento e sviluppo, e quelle in progetto.
Nell'ambito del territorio comunale non sono in esercizio né previste piste e impianti di sci alpino²⁴⁸.
2. Le aree riservate alla pratica dello sci nordico sono destinate ad uso pubblico²⁴⁹.
3. Gli interventi diretti alla riqualificazione delle eventuali piste di sci nordico esistenti, devono comportare la riduzione delle alterazioni alla modellazione del suolo, alla copertura vegetale e al reticolo idrografico²⁵⁰:
4. E' ammessa la realizzazione di nuove piste di sci nordico o il potenziamento di quelle esistenti mediante interventi che non comportino modellamenti del terreno tali da non

La riduzione del vincolo cimiteriale è sancita dalla Del.C.C. n° 38/1991

²⁴⁷ Estratto da art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con RD 27 luglio 1934, n° 1265 e smi:

"5. Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti oppure la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

7. per gli edifici esistenti, interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10% e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 31 della legge 05.08.1978, n° 457 (manutenzione ordinaria – manutenzione straordinaria – restauro e risanamento conservativo – ristrutturazione edilizia)"

²⁴⁸ NAPTP: art. 29, comma 8

²⁴⁹ l.r. 17 marzo 1992, n. 9: art. 1

²⁵⁰ NAPTP: art. 29, comma 12

consentire il completo ripristino del manto vegetale o che prevedano edifici per servizi di volume superiore a 500 m³²⁵¹ ove espressamente ammesse nelle tabelle delle relative sottozone.

5. Interventi eccedenti quelli indicati nel seguente comma 6 del presente articolo, sono ammessi ai sensi delle NAPTP²⁵² nelle stazioni turistiche a specifica vocazione per lo sci nordico, in armonia con il relativo programma di sviluppo turistico o per rispondere ai requisiti di omologazione FISJ per le attività agonistiche
6. Nelle aree sciabili è consentita la realizzazione di impianti, infrastrutture e servizi a esse funzionali, quali, cabine elettriche, stazioni di pompaggio, vasche di carico per impianti di innevamento programmato, ricoveri per mezzi battipista o di soccorso in quanto motivatamente necessari nei limiti stabiliti e aggiornabili da parte del Comune.
7. E' vietata l'esecuzione di opere, ivi comprese quelle di rimodellazione del terreno, che possano impedire o rendere difficoltoso o pericoloso l'uso delle piste di sci nordico, a meno di m 10,00 dal loro bordo.
8. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7, è sentito il parere del direttore della pista²⁵³.
9. Previo il rispetto di eventuali altre indicazioni contenute nelle presenti NTA e nelle tabelle di sottozona e fatte salve diverse specifiche regolamentazioni di settore sono ammesse le seguenti altre attività ricreative e sportive in ambiente naturale²⁵⁴ e le relative attrezzature e servizi:
 - il rafting, la canoa e le altre attività connesse alla fascia fluviale (Dora Baltea);
 - l'equitazione ed il mountain-bike (sentieristica comunale);
 - il parapendio (sottozona Eh1);
 - il golf (sottozona Eh2, Eh3).

²⁵¹ NAPTP: art. 29, comma 12

²⁵² NAPTP: art. 29, comma 12

²⁵³ l.r. 17 marzo 1992, n. 9. Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci: art. 9

²⁵⁴ NAPTP: art. 29, comma 13:

- a) le attrezzature ed i servizi per il rafting, la canoa e le altre attività connesse alla fascia fluviale devono essere previsti nel PRG o in appositi piani riguardanti l'utilizzo complessivo della fascia fluviale stessa;
- b) le attrezzature ed i servizi per l'equitazione e mountain-bike devono essere previsti nel PRG contenendo al minimo le interferenze con i percorsi dell'escursionismo a piedi nei periodi di alta affluenza, e favorendo attrezzature proprie, su strade interpoderali o su altri tracciati di sufficiente sezione;
- c) la pratica del motocross e l'impiego della motoslitta sono vietati; eccezioni a tale regola potranno essere contemplate dal PRG solo in apposite piste permanenti, il cui studio di impatto ambientale sia esteso a tutto l'ambito potenzialmente influenzato dai livelli di attività previsti; la pratica dell'eliski rimane disciplinata dalla legge 4 marzo 1988, n° 15;
- d) per la navigazione aerea senza motore non è consentito l'atterraggio in centri abitati o sulle piste da sci, eccezion fatta per gli appositi siti attrezzati individuati dai programmi di sviluppo o dal PRG;
- e) per il free-climbing e l'arrampicata sportiva in zone particolarmente frequentate devono essere attrezzati punti di accesso con servizi e parcheggi dimensionati per un'utenza pari a circa un posto auto per ogni itinerario di arrampicata; tali attrezzature sono da ricavarsi principalmente presso gli abitati più vicini, quando disponibili a meno di trenta minuti di marcia o in apposite, piccole aree attrezzate ai margini della sede stradale e da questa schermate
- f) gli impianti per il salto con gli sci, il bob, e le altre discipline sportive invernali sono assimilati alle attrezzature per l'esercizio dello sport;
- g) gli impianti per lo svolgimento della disciplina sportiva del golf devono assicurare, nella massima misura possibile, la conservazione dei segni del sistema agricolo tradizionale e evitare effetti di inquinamento connessi alle tecniche di mantenimento del tappeto erboso; le strutture di servizio, ove non localizzabili negli abitati vicini, devono essere ubicati e dimensionati in modo da contenere l'impatto sul paesaggio;
- h) gli impianti per lo sci estivo devono essere previsti nel PRG, valutati sulla base di uno studio di impatto ambientale esteso a tutto l'ambito potenzialmente interessato dall'attività prevista e disciplinati da apposita regolamentazione regionale.

CAPO III - TUTELA E VALORIZZAZIONE NATURALISTICA

Art. 40- Siti e beni di specifico interesse naturalistico

1. I siti ed i beni di specifico interesse naturalistico²⁵⁵ sono rappresentati nelle tavole prescrittive *P3 – Tavole di tutela e valorizzazione naturalistica*; si applicano le disposizioni cogenti di cui alle NAPTP²⁵⁶.

Eventuali interventi che possano interessare i siti o le aree prossime ai beni di specifico interesse naturalistico dovranno essere preventivamente concordati con il servizio aree protette, al fine di ottenere parere favorevole o favorevole condizionato, preventivo e vincolante e finalizzato alla tutela della specie.

- Beni di specifico interesse naturalistico:

- . Sambuco di Le Pont (*Sambucus nigra* L.)
- . Larice di Pré de l'Or (*Larix decidua* Miller)
- . Castagno di Derby (*Castanea sativa* Mill.)
- . Massi erratici
- . *Sorbus mougeotii*
- . *Sorbus mougeotii*
- . *Sorbus mougeotii*
- . *Carlina acanthifolia*
- . *Carlina acanthifolia*
- . *Orchis pallens*
- . *Orchis pallens*
- . *Orchis pallens*
- . *Dactylorhiza maculata*
- . *Silene vallesia*
- . *Astragalus exscapus**
- . *Stipa eriocalyx* Borbas
- . *Telephium imperati*
- . *Lycopodium annotinum**
- . *Diphasiastrum alpinum**

*rara

- Beni di specifico interesse naturalistico:

- . stazione floristica di *Carlina achantifolia* soggetta ai dispositivi della l.r. 45/2009 "Legge Flora"

- Aree di pregio naturalistico (PN):

- . Zona umida di Tillac
- . Zona umida di Promoud
- . Ambienti glaciali: circhi glaciali, rock glaciers, cordoni morenici (Paramont-Tête de Paramont)
- . Ambienti glaciali: circhi glaciali, rock glaciers, cordoni morenici (Mont Mochet - Pas de Leseney)
- . Ambienti glaciali: circhi glaciali, rock glaciers, cordoni morenici (Mont Lusse)
- . Zona umida di Le Marais

- Strutture geologiche, siti di interesse mineralogico, petrografico, geomorfologico (GM):

- . Vallon de Planaval (Bonalex), piana d'alta quota con zona umida e meandri

- Siti di interesse faunistico posti a quota inferiore a m. 1.200 (FQ):

- . Le Marais: sito per la sosta dell'avifauna migratoria legata alle zone umide e agli ambienti ripariali

²⁵⁵ NAPTP, art. 38 commi 1, 2 e appendici 3 alla relazione.

²⁵⁶ NAPTP, art. 38, comma 4.

- . Equilivaz-Villaret: parete rocciosa
 - Riserve (RN):
 - . Le Marais
2. Sono parimenti oggetto di conservazione, ancorché non specificatamente individuati nella Tav. "*P3 – Tavole di tutela e valorizzazione naturalistica*",
 - altri eventuali siti e/o elementi d'interesse naturalistico (geologico, mineralogico, petrografico, floristico, vegetazionale, faunistico, ecc), rilevabili in sede di qualsiasi intervento;
 - i ghiacciai, i depositi morenici delle pulsazioni glaciali, le cascate permanenti e le grotte²⁵⁷.
 3. Il PRG demanda al grado di approfondimento tecnico e scientifico degli strumenti attuativi di cui al comma 1 dell'art. 7 delle NTA l'eventuale definizione di specifiche forme differenziate di tutela delle aree interessate dai beni naturalistici a fini scientifici, didattici, educativi e di pubblico godimento da concordarsi con i competenti servizi regionali²⁵⁸.
 4. Gli alberi classificati "monumentali" ai sensi della vigente legislazione in materia²⁵⁹, qualora presenti, sono oggetto di specifica tutela e gli interventi fito-manutentivi devono essere preventivamente concordati con i competenti uffici regionali; in ogni caso l'abbattimento degli alberi monumentali segue le procedure di legge.²⁶⁰.
 5. Nei siti indicati al comma 1 del presente articolo, è ammessa l'installazione di impianti connessi all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (solare: pannelli solari e fotovoltaici, eolico e idrico), nei limiti di cui alla vigente normativa regionale²⁶¹ ed a condizione che venga dimostrata la compatibilità dell'intervento in rapporto all'esigenza di tutela ambientale ed all'effettiva validità tecnico-funzionale dell'impianto alla luce di soluzioni alternative.

Art. 41- Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica

1. Nelle tavole prescrittive *P3 – Tavole di tutela e valorizzazione naturalistica*, sono rappresentati²⁶², i parchi, le riserve e le aree di valorizzazione naturalistica:
 - Riserva Naturale Le Marais²⁶³
2. Nell'area di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di settore²⁶⁴.

Art. 42- Siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale e zone di protezione speciale

1. Nelle tavole prescrittive *P3 – Tavole di tutela e valorizzazione naturalistica*, sono indicati i siti di importanza comunitaria (SIC), nazionale (SIN) e regionale (SIR) e le zone di protezione speciale (ZPS), che ricomprendono in tutto od in parte le aree di cui al

²⁵⁷ NAPTP, Art. 38, comma 3.

²⁵⁸ NAPTP art. 38, comma 5.

²⁵⁹ l.r. 21 agosto 1990, n° 50 e s.m..

²⁶⁰ l.r. 21 agosto 1990, n° 50 e s.m., art. 5.

²⁶¹ Del.G.R. 5 gennaio 2010, n° 9

²⁶² NAPTP, art. 39, comma 1.

²⁶³ Decreto del Presidente della Regione n° 153/1992 di "Istituzione della Riserva naturale in loc. Marais dei Comuni di Morgex e La Salle"

²⁶⁴ l.r. 30 luglio 1991, n. 30 "Norme per l'istituzione di aree naturali protette".

precedente art. 41:

- SIC IT 1203010 "Zona umida di Morgex"²⁶⁵

2. A tali siti e zone si applicano le disposizioni regionali in materia²⁶⁶, concernente i criteri per l'applicazione della Valutazione di Incidenza e i contenuti minimi per la Relazione di Incidenza.

²⁶⁵ Istituita con Del.G.R. 29 aprile 2001, n° 1460.

²⁶⁶ . l.l. 21 maggio 2008 (valutazione di incidenza) e Del.G.R. 18 aprile 2008, n° 1087 (misure di conservazione per le ZPS)
 . l.r. 21 maggio 2007, n°8
 . DGR 3061, del 16 dicembre 2011 "Approvazione del documento tecnico concernete le misure di conservazione per i Siti di Importanza Comunitaria della rete ecologica europea Natura 2000, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 8/2007 e del d.m. 17 ottobre 2007 e ai fini della designazione delle Zone Speciali di conservazione";
 . DGR 1087 del 18 aprile 2008 (Approvazione del documento tecnico concernente la classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 21 maggio 2007, n° 8 e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007;
 . DGR 970 dell'11 maggio 2012 "Approvazione della disciplina per l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 8/2007, concernete disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 e 74/409. Revoca della DGR 1815/2007;
 . Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 febbraio 2013.

CAPO IV -ZONIZZAZIONE, SERVIZI E VIABILITÀ

Art. 43- Suddivisione del territorio in sottozone

1. In base alla legislazione regionale²⁶⁷ le zone territoriali, rappresentate nelle tavole prescrittive *P4 – Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*, sono ripartite nelle sottozone di cui all'Allegato 0 – *Articolazione del territorio comunale in sottozone ed Elenco sottozone* – (art. 43).
2. Le presenti Norme sono completate
 - dall'Allegato 1– *Tabelle di sottozona con usi e attività, modalità di azione e di intervento, condizioni operative e parametri urbanistico-edilizi* - (artt. 44, 46÷57, 60);
 - dall'Allegato 2– *Servizi e attrezzature*.
3. Nelle tabelle di sottozona di cui all'Allegato 1:
 - gli usi e le attività corrispondono a quelli previsti nell'art. 10 delle presenti NTA;
 - gli interventi corrispondono a quelli elencati negli articoli 8 e 9 delle presenti NTA.
 - la superficie urbanistica SUR, è calcolata sui piani normali ammessi nella tabella e nella parte agibile di sottotetto²⁶⁸ con i criteri di cui al comma 2 del successivo art. 69;
 - l'altezza Hmax, è valutata dalla quota del pavimento del primo piano non completamente interrato, fino alla quota più elevata della copertura, con altezze dei vani interni non superiori a quelle minime di legge²⁶⁹
 - il n° dei piani è quello dei piani normali abitabili o agibili integrato da un possibile piano parziale di sottotetto.
4. In tutte le sottozone, ogni intervento previsto deve essere prioritariamente verificato ai sensi della cartografia degli ambiti inedificabili di cui al Titolo II, Capo V delle presenti NTA. Nelle parti di sottozona, eventualmente interferenti con tali ambiti inedificabili, gli usi e le attività nonché le modalità di azione e di intervento, sono attuabili nei limiti di cui alla relativa legislazione regionale²⁷⁰ e nel rispetto delle prescrizioni specifiche di cui alla cartografia degli ambiti inedificabili e relativa disciplina d'uso.

Art. 44- Sottozone di tipo “A”

1. Nelle tavole prescrittive *P4 – Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*, sono delimitate²⁷¹ le sottozone di tipo A, ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi.
2. Le sottozone, elencate nell'*Allegato 0*, sono a loro volta articolate in relazione al sistema ambientale d'appartenenza nonché alla loro tipologia, ed in particolare alle loro caratteristiche storiche e strutturali²⁷² in:
 - a) di tipo Ab – Bourgs;
 - b) di tipo Ac – Villes;
 - c) di tipo Ad – Villages
 - e) di tipo Ae - Hameau.

²⁶⁷ . l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m., art. 22, comma 1;
 . Del.G.R. 15 febbraio 1999, n° 421.

²⁶⁸ vd. RE.

²⁶⁹ Del.C.R. 24 marzo 1999, n° 517/XI.

²⁷⁰ l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m., artt. 33, 34, 35, 36, 37.

²⁷¹ . NAPTP, art. 36, commi 2, 3;
 . Del.G.R. 15 febbraio 1999, n° 421, All. A, cap. II, paragrafo A, comma 2.

²⁷² . NAPTP, art. 36, comma 10;
 . Del.G.R. 15 febbraio 1999, n° 421, All. A, cap II, paragrafo A, comma 3.

Il PRG del Comune di La Salle prevede sottozona di tipo Ac, Ad e Ae.

3. Le tabelle di cui all'Allegato 1 alle presenti NTA individuano, per ogni specifica sottozona, le destinazioni d'uso, le tipologie di intervento, gli indici edilizi ed i parametri urbanistici ammissibili definiti dalla legislazione regionale ²⁷³.

3bis Ai fini della determinazione della densità fondiaria, nonché nella valutazione delle superfici lorde e di quelle utili e della insediabilità, vengono computati, oltre ai piani esistenti, anche i piani virtuali, eventualmente realizzabili nell'intero volume, nel rispetto delle disposizioni in materia di altezze minime utili dei locali abitabili.

4. In assenza di strumento attuativo, di cui al precedente art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo A, si applicano le disposizioni della legislazione regionale ²⁷⁴:

- a) relativamente agli interventi su edifici non pubblici o non di tipo alberghiero, nonché in interventi non configurabili come adeguamento delle altezze nette dei piani interni:

- l'altezza massima deve corrispondere all'altezza esistente del fabbricato interessato dall'intervento,
- la densità fondiaria deve corrispondere a quella esistente nel lotto interessato,

- b) relativamente agli interventi di recupero con ampliamenti (planimetrici e/o in altezza) degli edifici pubblici di cui al punto a9, lettera a), comma 2 del precedente articolo ²⁷⁵:

- la densità fondiaria è incrementabile fino al 20% dell'esistente,
- l'altezza massima incrementabile, con deroga, di un piano purché contenuta in quella massima ammissibile stabilita dal PRG per ogni sottozona A,
- per eventuali necessità di maggiori incrementi, deve essere conseguito il benessere dei competenti organi regionali di tutela,
- nei confronti dei confini e di fabbricati circostanti, i nuovi volumi di ampliamento osserveranno distanze non derogabili e non inferiori a quelle stabilite dal codice civile;

- c) relativamente agli edifici con attività alberghiera di cui al punto a10, lettera a), comma 2 del precedente art. 8:

- eventuali incrementi volumetrici ammessi dalla vigente legislazione regionale ²⁷⁶,
- nei confronti dei confini e di fabbricati circostanti, i volumi eventualmente aggiunti dovranno osservare distanze non inferiori a quelle stabilite dal codice civile;

- d) per i fabbricati diroccati e per i ruderi i applicano le disposizioni della legge regionale ²⁷⁷

- e) *lettera soppressa*;

- f) le distanze minime tra i fabbricati, salvo quanto ammesso ai precedenti punti b) e c), sono definite nelle relative tabelle di sottozona;

- g) le distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà, salvo quanto ammesso ai precedenti punti b) e c) sono definite nelle relative tabelle di sottozona;

- h) le aree libere sono di norma inedificabili.

Nelle aree libere è ammessa la costruzione, del tutto sotto livello del terreno, di locali interrati a servizio degli edifici esistenti ²⁷⁸:

- se il profilo del terreno preesistente lo consente, devono essere sfruttati i dislivelli eventuali;
- deve essere ridotta al minimo la creazione di rampe e muri e le eventuali autorimesse così realizzabili devono costituire pertinenza di singole unità

²⁷³ Del.C.R.24 marzo 1999, n° 517/XI, Capitolo I, Paragrafo I e Paragrafo L.

²⁷⁴ l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m., art. 52, comma 4 e s.m.

²⁷⁵ Del.C.R. 24 marzo 1999, n° 517/XI, cap. II paragrafo A e paragrafo B.

²⁷⁶ l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m.: art. 90bis e art. 52, comma 4, lettera i) .

²⁷⁷ l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m., art. 52, comma 4 lett. e) e s.m..

²⁷⁸ l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m., art. 52, comma 4 lett. a) e s.m..

- immobiliari;²⁷⁹
- i) *lettera soppressa*;
 - l) è richiesta la salvaguardia e la valorizzazione degli abbeveratoi e dei fontanili²⁸⁰ nonché dei canali irrigui²⁸¹.
 - m) sempre in assenza di strumenti attuativi è ammessa in sottozona A la realizzazione di piccole strutture pertinenziali all'edificio principale secondo i criteri, i presupposti e le modalità costruttive stabiliti dalle vigenti disposizioni regionali²⁸² salvo quanto consentito ai Comuni per motivi di ordine paesaggistico e agricolo.

5. *Comma soppresso.*

Posti auto privati

6. Gli interventi che prevedano:
 - a) la creazione di un numero di unità abitative (alloggi) superiori a 2 per singolo fabbricato (derivanti sia da trasformazione di unità abitative esistenti che da trasformazione d'uso a favore della residenza da altre destinazioni);
 - b) la trasformazione in altre attività ammesse nella sottozona, comportano la predisposizione di parcheggi privati nelle quantità minima di 1 posto auto per ciascuna unità abitativa oltre alla seconda (avendo come riferimento per il conteggio tutto il fabbricato, anche se l'intervento riguarda solo una porzione dello stesso) e, per altre destinazioni, nella quantità prevista dal RE²⁸³.
7. I richiedenti il titolo abilitativo per gli interventi di cui sopra possono realizzare i posti auto con le modalità che seguono e secondo l'ordine prioritario in queste contenuto:
 - realizzazione nell'ambito dell'intervento o nell'edificio o nelle aree pertinenziali se la viabilità consente l'accesso veicolare;
 - realizzazione in aree esterne all'ambito d'intervento, comprese in un raggio non superiore a 500 m. e situate nella medesima sottozona A o in limitrofe sottozone A, B, C o E, in quest'ultimo caso qualora utilizzabili a "*Spazi a servizio di adiacenti sottozone insediative*" di cui alla lettera "F" del successivo art. 59;
 - nell'impossibilità di utilizzare le precedenti ipotesi, il richiedente deve verificare la possibilità di una realizzazione comune con altre proprietà nel rispetto dei criteri precedenti.
8. Il rilascio del titolo abilitativo per gli interventi di cui al 1° alinea del comma 6, in caso d'impossibilità di una realizzazione diretta privata dei prescritti spazi a parcheggio, è conseguentemente subordinata:
 - o all'acquisizione di posti ancora disponibili, realizzati dal Comune allo specifico fine di favorire il recupero nelle sottozone A e comunque non destinati alla dotazione di parcheggi pubblici previsti dal PRG;
 - o ad una monetizzazione stabilita dal C.C. da versare al Comune e corrispondente al costo suddetto d'acquisto e che il Comune destina ad ulteriori impianti collettivi di parcheggio finalizzati sempre a promuovere il suddetto recupero nelle sottozone A.

Le norme per la realizzazione dei posti auto nei fabbricati esistenti, nelle strutture pertinenziali e nelle aree libere della sottozona A, sono previste nel RE²⁸⁴.
9. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi si applicano inoltre le disposizioni relative agli

²⁷⁹ l. 24 marzo 1989, n° 122, art. 9, comma 1.

²⁸⁰ NAPTP, art. 22, comma 3, lettera f).

²⁸¹ NAPTP, art. 26, comma 11.

²⁸² Del.G.R. 6 settembre 2012, n° 1810; Allegato B.

²⁸³ vd. RE e successivo art. 73.

²⁸⁴ vd. RE.

equilibri funzionali di cui ai precedenti articoli da 11 a 16 delle presenti NTA.

Art. 45- Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo “A”

1. Gli edifici ubicati nelle sottozone di tipo A sono classificati ai sensi della deliberazione della legislazione regionale²⁸⁵ ed indicati nelle tavole prescrittive *P4c – Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG: Classificazione di edifici, manufatti e delle aree di particolare interesse*; tale classificazione evidenzia le categorie seguenti:
 - a) monumenti – cat. A,
 integri o diroccati, considerati dalla legislazione regionale²⁸⁶ e soggetti alla tutela prevista dalla legislazione statale in materia²⁸⁷, isolati o inseriti in contesti insediati²⁸⁸;
 - b) documenti – cat. B,
 integri o diroccati, classificati ai sensi della legislazione regionale²⁸⁹, isolati o inseriti in contesti insediati;
 - c) edifici di pregio – cat. C
 integri o diroccati, con pregio storico, culturale, architettonico e ambientale,²⁹⁰ ai sensi della legislazione regionale²⁹¹
 - d) edifici diroccati
 - cat. DB, assimilabili a documento
 - cat. DC, assimilabili ad edifici di pregio;
 - e) altri edifici:
 - cat. E1, inseriti nell'ambiente;
 - cat. E2, in contrasto con l'ambiente;
 - cat. E3, bassi fabbricati inseriti nell'ambiente;
 - cat. E4, bassi fabbricati in contrasto con l'ambiente.
2. Nelle cartografie, di cui al comma 1, possono altresì essere individuate le aree di specifico interesse quali aree di tipo F1 o F2 ai sensi della legislazione regionale²⁹².
3. Negli interventi sui fabbricati di cui al precedente comma 1, si applicano, sia in assenza

²⁸⁵ Del.G.R. 15 febbraio 1999, n° 418, Capitolo 3.

²⁸⁶ l.r. 10 giugno 1983, n° 56.

²⁸⁷ D.Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42.

²⁸⁸ sono monumenti:

A1 castelli, torri, cinte murarie, case forti e fortificazioni

A2 reperti archeologici

A3 ponti e strutture viarie

A4 edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi

A5 edifici appartenenti ai Comuni, alla Regione, alle Comunità Montane od altri Enti e Istituti legalmente riconosciuti risalenti ad oltre 50 anni.

²⁸⁹ sono documenti:

B1 rascard, grenier, stadel

B2 edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie, fontanili e lavatoi)

B3 edifici produttivi e connessi alle attività produttive (segherie, forge, edifici di tipo industriale, miniere)

B4 edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico, rappresentativo, politico, sociale, connessi a particolari momenti o eventi storici. (ad esempio: “maison d’usel”, terme, edificio legato con la storia di personaggi celebri...), classificati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 418 del 15.10.1999. Beni evidenziati all'appendice 7 della relazione del PTP eventualmente integrati dal PRG nonché sulla base dei beni di architettura minore di cui alla legge regionale 21/1991

²⁹⁰ Per edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale si intende qualsiasi immobile o insieme di immobili che, non rientrando nelle precedenti categorie, presenti comunque la contestuale presenza di alcuni tra i seguenti elementi, che li distingua in relazione agli aspetti storici, culturali, architettonici od ambientali: tipo di materiali, articolazioni volumetriche, tipo di strutture, organizzazione distributiva, presenza di elementi stilisticamente e storicamente databili e che ne determinino un'insieme tipologico e compositivo emergente rispetto al contesto in cui si situano.

²⁹¹ Del.G.R. 15 febbraio 1999, n° 418.

²⁹² Del.G.R. 15 febbraio 1999, n° 418, Capitolo 3°, paragrafo 5, punto 9.

che in presenza di strumenti attuativi, le disposizioni stabilite dalla legislazione regionale²⁹³.

4. Gli interventi sugli edifici di cui alle lettere a), b) e d) cat. DB del precedente comma 1 e le relative aree di particolare interesse F1, qualora individuate, sono soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali²⁹⁴ nonché alle disposizioni delle NAPTP²⁹⁵ ed a quanto previsto al precedente art. 26.
5. Sulle aree di interesse F2, qualora individuate, è vietata l'esecuzione di interventi trasformativi che ne possano pregiudicare la visibilità e la riconoscibilità.
6. Per gli aspetti autorizzativi sulle aree F1 ed F2 si richiama quanto previsto al precedente art. 26.
7. Per quanto attiene alle altezze minime dei vani ed ai requisiti igienico sanitari degli edifici presenti nelle sottozone A, si applicheranno le norme previste dalla legislazione regionale²⁹⁶.

Art. 46- Sottozone di tipo "B"

1. Nelle tavole prescrittive *P4 – Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*, sono delimitate le sottozone di tipo B ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici, terziari, totalmente o parzialmente edificate.²⁹⁷
2. Le sottozone, elencate nell'*Allegato 0*, sono a loro volta articolate in base alle destinazioni in esse prevalenti²⁹⁸ in:
 - a) di tipo Ba – destinate prevalentemente alla residenza con connessi servizi ed infrastrutture²⁹⁹;
 - b) di tipo Bb – destinate prevalentemente alle attività industriali ed artigianali;

²⁹³ L.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m., art. 52, comma 4, che disciplina gli interventi in Zone A, valutati e classificati con i criteri di cui Del.G.R. 26 giugno 1999, n° 2515, All. A, Cap. II;

· L'ammissibilità degli interventi in assenza di strumenti attuativi o con Normativa d'Attuazione (NA) o con PUD è specificata al Capo I di detta Del.G.R. 2515/1999, ALL. A;

· L.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m., art. 95, commi 2 e 2bis, per interventi su edifici classificati come monumento o documento, sia nelle sottozone A che sparsi in altre sottozone.

²⁹⁴ D.Leg.vo n° 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

²⁹⁵ NAPTP, art. 37, comma 3.

²⁹⁶ L.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m., art. 95.

²⁹⁷ Del. G.R. n° 421 del 15.02.1999, All. A, Capitolo II, paragrafo B, comma 2

Nel paragrafo C, comma 3, è fissata nel 20 % max. la percentuale di superficie fondiaria edificata esistente perché la sottozona sia considerata di tipo C. conseguentemente con una edificazione superiore al 20% la sottozona viene considerata di tipo B.

²⁹⁸ Del. G.R. 15 febbraio 1999, n° 421, All. A, Capitolo II, paragrafo B, comma 3.

²⁹⁹ NAPTP, art. 23, commi 7 e 9:

- Servizi locali con attrezzature per attività prevalenti per:
 - l'istruzione;
 - la cultura;
 - la salute (ambulatori medici – farmacia);
 - l'assistenza;
 - l'amministrazione comprese agenzie e uffici in genere;
 - il servizio pubblico compreso il commercio di interesse locale;
 - i trasporti;
 - il credito e simili;
 - gioco, ricreazione;
 - il verde;
 - la sosta dei veicoli;
 - artigianato di servizio;
 - attività par alberghiere (categorie g7, g10, g12 di cui al precedente art. 10).

- c) di tipo Bc – destinate prevalentemente alle attività commerciali o al terziario;
- d) di tipo Bd – destinate prevalentemente alle attività ricettive turistiche;
- e) di tipo Be – destinate ad attività varie

Il PRG del Comune di La Salle prevede sottozona di tipo Ba, Bb, Bc, Bd e Be.

3. Le tabelle di cui all'Allegato 1 alle presenti NTA individuano, per ogni specifica sottozona, le destinazioni d'uso, le tipologie di intervento, gli indici edilizi ed i parametri urbanistici ammissibili definiti dalla legislazione regionale ³⁰⁰
4. Gli edifici pubblici o di interesse generale sono soggetti alle prescrizioni di cui al paragrafo B del successivo art. 71, con possibile procedura di deroga di cui al paragrafo A del successivo art. 71.
5. Tipologie costruttive:
gli interventi seguiranno i seguenti indirizzi generali:
 - i fabbricati adotteranno tipologie edilizie e materiali coerenti con il contesto ambientale di appartenenza;
 - l'impostazione plano-volumetrica dovrà essere, nei limiti del possibile, movimentata, mediante la formazione di corpi a diverso numero di piani o piani sfalsati per adeguare l'edificio all'andamento del terreno.
 - l'articolazione dei fabbricati sarà tale da prevedere corpi di fabbrica volumetricamente articolati non superiori ai limiti di cui alle tabelle, localizzati secondo le regole di giacitura degli insediamenti storici, con morfologie omogenee ed in modo da mantenere e da rapportarsi con i profili delle facciate, i volumi, le altezze in sintonia con l'edificazione adiacente.
 - dovranno essere conservate il più possibile le aree verdi e la morfologia del luogo, senza prevedere sostanziali modifiche delle pendenze esistenti e riducendo al minimo l'introduzione di nuovi elementi (muri di sostegno, ecc.).
 - le aree pertinenziali ai fabbricati dovranno essere funzionalmente ed esteticamente sistemate in relazione alla specifica destinazione d'uso e all'esigenza di miglior inserimento ambientale;
 - i fabbricati ad uso artigianale o industriale avranno caratteristiche architettoniche derivanti essenzialmente dalle finalità strutturali e funzionali per cui vengono previsti e coerenti con l'esistente edificazione circostante, nel rispetto, là dove possibile, delle prescrizioni dei precedenti alinea..

Il RE fornisce indirizzi specifici per gli interventi ³⁰¹. Nelle more di adeguamento del RE, relativamente alle finiture esterne, queste ultime dovranno essere realizzate per almeno il 60% in pietra.

6. Parcheggi privati e aree verdi private.
 - la dotazione richiesta per i parcheggi privati è stabilita come segue:
negli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione con ampliamento di edifici esistenti o di aumento delle unità immobiliari o cambio di categoria della destinazione d'uso, la dotazione minima richiesta è di 0,36 m² per m² di SUR con verifica del rispetto delle quantità previste dalla vigente legislazione statale ³⁰² stabilita in 1 m² ogni 10 m³ di costruzione lorda; detta quantità deve essere integrata a seconda delle destinazioni d'uso previste o successivamente inserite negli edifici come precisato nel RE ³⁰³.
 - le aree a verde privato devono essere previste nella quantità di m² 0,40 per ogni m² di

³⁰⁰ Del. C.R. n° 517/XI del 24.03.1999, Capitolo I

³⁰¹ vd. RE.

³⁰² l. 17 agosto 1942, n° 1150, art. 41 sexies, come inserito dall'art. 8 della l. 6 agosto 1967, n° 765 e sostituito dall'art. 2, comma 2 della l. 24 marzo 1989, n° 122.

³⁰³ vd. RE.

superficie fondiaria e realizzata secondo i criteri stabiliti nel RE³⁰⁴
 Negli interventi di ristrutturazione con ampliamento o di aumento delle unità abitative o cambio di categoria della destinazione d'uso in edifici preesistenti all'adozione del PRG originario, non è richiesta la verifica delle aree verdi private mentre è richiesta la verifica dei competenti parcheggi privati.

- 6^{bis}. Il rilascio del titolo abilitativo per gli interventi richiedenti la predisposizione di nuovi posti auto, in caso di motivata impossibilità di una realizzazione diretta privata dei prescritti spazi a parcheggio, può essere eventualmente subordinata ad una monetizzazione stabilita dal Consiglio Comunale da versare al Comune e corrispondente al costo suddetto d'acquisto e che il Comune destina ad ulteriori impianti collettivi di parcheggio
7. Nell'ambito degli interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici, gli interventi devono osservare le seguenti prescrizioni:
- a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni di qualità distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
8. Per la ristrutturazione edilizia, gli interventi devono, inoltre, comportare l'eliminazione dei volumi superflui, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto.
9. La realizzazione di costruzioni interrato, per tutte le destinazioni d'uso ad eccezione di quelle ricettive (G) e di quelle pubbliche (M), non deve superare la soglia massima 60% della superficie del lotto.

Art. 47- Sottozone di tipo "C"

1. Nelle tavole prescrittive *P4 – Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*, sono delimitate le sottozone di tipo C, ovvero le parti di territorio totalmente inedificate o debolmente edificate³⁰⁵ da infrastrutture, destinate, oltre a interventi di recupero e ampliamento di insediamenti in atto, alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici e terziari.
2. Le sottozone sono a loro volta articolate in base alle destinazioni in esse prevalenti³⁰⁶ in:
 - a) di tipo Ca – destinate prevalentemente alla residenza con connessi servizi ed infrastrutture³⁰⁷;

³⁰⁴ vd. RE.

³⁰⁵ Del. G.R. 421 del 15.02.1999, All. A, Cap. II, paragrafo C, comma 3 e seguenti. Se la superficie fondiaria è edificata per una percentuale non superiore al 20%, la sottozona viene considerata debolmente edificata.

³⁰⁶ Del. G.R. 15 febbraio 1999, n°421, All. A, Cap. II, paragrafo C, comma 3.

³⁰⁷ NAPTP, art. 23, commi 7 e 9:

- Servizi locali con attrezzature per attività prevalenti per:
 - . l'istruzione;
 - . la cultura;
 - . la salute (ambulatori medici – farmacia);
 - . l'assistenza;
 - . l'amministrazione comprese agenzie e uffici in genere;
 - . il servizio pubblico compreso il commercio di interesse locale;
 - . i trasporti;
 - . il credito e simili;
 - . gioco, ricreazione;
 - . il verde;

- b) di tipo Cb – destinate prevalentemente alle attività artigianali;
- c) di tipo Cc – destinate prevalentemente alle attività commerciali o al terziario;
- d) di tipo Cd – destinate prevalentemente alle attività ricettive turistiche;
- e) di tipo Ce – destinate ad attività varie.

Il PRG del Comune di La Salle prevede sottozona di tipo Ca, Cb e Cd.

3. Le tabelle di cui all'Allegato 1 alle presenti NTA individuano, per ogni specifica sottozona, le destinazioni d'uso, le tipologie di intervento, gli indici edilizi ed i parametri urbanistici ammissibili definiti dalla legislazione regionale ³⁰⁸
4. Gli edifici pubblici o di interesse generale sono soggetti alle prescrizioni di cui al paragrafo B del successivo art. 71, con possibile procedura di deroga di cui al paragrafo A del successivo art. 7.
5. Tipologie costruttive e elementi di arredo urbano:
gli interventi seguiranno i seguenti indirizzi generali:
 - i fabbricati adotteranno tipologie edilizie e materiali coerenti con il contesto ambientale di appartenenza;
 - l'impostazione plano-volumetrica dovrà essere, nei limiti del possibile, movimentata, mediante la formazione di corpi a diverso numero di piani o piani sfalsati per adeguare l'edificio all'andamento del terreno.
 - l'articolazione dei fabbricati sarà tale da prevedere corpi di fabbrica volumetricamente articolati non superiori ai limiti di cui alle tabelle, localizzati secondo le regole di giacitura degli insediamenti storici, con morfologie omogenee ed in modo da mantenere e da rapportarsi con i profili delle facciate, i volumi, le altezze in sintonia con l'edificazione adiacente.
 - dovranno essere conservate il più possibile le aree verdi e la morfologia del luogo, senza prevedere sostanziali modifiche delle pendenze esistenti e riducendo al minimo l'introduzione di nuovi elementi (muri di sostegno, ecc.).
 - le aree pertinenziali ai fabbricati dovranno essere funzionalmente ed esteticamente sistemate in relazione alla specifica destinazione d'uso e all'esigenza di miglior inserimento ambientale;
 - sono da prevedere cortine alberate per diminuire gli impatti visivi da realizzarsi impiegando speci autoctone;
 - i fabbricati ad uso artigianale o industriale avranno caratteristiche architettoniche derivanti essenzialmente dalle finalità strutturali e funzionali per cui vengono previsti e coerenti con l'esistente edificazione circostante, nel rispetto, là dove possibile, delle prescrizioni dei precedenti alinea.

Il RE fornisce indirizzi specifici per gli interventi ³⁰⁹. Nelle more di adeguamento del RE, relativamente alle finiture esterne, queste ultime dovranno essere realizzate per almeno il 60% in pietra.

6. Parcheggi privati e aree verdi private:
 - la dotazione richiesta per i parcheggi privati è stabilita come segue:
negli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione con ampliamento di edifici esistenti o di aumento delle unità immobiliari o cambio di categoria della destinazione d'uso, la dotazione minima richiesta è di 0,36 m² per m² di SUR con verifica del rispetto delle quantità previste dalla vigente legislazione statale ³¹⁰ stabilita in 1 m² ogni 10 m³ di

- . la sosta dei veicoli;
- . artigianato di servizio;
- . attività par alberghiere (categorie g7, g10, g12 di cui al precedente art. 10).

³⁰⁸ Del. C.R. n° 517/XI del 24.03.1999, Capitolo I

³⁰⁹ vd. RE.

³¹⁰ l. 17 agosto 1942, n° 1150, art. 41 sexies, come inserito dall'art. 8 della l. 6 agosto 1967, n° 765 e sostituito dall'art. 2, comma 2 della l. 24 marzo 1989, n° 122.

costruzione lorda; detta quantità deve essere integrata a seconda delle destinazioni d'uso previste o successivamente inserite negli edifici come precisato nel RE³¹¹.

- le aree a verde privato devono essere previste nella quantità di m² 0,40 per ogni m² di superficie fondiaria e realizzata secondo i criteri stabiliti nel RE³¹²

Negli interventi di ristrutturazione con ampliamento o di aumento delle unità abitative o cambio di categoria della destinazione d'uso in edifici preesistenti all'adozione del PRG originario, non è richiesta la verifica delle aree verdi private mentre è richiesta la verifica dei competenti parcheggi privati.

7. Nell'ambito degli interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici, gli interventi devono osservare le seguenti prescrizioni:

- a) deve essere assicurata una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
- b) deve essere salvaguardata la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni di qualità distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.

8. Per la ristrutturazione edilizia, gli interventi devono, inoltre, comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto.

9. Gli interventi di nuovo impianto sono attuabili previa formazione di un PUD esteso all'intera sottozona che segua gli indirizzi del PTP³¹³

Nella nuova edificazione, da effettuarsi nell'ambito del prescritto PUD, devono essere fornite le aree per la realizzazione dei parcheggi pubblici o d'uso pubblico nelle seguenti quantità:

- per sottozone di tipo Ca e Cd: nella misura di 2,5 m² per abitante insediabile³¹⁴;
- per le sottozone di tipo Cb: nella misura del 10% della superficie fondiaria, nell'ambito del 20% richiesto dalla NAPTP³¹⁵

Nelle sottozone di tipo Cb dovranno essere fornite anche le aree per la realizzazione del verde pubblico o di uso pubblico nella misura del 10% della superficie fondiaria, nell'ambito del 20% richiesto dalla NAPTP³¹⁶.

- 9_{bis}. Le aree a parcheggio pubblico ed a verde pubblico di cui al comma 9 proposte dai privati per la dismissione al Comune dovranno essere oggetto di attenta valutazione da parte del Consiglio Comunale. Nel caso il Consiglio non valuti la pubblica utilità delle aree proposte potrà proporre delle alternative o, nel caso di impossibilità a trovare delle valide alternative:

- al posto della dismissione potrà essere valutata l'opportunità di monetizzazione dei posti auto al costo per singolo posto auto periodicamente fissato dal Consiglio Comunale da versare al Comune e che il Comune destina ad ulteriori impianti collettivi di parcheggio;
- monetizzazione delle aree da destinarsi a verde pubblico al prezzo di esproprio del terreno valutato dall'Ufficio Tecnico Comunale sulla base dei criteri di esproprio vigenti da versare al Comune e che il Comune destina ad ulteriori impianti collettivi di verde pubblico.

Quanto indicato nel presente comma vale unicamente per posti auto e verde ad uso pubblico, per i posti auto privati ed il verde privato non sono ammesse deroghe.

³¹¹ vd. RE.

³¹² vd. RE.

³¹³ NAPTP, art. 24, commi 11 e 12.

³¹⁴ DM 2 aprile 1968, n° 1444.

³¹⁵ NAPTP, art. 25, comma 6.

³¹⁶ NAPTP, art. 25, comma 6.

- 10 La realizzazione di costruzioni interrato, per tutte le destinazioni d'uso ad eccezione di quelle ricettive (G) e di quelle pubbliche (M), non deve superare la soglia massima del 60% della superficie del lotto.

Art. 48- Sottozone di tipo “D”

1. Nelle tavole prescrittive *P4 – Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*, non sono previste sottozone di tipo D destinate alle attività produttive industriali³¹⁷.

Art. 48bis- Sottozone di tipo “E”

1. Nelle sottozone E di cui ai successivi articoli è sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture puntuali e/o a rete di interesse pubblico (acquedotti, fognature, ecc.).
2. Gli interventi relativi a infrastrutture e servizi finalizzati al rispetto degli equilibri funzionali e/o all'incremento dell'infrastrutturazione, sono sempre assentibili in ogni sottozona, nel rispetto di eventuali vincoli presenti (ambiti inedificabili, sorgenti, ecc.)
3. Comma soppresso.
4. Nel caso di recupero di edifici esistenti e al solo servizio degli stessi, anche nel caso di cambio di destinazione d'uso, è sempre ammessa la costruzione di nuovi volumi interrati se posti completamente al di sotto del piano di campagna originario e collocati sul solo lotto di pertinenza dell'edificio oggetto di intervento.
9. La realizzazione di costruzioni interrato, per tutte le destinazioni d'uso ad eccezione di quelle ricettive (G) e di quelle pubbliche (M), non deve superare la superficie massima di 100 mq lordi per ogni casa sparsa interessata dall'intervento.

Art. 49- Sottozone di tipo “Ea” di alta montagna

1. Nelle tavole prescrittive *P4 – Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*, sono delimitate le sottozone di tipo Ea,³¹⁸ costituite da aree montane occupate in prevalenza da incolti sterili o caratterizzate da flora, morfologia e fauna di alta montagna.
2. Le tabelle di cui all'Allegato 1 alle presenti NTA individuano, per ogni specifica sottozona, le destinazioni d'uso, le tipologie di intervento, gli indici edilizi ed i parametri urbanistici ammissibili definiti dalla legislazione regionale.³¹⁹

2bis Il precedente articolo 14 precisa le norme per il dimensionamento dei fabbricati rurali.

3. *Comma soppresso.*
4. Relativamente agli interventi riguardanti le mete e i circuiti turistici si applicano le disposizioni seguenti³²⁰:
 - a) la fruizione delle mete escursionistiche deve essere promossa nelle forme che

³¹⁷ NAPTP, art. 25, commi 1, 2 e 3.

³¹⁸ Del. G.R. del 15.02.1999, n° 421, All. A, Cap. II, paragrafo E, comma 7, lettera a).

³¹⁹ Del. C.R. n° 517/XI del 24.03.1999, Capitolo I.

³²⁰ NAPTP, art 28, commi 4, 5, 6.

comportano pressioni antropiche compatibili con la conservazione delle risorse, fatti salvi gli specifici interventi previsti da progetti integrati, si sensi del PTP, per garantire l'accessibilità a persone con limitate capacità motorie, che non richiedano nuove edificazioni;

- b) i progetti di valorizzazione delle mete escursionistiche devono comprendere anche le attrezzature per la loro fruibilità e accessibilità e le aree di pertinenza da tutelare, nonché i percorsi, attrezzati e non, per raggiungere le mete stesse, i posti tappa e le basi di attestamento veicolari;
- c) la fruizione delle mete alpinistiche è promossa e disciplinata da piani e provvedimenti specifici riguardanti la valorizzazione e la gestione delle strutture di base e delle relative vie di accesso, in particolare con:
 - la riqualificazione delle aree degradate e delle aree intensamente frequentate, mediante misure ed interventi diretti alla eliminazione degli impatti e degli inquinamenti in atto, all'apprestamento di mezzi e di modalità gestionali per lo smaltimento nelle discariche pubbliche dei rifiuti e alla regolazione degli afflussi alle mete più frequentate;
 - la riqualificazione di attrezzature esistenti, con aumenti della ricettività, ove possibile in relazione alle condizioni ambientali e di affluenza;
 - la realizzazione di nuove attrezzature strettamente funzionali alle esigenze ancora insoddisfatte;

5. *Comma soppresso.*

6. Nell'ambito degli interventi restauro e risanamento conservativo di eventuali edifici presenti nella sottozona si osservano le seguenti prescrizioni:

- a) deve essere assicurata una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e l'intervento deve riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto;
- b) deve essere salvaguardata la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.

7. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:

- a) gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
- b) verifica dell'esistenza di parcheggi in adiacenza agli eventuali edifici esistenti oggetto dell'intervento nella quantità stabilita dal RE³²¹ o ritenuta adeguata dalla CE, da realizzarsi in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta: se la struttura edilizia non è raggiungibile con mezzi veicolari, può essere richiesta la creazione di adeguate aree di parcheggio nel punto di diramazione del percorso pedonale d'accesso dalla strada veicolare pubblica o consortile o privata.

7bis Nell'ambito di interventi di cambio di destinazione d'uso si applicano i criteri definiti all'art. 14, lett. B);

8. Nel caso di costruzione di nuove strutture, consentite dall'eventuale Programma di sviluppo turistico, di cui al precedente comma 3 o per infrastrutture pubbliche o di pubblico interesse, si osservano le seguenti prescrizioni:

- a) verifica dell'esistenza di parcheggi, nella quantità stabilita dal RE o ritenuta adeguata dalla CE, da realizzarsi in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta: se la struttura edilizia non è raggiungibile con mezzi veicolari, devono essere realizzati parcheggi nei punti di diramazione dei percorsi pedonali d'accesso dalle strade veicolari; il dimensionamento del parcheggio è in funzione del tipo di utilizzo della

³²¹ vd. RE.

nuova struttura.

9. Nuove strutture infrastrutturali possono sempre essere ammesse, anche in via esclusiva, per opere di difesa idrogeologica del suolo, di sfruttamento delle risorse idriche, di osservazione o di protezione della fauna e della flora, queste ultime di moderate dimensioni e realizzate dai competenti servizi regionali, e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico
10. Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui ai precedenti articoli da 11 a 16.
11. Nelle sottozone Ea è sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture puntuali e/o a rete di interesse pubblico (acquedotti, fognature, ecc.).

Art. 50- Sottozone di tipo “Eb” dei pascoli - alpeggi e mayen

1. Nelle tavole prescrittive *P4 – Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*, sono delimitate le sottozone di tipo Eb,³²² agricole dei pascoli (alpeggi e mayen), costituite da aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione, ivi comprese le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo.
2. Le tabelle di cui all'Allegato 1 alle presenti NTA individuano, per ogni specifica sottozona, le destinazioni d'uso, le tipologie di intervento, gli indici edilizi ed i parametri urbanistici ammissibili definiti dalla legislazione regionale³²³ nonché i pascoli da riqualificare e gli altri pascoli³²⁴

2bis Il precedente articolo 14 precisa le norme per il dimensionamento dei fabbricati rurali.

3. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dalla normativa vigente³²⁵, non sono da considerare di particolare interesse agro-silvo-pastorale le seguenti sottozone: Eb15 - Eb16 - Eb17 - Eb18 - Eb19 - Eb20 - Eb21 - Eb22 - Eb23 - Eb24 - Eb25 - Eb26- Eb27- Eb33- Eb34 - Eb35 - Eb36 - Eb37 - Eb38 - Eb39 - Eb40 - Eb41.
4. I pascoli da riqualificare sono compresi nelle sottozone seguenti:
 - Eb3 Rantin
 - Eb8 Chambave
 - Eb29 Lazey
 - Eb48 Charvaz
 - Eb49 Charvaz.
5. Nei pascoli da riqualificare³²⁶ sono ammessi interventi di completamento e di ampliamento, rigorosamente proporzionati alle esigenze ricettive degli addetti e degli animali e in relazione alla dimensione dei pascoli e tenuto conto dei tramuti, operando attraverso interventi edilizi di:
 - a) manutenzione ordinaria o straordinaria sui fabbricati ed impianti esistenti;
 - b) restauro e risanamento conservativo di fabbricati che presentino tipologie e caratteristiche di pregio storico architettonico, culturale e ambientale meritevoli di specifica conservazione; in tal caso e per quanto possibile, gli usi particolari devono

³²² Del. G.R. del 15.02.1999, n° 421, All. A, Cap. II, paragrafo E, comma 7, lettera b)

³²³ Del. C.R. n° 517/XI del 24.03.1999, Capitolo I.

³²⁴ NAPTP, art. 31.

³²⁵ l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m., art. 14, comma 2, lettera d).

³²⁶ NAPTP, art. 31, comma 3

- essere compatibili con l'esigenza di salvaguardia;
- c) ristrutturazione, anche con ampliamento delle strutture preesistenti;
 - d) demolizione totale o parziale, di fabbricati rurali esistenti non razionali per il funzionale svolgimento delle moderne attività pastorali;
 - e) ricostruzione di fabbricati di cui alla precedente lettera d), anche con ampliamento e diversa forma e posizionamento rispetto al precedente sedime;
 - f) nuova costruzione di fabbricati su area libera, non interessata da impianti boschivi, dettata da esigenze di riorganizzazione funzionale delle attività, nel rispetto comunque dell'omogeneità tipologica, cromatica e di uso dei materiali dei fabbricati rurali tradizionali.
6. La localizzazione e il dimensionamento degli interventi di cui al comma 5 relativi ai fabbricati rurali sono determinati dalle esigenze aziendali convalidate nello specifico dal giudizio di razionalità espresso dalle competenti strutture regionali, sulla base del manuale tecnico contenente gli standards costruttivi³²⁷ e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi. Sono ammessi alle medesime condizioni interventi di manutenzione e di adeguamento alle disposizioni di legge o regolamentari in materia igienico-sanitaria e di sicurezza.
7. Nei pascoli da riqualificare, fatte salve ulteriori disposizioni recate da eventuali piani e programmi di settore e comunque del PSR, nella esecuzione degli interventi sono ammessi:
- a) l'ottimizzazione degli accessi carrabili in modo da collegare gli alpeggi appartenenti ad uno stesso sistema pascolivo;
 - b) l'adeguamento delle strutture edilizie esistenti, con materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze, con eventuali completamenti e incrementi rigorosamente proporzionati alle esigenze ricettive degli addetti e degli animali, in relazione alla dimensione dei pascoli e tenuto conto dei tramuti;
 - c) devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc.) e, qualora gli interventi si situino in aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico, rispettare le disposizioni specifiche relative a tali aree.
8. Gli altri pascoli sono quelli non compresi fra quelli da riqualificare sui quali la riqualificazione è da poco ultimata oppure quelli di modesta dimensione, non collegati ad altri pascoli o ad aree agricole. Gli interventi eseguibili devono rispettare le seguenti disposizioni:
- a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati o impianti esistenti con materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze o comunque quelle tipiche;
 - b) interventi non eccedenti il restauro ed il risanamento conservativo dei fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico, architettonico, culturale e ambientale meritevoli di specifica conservazione;
 - c) demolizioni con ricostruzione per usi compatibili con le destinazioni della sottozona;
 - d) ricostruzione di ruderi e di fabbricati diroccati per usi compatibili con le destinazioni della sottozona, fatto salvo il parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio, ove necessario;
 - e) interventi infrastrutturali indispensabili al mantenimento delle attività in atto o strettamente funzionali agli usi ammessi di carattere privato o pubblico.
9. Nei pascoli non compresi fra quelli da riqualificare, gli interventi eseguibili devono rispettare le disposizioni seguenti:
- a) devono essere adottati materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze;

³²⁷ Approvato dall'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura.

- b) devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc.), e, qualora gli interventi si situino in aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico, rispettare le disposizioni specifiche relative a tali aree.
10. Fatte salve ulteriori disposizioni introdotte da piani e programmi di settore e comunque del PSR, nei pascoli definiti di particolare interesse agro-silvo-pastorale di cui al comma 19 sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione, potenziamento o nuova costruzione di opere infrastrutturali strettamente necessari alla conduzione dell'alpeggio quali: acquedotti, impianti di smaltimento acque reflue, impianti per produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili, impianti irrigui, decespugliamento, spiетramento, livellamento e opere di bonifica in genere, infrastrutture di accesso e quanto altro occorrente per la gestione razionale del pascolo e per l'adeguamento igienico funzionale delle strutture. Per le altre sottozone non rientranti tra quelle di particolare interesse agro-silvo-pastorale gli interventi consentiti sono quelli di cui all'alinea precedente con esclusione degli impianti irrigui, delle opere di livellamento e di bonifica in genere e delle infrastrutture di accesso.
11. Ulteriori nuove opere infrastrutturali sono ammesse esclusivamente per opere di difesa idrogeologica del suolo, per l'utilizzo delle risorse idriche, di osservazione o di protezione della fauna e della flora (queste ultime di modeste dimensioni e realizzate dai competenti servizi regionali) e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.
12. Nell'ambito degli interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
- a) deve essere assicurata una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e l'intervento deve riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto;
 - b) salvaguardare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo
 - c) prevedere l'eliminazione dei volumi superfetativi con eventuale loro ridefinizione entro nuove morfologie coerenti con il carattere del contesto
13. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:
- a) gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
 - b) se la zona d'intervento è raggiungibile, direttamente o nelle sue prossimità, da mezzi veicolari deve essere verificata l'esistenza di parcheggi nella quantità stabilita dal RE³²⁸ o ritenuta idonea dalla CE, da realizzarsi in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta; se gli edifici non sono raggiungibili con percorsi veicolari, il parcheggio deve essere realizzato nei punti di accesso dalla strada veicolare, pubblica, consortile o privata.
- 13bis Nell'ambito di interventi di cambio di destinazione d'uso si applicano i criteri definiti all'art. 14, lett. B);
14. Se nelle tabelle di sottozona, sono previsti anche nuovi insediamenti, deve essere assicurata la realizzazione di parcheggi conforme a quanto previsto al precedente comma 13 se trattasi di strutture rurali con connessi servizi.
Per altre destinazioni eventualmente ammesse, la dotazione di parcheggi sarà quella specificatamente prevista dal PRG o dal RE per i relativi usi.

³²⁸ vd. RE.

15. Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui ai precedenti articoli da 11 a 16.
16. Nelle sottozone Eb è sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture puntuali e/o a rete di interesse pubblico (acquedotti, fognature, ecc.).

Art. 51- Sottozone di tipo “Ec” boscate

1. Nelle tavole prescrittive *P4 – Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*, sono delimitate le sottozone di tipo Ec,³²⁹ costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale; in esse sono ricomprese le aree destinate al rimboschimento³³⁰, nonché le aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto.
2. Le tabelle di cui all'Allegato 1 alle presenti NTA individuano, per ogni specifica sottozona, le destinazioni d'uso, le tipologie di intervento, gli indici edilizi ed i parametri urbanistici ammissibili definiti dalla legislazione regionale.³³¹

2bis Il precedente articolo 14 precisa le norme per il dimensionamento dei fabbricati rurali.

3. nelle parti di sottozona individuate nella carta degli ambiti inedificabili allegata al PRG, come aree boscate, ai sensi della legislazione regionale³³², si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 63 delle presenti norme.
4. Nelle parti di sottozona Ec si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) lettera soppressa;
 - b) la riqualificazione e l'eventuale potenziamento di attività agro-silvo-pastorali, comportanti interventi sui fondi e sui fabbricati, sono subordinati al rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 del precedente art. 14 delle presenti norme;
 - c) lettera soppressa;
 - d) nei fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico, architettonico, culturale e ambientale meritevoli di specifica conservazione, gli interventi non devono eccedere il restauro ed il risanamento conservativo, assicurando il mantenimento della testimonianza dell'uso originario ed il mantenimento dei caratteri esterni distintivi dell'edificio;
 - e) i volumi superfetativi, non coerenti con gli organismi tradizionali, devono essere eliminati ed eventualmente la loro entità può essere recuperata attraverso interventi di ristrutturazione che comportino la riorganizzazione plani volumetrica delle preesistenti;
 - f) è consentita la demolizione dei fabbricati che non presentino tipologie e caratteristiche di pregio storico, architettonico, culturale e ambientale meritevoli di specifica conservazione con ricostruzione per usi compatibili con le destinazioni della sottozona con materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze o comunque quelle tipiche;
 - g) ricostruzione di ruderi e di fabbricati diroccati, per usi compatibili con le destinazioni della sottozona, con materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze o comunque con quelle tipiche, fatto salvo il parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio, ove necessario;
 - h) attività pubbliche e sportive e ricreative.

³²⁹ Del.G.R. del 15.02.1999 n° 421, All. A. Cap. II, paragrafo E, comma 7, lettera c).

³³⁰ NAPTP, art. 26, comma 1.

³³¹ Del. C.R. n° 517/XI del 24.03.1999, Capitolo I.

³³² l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m, art. 33.

5. Fatte salve ulteriori disposizioni introdotte da piani e programmi di settore, sono altresì consentiti interventi di manutenzione, potenziamento o nuova costruzione di opere infrastrutturali strettamente necessarie al recupero o mantenimento di strutture edilizie quali: acquedotti, impianti di smaltimento di acque reflue, impianti per la produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili, infrastrutture d'accesso, impianti irrigui mobili o semifissi, decespugliamento, spietramento, livellamenti ed opere di bonifica in genere.
6. Ulteriori nuove opere infrastrutturali sono ammesse esclusivamente per opere di difesa idrogeologica del suolo, per l'utilizzo delle risorse idriche, di osservazione o di protezione della fauna e della flora (queste ultime di modeste dimensioni e realizzate dai competenti servizi regionali) e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.
7. Nell'ambito degli interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere assicurata una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e l'intervento deve riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto;
 - b) salvaguardare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo;
 - c) devono essere eseguiti con materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze e comunque conformi ai caratteri tipici locali;
8. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) è consentita la ristrutturazione edilizia che comporti ampliamenti sino ad un massimo del 20% del volume esistente³³³
 - b) gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
 - bbis) devono essere eseguiti con materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze e comunque conformi ai caratteri tipici locali;
 - c) se la zona d'intervento è raggiungibile, direttamente o nelle sue prossimità, da mezzi veicolari, deve essere verificata l'esistenza di parcheggi nella misura stabilita dal RE³³⁴ da realizzarsi in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta; se gli edifici non sono raggiungibili con percorsi veicolari, il parcheggio deve essere preferibilmente realizzato nei punti di accesso dalla strada veicolare pubblica o consortile o privata.
- 8bis Nell'ambito di interventi di cambio di destinazione d'uso si applicano i criteri definiti all'art. 14, lett. B);
9. Nell'ambito di nuovi insediamenti si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere verificata l'esistenza di parcheggi nella misura stabilita dal RE da realizzarsi in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta, salvo quanto previsto al comma 8, punto c).
10. Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui ai precedenti articoli da 11 a 16.
11. Nelle sottozone Ec è sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture puntuali e/o a rete di interesse pubblico (acquedotti, fognature, ecc.).

³³³ I.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m, art. 33, comma 3, lettera b).

³³⁴ vd. RE.

Art. 52- Sottozone di tipo “Ed” per usi speciali

1. Nelle tavole prescrittive *P4 – Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*, sono delimitate le sottozone di tipo Ed³³⁵ destinate ad usi speciali quali: discariche, attività estrattive, stoccaggio di reflui zootecnici, siti di teleradiocomunicazioni, sbarramenti artificiali di rilevanza sovracomunale con relativi invasi ed eventuali fasce di fruizione turistica, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica superiori a quelle indicate al precedente art. 31, comma 1, i magazzini extraziendali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione, gli edifici destinati al ricovero e all'allevamento del bestiame nell'ambito di aziende zootecniche senza terra, le serre aventi superficie coperta superiore a cinquanta metri quadrati³³⁶ e usi similari.
2. Le tabelle di cui all'Allegato 1 alle presenti NTA individuano, per ogni specifica sottozona, le destinazioni d'uso, le tipologie di intervento, gli indici edilizi ed i parametri urbanistici ammissibili definiti dalla legislazione regionale.³³⁷

2bis Il precedente articolo 14 precisa le norme per il dimensionamento dei fabbricati rurali.

3. Gli interventi edilizi devono contemperare le esigenze di funzionalità, costruttiva e di esercizio delle infrastrutture e degli impianti destinati ad uso speciale, con la coerenza nei confronti del contesto ambientale di appartenenza senza alterare nel complesso i caratteri tipici del sistema insediativo tradizionale e del relativo aspetto paesaggistico.
In ogni caso costruzioni e manufatti devono rapportarsi alla situazione geomorfologica locale e privilegiare forme e materiali tali da garantire la necessaria funzionalità e la qualità dell'edificato.
4. Le aree pertinenti ai fabbricati ed agli impianti devono essere funzionalmente ed esteticamente sistemati in relazione alla specifica destinazione d'uso ed alla esigenza di conseguire il migliore inserimento ambientale.
5. Nel caso di nuovi impianti destinati ad usi speciali e compatibilmente alla specifica situazione ambientale ed alla tipologia, deve essere garantito il livello minimo di infrastrutturazione necessario alla funzionalità di esercizio e di manutenzione degli impianti stessi, con specifico riferimento:
 - alla strada d'accesso collegata alla pubblica rete viaria;
 - agli spazi di parcheggio e manovra adeguatamente dimensionati rispetto al tipo di impianti;
 - al collegamento alle reti di urbanizzazione primaria nei casi in cui si renda necessario assicurare condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza per gli operatori e per gli utenti.
6. Nell'ambito degli interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere assicurata una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e l'intervento deve riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto;
 - b) deve essere salvaguardata la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
7. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:

³³⁵ Del. G.R. del 15.02.1999 n° 421, All. A, Cap. II, paragrafo E, lettera d)

³³⁶ NAPTP, art. 26, comma 9

³³⁷ Del. C.R. n° 517/XI del 24.03.1999, Capitolo I

- a) gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
- b) se la zona d'intervento è raggiungibile direttamente o nelle sue prossimità, da mezzi veicolari, deve essere verificata l'esistenza di parcheggi nella misura stabilita dal RE³³⁸ in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta. Se gli edifici non sono raggiungibili con percorsi veicolari, il parcheggio deve essere realizzato nei punti di accesso dalla strada veicolare pubblica o consortile o privata.

7bis Nell'ambito di interventi di cambio di destinazione d'uso si applicano i criteri definiti all'art. 14, lett. B).

- 8. Relativamente alle nuove costruzioni ammissibili, deve essere verificata l'esistenza di parcheggi nella misura stabilita dal RE³³⁹ da realizzarsi in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta.
- 9. Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui ai precedenti articoli da 11 a 16.
- 10. Nelle sottozone Ed è sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture puntuali e/o a rete di interesse pubblico (acquedotti, fognature, ecc.).
- 11. La realizzazione di costruzioni interrato, per tutte le destinazioni d'uso ad eccezione di quelle ricettive (G) e di quelle pubbliche (M), non deve superare la soglia massima 60% della superficie del lotto.

Art. 53- Sottozone di tipo "Ee" di specifico interesse

- 1. Nelle tavole prescrittive *P4 – Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*, sono delimitate le sottozone di tipo Ee³⁴⁰ di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.
- 2. Le tabelle di cui all'Allegato 1 alle presenti NTA individuano, per ogni specifica sottozona, le destinazioni d'uso, le tipologie di intervento, gli indici edilizi ed i parametri urbanistici ammissibili definiti dalla legislazione regionale.³⁴¹

2bis Il precedente articolo 14 precisa le norme per il dimensionamento dei fabbricati rurali.

- 3. Comma soppresso
- 4. Nelle sottozone di tipo Ee trovano applicazione le norme delle NAPTP³⁴² nonché le disposizioni di cui all'art. 26 delle presenti NTA
- 5. Comma soppresso.
- 6. Nell'ambito degli interventi restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere assicurata una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e l'intervento deve riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al

³³⁸ RE, art. 26bis, paragrafo A, punto A1-1

³³⁹ vd. RE.

³⁴⁰ Del. G.R. del 15.02.1999 n° 421, All. A, Cap. II, paragrafo E, comma 7, lettera e)

³⁴¹ Del. C.R. n° 517/XI del 24.03.1999, Capitolo I

³⁴² NAPTP art.: 40

tetto;

- b) deve essere salvaguardata la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.

7. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:

- a) gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
- b) se la zona d'intervento è raggiungibile, direttamente o nelle sue prossimità, da mezzi veicolari, deve essere verificata l'esistenza di parcheggi nella misura stabilita dal RE³⁴³ o ritenuta idonea dalla CE, da realizzarsi in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta o nei punti di incontro con la viabilità veicolare.

7^{bis} Nell'ambito di interventi di cambio di destinazione d'uso si applicano i criteri definiti all'art. 14, lett. B).

8. Ulteriori interventi infrastrutturali sono ammessi esclusivamente per opere di difesa idrogeologica del suolo, di utilizzazione delle risorse idriche, di osservazione o di protezione della fauna e della flora (queste ultime di modeste dimensioni e realizzate dai competenti servizi regionali) e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.

9. Non sono ammessi nuovi insediamenti mentre è consentita la razionalizzazione e riqualificazione delle strutture esistenti.

10. Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui ai precedenti articoli da 11 a 16.

Art. 54- Sottozone di tipo “Ef” di specifico interesse naturalistico

1. Nelle tavole prescrittive *P4 – Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*, sono delimitate le sottozone di tipo Ef³⁴⁴ di specifico interesse naturalistico, comprendenti siti di specifico interesse naturalistico³⁴⁵ o altre aree naturali³⁴⁶.

2. Le tabelle di cui all'Allegato 1 alle presenti NTA individuano, per ogni specifica sottozona, le destinazioni d'uso, le tipologie di intervento, gli indici edilizi ed i parametri urbanistici ammissibili definiti dalla legislazione regionale.³⁴⁷

2^{bis} Il precedente articolo 14 precisa le norme per il dimensionamento dei fabbricati rurali.

3. Nelle sottozone di tipo Ef trovano applicazione le norme delle NAPTP³⁴⁸

4. Comma soppresso.

5. Gli interventi ammessi sono prioritariamente finalizzati alla conservazione della naturalità dei luoghi ed al mantenimento degli usi e delle attività in atto mediante la manutenzione, il consolidamento ed il recupero funzionale degli immobili esistenti.

³⁴³ vd. RE.

³⁴⁴ Del. G.R. del 15.02.1999 n° 421, All. A, Cap. II, paragrafo E, comma 7, lettera f).

³⁴⁵ NAPTP, art. 38.

³⁴⁶ NAPTP, art. 11, comma 2.

³⁴⁷ Del. C.R. n° 517/XI del 24.03.1999, Capitolo I.

³⁴⁸ NAPTP, art. 38.

6. Eventuali interventi strutturali e infrastrutturali, se non in contrasto con le norme del PTP³⁴⁹, sono dichiarati ammissibili, localizzati e dimensionati con deliberazione dall'organo comunale competente, d'intesa con i competenti servizi regionali interessati.
7. Nuove opere infrastrutturali sono ammesse esclusivamente per opere di difesa idrogeologica del suolo, di utilizzazione e captazione delle risorse idriche, di osservazione o di protezione della fauna e della flora (queste ultime di modeste dimensioni e realizzate dai competenti servizi regionali) e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.
8. Sono ammessi le azioni e gli interventi tesi alla fruizione di mete escursionistiche, in connessione con la rete sentieristica presente sul territorio comunale e sui comuni confinanti, nonché gli interventi edilizi connessi alle attività ricreative, sportive e didattico-scientifiche di cui al precedente art. 39.
9. Gli interventi di recupero sui fabbricati esistenti seguono la disciplina indicata all'art. 25 delle presenti NTA: essi dovranno in particolare assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri distintivi delle tipologie tradizionali.
10. Nell'ambito degli interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere assicurata una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e l'intervento deve riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto;
 - b) deve essere salvaguardata la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
11. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superflui, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
 - b) se la zona d'intervento è raggiungibile, direttamente o nelle sue prossimità, da mezzi veicolari, deve essere verificata l'esistenza di parcheggi nella misura stabilita dal RE³⁵⁰ o ritenuta idonea dalla CE, da realizzarsi in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta, o nei punti di incontro con la viabilità veicolare.
- 11^{bis} Nell'ambito di interventi di cambio di destinazione d'uso si applicano i criteri definiti all'art. 14, lett. B).
12. Non sono ammessi nuovi insediamenti se non si tratta di rifugi alpini e bivacchi fissi (G6) per i quali l'altezza massima ed il numero dei piani sono determinati dalla funzionalità dell'impianto e comunque ritenuti compatibili dalla CE.
13. Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui ai precedenti articoli da 11 a 16.

Art. 55- Sottozone di tipo "Eg" di particolare interesse agricolo

1. Nelle tavole prescrittive *P4 – Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*, sono delimitate le sottozone di tipo Eg³⁵¹ non costituenti aree di specifico interesse paesaggistico ma di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate,

³⁴⁹ NAPTP art. 40, comma 2, lettera a) e art. 38.

³⁵⁰ vd. RE.

³⁵¹ Del. G.R. del 15.02.1999 n° 421, All. A, Cap. II, paragrafo E, comma 7, lettera g)

(vigneti, frutteti, castagneti da frutto), e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo.

2. Le tabelle di cui all'Allegato 1 alle presenti NTA individuano, per ogni specifica sottozona, le destinazioni d'uso, le tipologie di intervento, gli indici edilizi ed i parametri urbanistici ammissibili definiti dalla legislazione regionale.³⁵²

2bis Il precedente articolo 14 precisa le norme per il dimensionamento dei fabbricati rurali.

3. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dalla normativa vigente³⁵³, sono da considerare di particolare interesse agro-silvo-pastorale le seguenti sottozone:
Eg1, Eg2, Eg3, Eg5, Eg6, Eg7, Eg8, Eg9, Eg10, Eg12, Eg13, Eg14, Eg15, Eg16, Eg18, Eg19, Eg22, Eg23, Eg24, Eg26, Eg29, Eg30, Eg31, Eg32, Eg33, Eg34, Eg36, Eg37, Eg38, Eg39, Eg40, Eg46, Eg47.

4. Si applicano le seguenti disposizioni³⁵⁴:

- a) la realizzazione di nuovi edifici rustici e abitativi in funzione della conduzione dei fondi, è ammessa nelle sottozone di cui al successivo comma 18, secondo il seguente criterio localizzativo:

- localizzazioni esterne agli insediamenti tradizionali indicati nella cartografia, ai margini di complessi di fondi caratterizzati da colture omogenee e alle aree di specifico interesse³⁵⁵, lontane da poggi e margini di terrazzi naturali;

deve essere eseguita sulla base delle seguenti disposizioni:

- sviluppi planimetrici e altimetrici che, nei limiti di quanto consentito dal rispetto dei criteri di razionalità, risultino coerenti con le dimensioni e la trama dell'ambiente in cui gli edifici sono inseriti;
- articolazioni volumetriche che riflettano le specifiche destinazioni d'uso;
- delimitazione e sistemazione degli spazi scoperti funzionali all'attività aziendale;
- ricomposizione del suolo e del sovrassuolo immediatamente dopo la conclusione dei lavori edilizi;
- sviluppi in elevazione non superiori a due piani fuori terra computati dal piano del terreno risistemato;
- in prossimità della viabilità già esistente.

- b) le esigenze di superficie utile abitabile legate alla conduzione dell'azienda agricola devono essere soddisfatte secondo quanto previsto dal precedente art. 14.

- c) *lettera soppressa.*

5. Nelle sottozone di tipo Eg la riqualificazione e il potenziamento di aziende agricole esistenti è sempre ammesso attraverso la funzionale utilizzazione, il recupero o l'ampliamento delle strutture edilizie esistenti.

6. Gli interventi di nuova edificazione, ammessa nelle sottozone di cui al successivo comma 18 e di ristrutturazione dei fabbricati per usi ed attività agro-silvo-pastorali relativi ad aziende agricole sono consentiti e sono attuabili alle condizioni di cui agli artt. 14 e 58 delle NTA, con limitazioni contenute nelle tabelle di cui al precedente comma 2 e nel rispetto delle ulteriori specificazioni riportate nei successivi commi del presente articolo.

7. Comma soppresso.

8. Nell'ambito di interventi di cambio di destinazione d'uso si applicano i criteri definiti all'art.

³⁵² Del. C.R. n° 517/XI del 24.03.1999, Capitolo I

³⁵³ l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m., art. 14, comma 2, lettera d).

³⁵⁴ NAPTP, art. 26, commi 7 e 8

³⁵⁵ NAPTP, artt. 38 e 40.

14, lett. B).

9. Sulle aree e sui fabbricati rurali esistenti non più razionali, in uso o meno, o con destinazione d'uso diversa da quella agro-silvo-pastorale si applicano le seguenti disposizioni:
- a) comma soppresso.
 - b) sui fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico, architettonico, culturale e ambientale, meritevoli di specifica conservazione gli interventi non devono eccedere il restauro e il risanamento conservativo, assicurando la testimonianza dell'uso originario ed il mantenimento dei caratteri esterni distintivi dell'edificio;
 - c) i volumi superfetativi non coerenti con gli organismi edilizi tradizionali devono essere eliminati ed eventualmente recuperati attraverso interventi di ristrutturazione che comportino la riorganizzazione plani volumetrica delle preesistenze;
 - d) è consentita la demolizione o ricostruzione, la ricostruzione di ruderi e di fabbricati diroccati, fatto salvo il parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio, ove necessario;
 - e) gli interventi sulle aree pertinenziali agli edifici devono essere coerenti con lo specifico contesto ambientale;
 - f) sulle aree libere è consentita la realizzazione di beni strumentali a servizio di piccoli proprietari coltivatori o di strutture pertinenziali alle condizioni di cui al successivo art. 59 della NTA;
 - g) è consentito eseguire interventi infrastrutturali indispensabili al mantenimento delle attività in atto o strettamente funzionali agli usi ammessi di carattere privato o pubblico.
10. *Comma soppresso.*
11. *Comma soppresso.*
12. *Comma soppresso.*
13. Fatte salve ulteriori disposizioni introdotte da piani e programmi di settore, sono altresì consentiti interventi di manutenzione, potenziamento o nuova costruzione di opere infrastrutturali strettamente necessarie quali: acquedotti, impianti di smaltimento di acque reflue, impianti per la produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili, infrastrutture d'accesso, impianti irrigui mobili o semifissi, decespugliamento, spietramento, livellamenti ed opere di bonifica in genere.
14. Ulteriori nuove opere infrastrutturali sono ammesse esclusivamente per opere di difesa idrogeologica del suolo, di captazione e utilizzo delle risorse idriche e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.
15. Nell'ambito degli interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
- a) deve essere assicurata una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e l'intervento deve riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto;
 - b) deve essere salvaguardata la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo;
 - c) devono essere eseguiti con materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze, per le destinazioni ammesse.
16. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:
- a) gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;

abis) devono essere eseguiti con materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze, per le destinazioni ammesse;

b) se la zona d'intervento è raggiungibile, direttamente o nelle sue prossimità, da mezzi veicolari, deve essere verificata l'esistenza di parcheggi nella misura stabilita dal RE³⁵⁶ in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta.

17. Nell'ambito di nuovi insediamenti deve essere verificata l'esistenza di parcheggi privati nella misura stabilita dal RE da realizzarsi in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta nella stessa sottozona.
18. Gli interventi di nuova edificazione di aziende agricole, sono possibili in tutte le sottozone Eg con esclusione di Eg5, Eg7, Eg9, Eg10, Eg12, Eg13, Eg17, Eg20, Eg21, Eg25, Eg27, Eg28, Eg 33, Eg35, Eg41, Eg42, Eg43, Eg44 e Eg4, Eg11, Eg45.
19. Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui ai precedenti articoli da 11 a 16.

Art. 56- Sottozone di tipo "Eh" con attività contestuali agricole e turistico-ricettive

1. Nelle tavole prescrittive *P4 – Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*, sono delimitate le sottozone di tipo Eh³⁵⁷ caratterizzate dalla contestuale presenza di attività agro-silvo-pastorali, ed attività sciistiche, ricreative e turistiche quali: centri di turismo equestre, strutture di servizio collegate a percorsi ed attività turistiche in ambito naturale, campeggi stagionali. Il PRG definisce gli usi e le destinazioni compatibili.
2. Le tabelle di cui all'Allegato 1 alle presenti NTA individuano, per ogni specifica sottozona, le destinazioni d'uso, le tipologie di intervento, gli indici edilizi ed i parametri urbanistici ammissibili definiti dalla legislazione regionale.³⁵⁸

2bis Il precedente articolo 14 precisa le norme per il dimensionamento dei fabbricati rurali.

3. La localizzazione e il dimensionamento delle nuove strutture per gli usi e le attività ammessi ai sensi del precedente comma 2 è subordinata alla approvazione di un PUD tenuto conto del Programma di sviluppo turistico, di cui alla legislazione regionale.³⁵⁹ In assenza di PUD sono ammessi interventi di recupero e di adeguamento alle disposizioni di legge o regolamentari in materia di sicurezza, igienico-sanitaria.
4. Relativamente agli interventi riguardanti le mete e i circuiti turistici si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 39.
5. Nell'ambito di interventi di cambio di destinazione d'uso si applicano i criteri definiti all'art. 14, lett. B).
6. Comma inesistente.
7. Comma soppresso.
8. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della

³⁵⁶ vd. RE.

³⁵⁷ Del.G.R. del 15.02.1999, n. 421, Allegato A, Capitolo II, Paragrafo E, comma 7, lettera h).

³⁵⁸ Del. C.R. n° 517/XI del 24.03.1999, Capitolo I.

³⁵⁹ L.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m, art. 47.

leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Eh, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 e 4 dell'art. 23 delle presenti NTA.

9. Nell'ambito degli interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere assicurata una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e l'intervento deve riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto;
 - b) deve essere salvaguardata la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
10. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
 - b) se la zona d'intervento è raggiungibile, direttamente o nelle sue prossimità, da mezzi veicolari, deve essere verificata l'esistenza di parcheggi nella misura stabilita dal RE³⁶⁰ da realizzarsi in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta.
11. Nell'ambito di nuovi insediamenti deve essere verificata l'esistenza di parcheggi nella misura stabilita dal RE³⁶¹ da realizzarsi in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta.
12. Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui ai precedenti articoli da 11 a 16.
13. Nelle sottozone Eh è sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture puntuali e/o a rete di interesse pubblico (acquedotti, fognature, ecc.).

Art. 57- Sottozone di tipo “Ei” – Altre diverse categorie

1. Nelle tavole prescrittive *P4 – Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*, sono delimitate le sottozone di tipo Ei³⁶² che non rientrano in alcune delle precedenti categorie.
2. Le tabelle di cui all'Allegato 1 alle presenti NTA individuano, per ogni specifica sottozona, le destinazioni d'uso, le tipologie di intervento, gli indici edilizi ed i parametri urbanistici ammissibili definiti dalla legislazione regionale.³⁶³

2bis Il precedente articolo 14 precisa le norme per il dimensionamento dei fabbricati rurali.

3. fatto salvo quanto indicato al precedente articolo 14 delle presenti NTA, sulle aree e sui fabbricati rurali esistenti non più razionali, in uso o meno, o con destinazione d'uso diversa da quella agro-silvo-pastorale si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) soppresso
 - b) i volumi superfetativi non coerenti con gli organismi edilizi tradizionali devono essere eliminati ed eventualmente recuperati attraverso interventi di ristrutturazione che comportino la riorganizzazione planivolumetrica delle preesistenze;
 - c) è consentita la demolizione o ricostruzione, la ricostruzione di ruderi e di fabbricati

³⁶⁰ vd. RE.

³⁶¹ vd. RE.

³⁶² Del. G.R. del 15.02.1999 n° 421, All. A, Cap. II, paragrafo E, comma 7, lettera i)

³⁶³ Del. C.R. n° 517/XI del 24.03.1999, Capitolo I

- diroccati secondo le disposizioni contenute nel precedente art. 25, comma 8;
- d) gli interventi sulle aree pertinenziali agli edifici devono essere coerenti con lo specifico contesto ambientale;
 - e) sulle aree libere è consentita la realizzazione di beni strumentali a servizio di piccoli proprietari coltivatori o di strutture pertinenziali alle condizioni di cui al successivo art. 59 della NTA;
 - f) interventi infrastrutturali indispensabili al mantenimento delle attività in atto o strettamente funzionali agli usi ammessi di carattere privato o pubblico.
4. Nell'ambito di interventi di cambio di destinazione d'uso si applicano i criteri definiti all'art. 14, lett. B).
5. comma soppresso.
6. Nell'ambito degli interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
- a) deve essere assicurata una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e l'intervento deve riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto;
 - b) deve essere salvaguardata la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo;
 - c) devono essere eseguiti con materiali e tecniche costruttive coerenti con le destinazioni ammesse e con le preesistenze purché queste non in contrasto ambientale;
7. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:
- a) gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
 - abis) devono essere eseguiti con materiali e tecniche costruttive coerenti con le destinazioni ammesse e con le preesistenze purché queste non in contrasto ambientale;
 - b) se la zona d'intervento è raggiungibile, direttamente o nelle sue prossimità, da mezzi veicolari, deve essere verificata l'esistenza di parcheggi nella misura stabilita dal RE³⁶⁴ da realizzarsi in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta.
8. Se gli interventi di cui ai precedenti commi 6 e 7, riguardano edifici con classificazione di tipo a), b) e c) di cui al comma 1 del precedente art. 25, si osserveranno le relative disposizioni in tale articolo esposte.
9. Nell'ambito di nuovi insediamenti deve essere verificata l'esistenza di parcheggi nella misura stabilita dal RE³⁶⁵ da realizzarsi in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta.
10. Qualora effettive esigenze di spazi per la sosta ed il ricovero dei mezzi veicolari e/o agricoli, connessi alle esigenze di una o più unità abitative esistenti in zone A, non possano essere soddisfatte nell'ambito della pertinenza catastale o comunque nella stessa Zona, è ammessa la costruzione di strutture sussidiarie all'abitazione in aree esterne situate nelle parti di Zone Ei limitrofe all'abitato ed alle condizioni di cui al comma 17 dell'art. 55 delle presenti NTA.
11. *Comma soppresso.*
12. *Comma soppresso.*

³⁶⁴ vd. RE.

³⁶⁵ vd. RE.

13. Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui ai precedenti articoli da 11 a 16.
14. Nelle sottozone Ei è sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture puntuali e/o a rete di interesse pubblico (acquedotti, fognature, ecc.).

Art. 58- Edifici rustici e abitativi nelle zone di tipo E

1. Fermo il rispetto delle disposizioni in materia di equilibri funzionali, la realizzazione di nuovi edifici rustici e abitativi in funzione della conduzione dei fondi , è ammessa esclusivamente nelle sottozone di tipo Eg di cui al comma 18 dell'art. 55, sulla base dei seguenti criteri³⁶⁶:
 - a) localizzazioni esterne alle sottozone di tipo A, ai margini di complessi di fondi caratterizzati da colture omogenee e alle aree di specifico interesse³⁶⁷, lontane da poggi e margini di terrazzi naturali³⁶⁸ e in prossimità della viabilità già esistente, all'esterno delle aree boscate;
 - b) sviluppi planimetrici e altimetrici coerenti con il contesto ambientale in cui gli edifici sono inseriti;
 - c) articolazioni volumetriche che riflettano le specifiche destinazioni d'uso;
 - d) delimitazione e sistemazione degli spazi scoperti funzionali all'attività aziendale;
 - e) ricomposizione del suolo e del soprassuolo immediatamente dopo la conclusione dei lavori edilizi;
 - f) sviluppi in elevazione non superiori a due piani fuori terra computati dal piano del terreno risistemato.
2. Le esigenze di superficie utile abitabile legate alla conduzione dell'azienda agricola devono essere soddisfatte secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 14.
Per le strutture di una cooperativa per la produzione, trasformazione e commercializzazione non industriale dei prodotti agricoli, è ammessa la costruzione dell'abitazione del custode e/o degli eventuali addetti con gli stessi criteri di cui al precedente alinea.
Per altri impianti agricoli e zootecnici, l'eventuale abitazione del custode può essere ammessa dal Consiglio Comunale in base all'importanza dell'impianto.
La superficie utile abitale, può essere distribuita sino a tre unità abitative, purché destinate alla residenza del conduttore dell'azienda, dei familiari e degli addetti coadiuvanti l'attività agricola.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2, devono comunque essere realizzati nel rispetto delle distanze dalle strade, confini e fabbricati esistenti e della superficie coperta che deve essere contenuta entro il limite risultante dal giudizio di razionalità.
4. Il permesso di costruire per realizzare le opere di cui ai precedenti commi 2 e 3, è subordinato a convenzionamento di cui al comma 7 del precedente articolo 14.

³⁶⁶ NAPTP , art. 26, comma 7 .

³⁶⁷ NAPTP, artt. 38 e 40.

³⁶⁸ PTP, Schede per unità locali.

Art. 59- Beni strumentali a servizio di piccoli proprietari coltivatori e attività a livello familiare / Strutture pertinenziali a sussidio delle aziende agricole / Bassi fabbricati / Serre / Verifica della superficie coperta / Spazi a servizio di adiacenti sottozone insediative

A - BENI STRUMENTALI a servizio di fondi coltivati nelle zone E³⁶⁹

1. Sono “beni strumentali” le strutture sussidiarie di tipo agricolo a servizio di soggetti che coltivano in proprietà o in godimento, le superfici da asservire a tali beni strumentali. Detti “beni strumentali” possono presentare gli usi seguenti:
 - a) allevamento di animali da cortile per il consumo familiare;
 - b) ricovero di animali di consistenza non superiore a 2UBA e strutture rurali connesse al loro allevamento;
 - c) ricovero per attrezzi e mezzi agricoli;
 - d) depositi di prodotti agricoli e forestali.

I “beni strumentali” non possono essere oggetto di cambio di destinazione d'uso e, qualora utilizzati in modo difforme, dovranno essere rimossi e le aree interessate dovranno essere ripristinate all'uso agricolo.
2. La realizzazione di detti “beni strumentali” non richiede la necessità di acquisire il parere di razionalità presso la struttura competente dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura limitatamente al primo intervento³⁷⁰.
3. Localizzazione:
La realizzazione di detti “beni strumentali” è ammessa nelle sottozone Eb, Eg, Eh ed Ei in posizione marginale rispetto alle visuali principali e, di norma, nelle immediate vicinanze dell'insediamento principale.
I “beni strumentali” di cui alle lettere c) e d) del comma 1, possono essere ubicati nei coltivi e non collegati all'insediamento principale purché realizzati in interrato.
4. Caratteristiche e dimensioni:
 - a) se completamente interrati devono essere ricoperti con strato di terreno vegetale di altezza minima di 30 cm., con un unico fronte dell'accesso in vista, realizzato con paramento in pietra lavorata visivamente a secco in modo tradizionale e di larghezza massima pari a m. 3,00, con altezza utile interna massima pari a 2,50 m..
Tale soluzione è ammessa solo se il dislivello del terreno naturale consente un inserimento adeguato, senza posizionamenti e interramenti artificiali, in modo da non compromettere la fruibilità dei terreni agricoli.
 - b) se emergenti dal terreno sistemato, devono avere:
 - altezza massima pari a m. 3,40, misurata all'estradosso del colmo del manto di copertura;
 - tetto a 1 o 2 falde inclinate;
 - manto di copertura in lose di pietra o materiale di colore scuro (scandole di legno, lamiera);
 - pareti perimetrali, orditura e serramenti in legno di tonalità scura;
 - aspetto nel complesso decoroso e rifinito.
 - c) per i “beni strumentali” di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è sempre ammessa la realizzazione di eventuale platea esterna per lo stoccaggio della lettiera esausta a servizio dei beni stessi, non considerata ai fini della superficie netta massima

³⁶⁹ Del.G.R. 6 settembre 2012, n° 1810, All. A.

³⁷⁰ da Del.G.R. 6 settembre 2012, n° 1810, All. B, pto 2:

“... per primo intervento si intende:

- la realizzazione contestuale di uno o più beni strumentali di superficie netta complessiva inferiore a 20 m²;
- la demolizione e ricostruzione, anche su sedime diverso, di beni strumentali già realizzati, aventi superficie netta complessiva inferiore a 20 m²”

assentibile di cui al successivo comma 5;

- d) le eventuali opere di urbanizzazione sono ammesse solo se necessarie ai fini igienico-sanitari ed in ogni caso sono ad esclusivo carico del proprietario del bene stesso.
- e) Le aree esterne circostanti ai “beni strumentali” devono essere mantenute libere dal deposito di materiali.

5. Dimensioni massime di superficie:

Per i beni strumentali destinati agli usi di cui al punto A, comma 1, lettere a) e b), la superficie netta è calcolata in relazione alla superficie in proprietà, coltivata dal richiedente, e deve rispettare i seguenti limiti dimensionali:

	superficie interna massima	superficie agricola minima da asservire
Beni strumentali di cui al comma 3, lettera a	10 m ²	oltre 1.000 m ²
Beni strumentali di cui al comma 3, lettera b	10 m ²	oltre 2.000 m ²
	20 m ²	oltre 5.000 m ²

La superficie massima netta interna dei beni strumentali per gli usi di cui al punto A, comma 1, lettere c) e d), è calcolata in relazione alla superficie lavorata delle colture specializzate e deve rispettare i seguenti limiti dimensionali:

strutture interrate	strutture emergenti	superficie minima coltivata a colture specializzate
10 m ²	5 m ²	da 150 a 500 m ²
15 m ²	10 m ²	da 501 a 1.000 m ²
20 m ²	15 m ²	da 1.001 a 2.000 m ²
20 m ²	20 m ²	oltre 2.000 m ²

Per superficie coltivata a colture specializzate si intende la superficie investita a colture intensive quali vigneto, frutteto, orto, ecc.. Sono escluse le colture foraggere, le superfici investite a frutta a guscio (castagni, noci, ecc.) e i boschi.

6. Distanze:

nella costruzione dei “Beni strumentali”, dovranno essere osservate:

- le distanze dalle strade pubbliche nel rispetto anche delle relative fasce di tutela;
- le distanze dai confini di proprietà e dai fabbricati secondo le prescrizioni previste nelle relative sottoposte di appartenenza.

Inoltre, per i “beni strumentali” di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nonché per le relative eventuali platee esterne per lo stoccaggio della lettiera esausta a servizio dei beni stessi, devono essere rispettate le seguenti distanze minime dal limite delle zone destinate all'edificazione residenziale e dalle abitazioni esistenti:

- 50 m., nel caso di nuova edificazione;
- 25 m., nel caso di ricostruzione sullo stesso sedime o ampliamento di strutture già esistenti.

Sempre per i “beni strumentali” di cui alle lettere a) e b) del comma 1, tenuto conto delle condizioni locali il Comune, di concerto con il veterinario ufficiale e il medico di sanità pubblica, può, su richiesta motivata del proponente, concedere distanze inferiori prevedendo, se necessario, adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie necessarie.

Relativamente alle eventuali platee esterne saranno ammesse distanze inferiori solo nel caso di abitazioni che ospitano il richiedente o suoi familiari.

7. Titolare e titolo abilitativo:

Il proprietario o i proprietari, all'atto della presentazione della SCIA, devono dichiarare gli estremi catastali e dimostrare il possesso nonché l'uso agricolo in atto, quest'ultimo

esercitato in proprio o tramite terzi affittuari o titolari di altri diritti di godimento sul fondo.

I "beni strumentali" sono unicamente funzionali alle superfici coltivate che ne hanno permesso la realizzazione e, in caso di cessione dei fondi in godimento a terzi, sono ceduti unitamente al bene principale. La proprietà di tali beni può essere ceduta a soggetti non in possesso di analoghe strutture nel territorio comunale comunque fino al raggiungimento della superficie netta massima assentibile.

B - STRUTTURE PERTINENZIALI a servizio degli edifici esistenti nelle zone territoriali di tipo A e di quelli a destinazione residenziale nelle zone territoriali di tipo E³⁷¹

8. Le strutture pertinenziali sono prive di funzioni autonome e sono a servizio di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 17/2012, indipendentemente dal numero di proprietari presenti nel medesimo fabbricato individuato dal numero civico.

Le strutture pertinenziali possono presentare gli usi seguenti:

- a) ricovero per attrezzi da giardino;
- b) ricovero per la legna o suoi derivati;

ad eccezione delle strutture pertinenziali degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 17/2012 di proprietà pubblica destinati alle attività di cui alle lettere K) – sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero - ed M) – attività di servizio pubblico o di pubblico interesse - del precedente art. 10, per le quali sono ammesse tutte le destinazioni a supporto delle attività stesse.

9. Localizzazione:

La realizzazione di dette strutture pertinenziali è ammessa nelle sottozone A ed E.

Nelle sottozone A è esclusa la realizzazione di strutture pertinenziali:

- in aree classificate di particolare interesse F1 ed F2;
- a servizio di edifici aventi già carattere di pertinenzialità.

Le strutture pertinenziali saranno realizzate:

- prioritariamente nelle aree di pertinenza dell'edificio o, in subordine, su lotti confinanti di proprietà;
- in aderenza o in prossimità dei fabbricati di riferimento;
- in posizione visivamente marginale rispetto ai fronti principali dell'edificio.

10. Caratteristiche e dimensioni:

Dette strutture pertinenziali devono:

a) presentare i seguenti limiti dimensionali:

- superficie netta:
 - non superiore a 10 m² nel caso di proprietà private
 - non superiore a 20 m² nel caso di proprietà pubbliche;
 - altezza massima, misurata all'estradosso del colmo del manto di copertura, non superiore a m. 2,80

b) rispondere alle seguenti tipologie costruttive:

- tetto a 1 o 2 falde inclinate;
- manto di copertura in lose o in materiale leggero non riflettente di colore scuro (scandole di legno, lamiera);
- eventuali pareti perimetrali, orditura e serramenti in legno di tonalità scura, il tutto privo di isolamento;
- aspetto nel complesso decoroso e rifinito;

c) le aree esterne circostanti devono essere mantenute libere dal deposito di materiali.

11. Titolare e titolo abilitativo:

Il proprietario o i proprietari, all'atto della presentazione della SCIA, devono dimostrare il

³⁷¹ Del.G.R. 6 settembre 2012, n° 1810, All. B.

possesto delle aree verdi, orti, giardini e aree cortili zie per la cui cura è necessario realizzare un ricovero attrezzi.

- se da collocare in adiacenza o prossimità di fabbricati di altra proprietà, devono conseguire il relativo benessere se non sono rispettabili le norme di codice civile sulle distanze;
- devono in ogni caso osservare le distanze dalle strade pubbliche nel rispetto anche delle relative fasce di tutela.

C - **BASSI FABBRICATI**

12. *Comma soppresso.*³⁷²

D - **SERRE**

13. Le serre si suddividono in due tipologie: fisse e mobili, a loro volta suddivise dall'uso familiare o produttivo a seconda della dimensione totale della superficie coperta della serra o dell'insieme di serre di proprietà³⁷³ :

a) **SERRE FISSE** – si considerano fisse le serre realizzate con elementi strutturali permanenti che mantengano la struttura e la copertura stabilmente fissate all'area di insediamento e, pertanto, operano una trasformazione definitiva del sedime ai fini urbanistici. La rimozione di una serra fissa presuppone la demolizione di una o più parti di insieme (es. opere di fondazione in cls, anche di ridotte dimensione).

a1) Serre fisse di superficie coperta $\leq 50 \text{ m}^2$ normalmente di uso familiare per attività ortofrutticole e/o florovivaistiche :

- Destinazioni d'uso e attività di cui all'art. 10 delle NTA: b25;
- Ammissibilità: sono ammesse nelle sottozone di tipo A, B, Eg, Eh ed Ei;
- Titolo abilitativo: S.C.I.A. Non è subordinata alla presentazione di parere favorevole di razionalità da parte dell'Ass.to dell'agricoltura;
- Caratteristiche geometriche e costruttive:
 - Superficie coperta $\leq 50 \text{ m}^2$ e se in sottozone di tipo A $\leq 20 \text{ m}^2$;
 - Hmax al punto di colmo $\leq 2,50 \text{ m}$;
 - Presenza di basamenti fissi;
 - Realizzazione con materiali leggeri (metallo/legno – vetro o altro materiale trasparente);
 - Assenza di elementi pericolosi (spuntoni, reti elettrosaldate da armatura, ...);
- Altre caratteristiche:
 - Sono soggette alle disposizioni in materia di distanze minime dai confini e tra costruzioni, ad esclusione della reciproca distanza tra le serre;
 - Alla cessazione dell'attività la struttura deve essere rimossa ed il terreno riportato allo stato di permeabilità originale;

a2) Serre fisse di superficie coperta $> 50 \text{ m}^2$ per comprovate attività ortofrutticole e/o florovivaistiche:

- Destinazioni d'uso e attività di cui all'art. 10 delle NTA: e6;
- Ammissibilità: sono ammesse nelle sottozone di tipo Bb, Eg, Eh ed Ei;
- Titolo abilitativo:
 - Se di superficie coperta $> 50 \text{ m}^2$ e fino a 1.000 m^2 : permesso di costruire;
 - Se di superficie $> 1.000 \text{ m}^2$: PUD;
 - Se realizzate in sottozone di tipo E, i titoli abilitativi di cui sopra sono subordinati al rilascio di giudizio di razionalità favorevole da parte dell'Ass.to dell'agricoltura;
- Caratteristiche geometriche e costruttive:

³⁷² vd. RE.

³⁷³ Es. due serre da 30 m^2 l'una, essendo di superficie complessiva superiore a 50 m^2 , seguono la procedura delle serre oltre 50 m^2

- Superficie coperta > 50 m²;
 - Hmax al punto di colmo sulla base delle esigenze produttive;
 - Presenza di basamenti fissi;
 - Realizzazione con materiali leggeri (metallo/legno – vetro o altro materiale trasparente);
 - Assenza di elementi pericolosi (spuntoni, reti elettrosaldate da armatura, ...);
 - Altre caratteristiche:
 - Sono soggette alle disposizioni in materia di distanze minime dai confini e tra costruzioni, ad esclusione della reciproca distanza tra le serre;
 - Alla cessazione dell'attività la struttura deve essere rimossa ed il terreno riportato allo stato di permeabilità originale;
- b) **SERRE MOBILI** – si considerano serre mobili le strutture realizzate con elementi strutturali facilmente smontabili e rimovibili, prive di ogni tipo di fondazioni, in modo da consentire il completo smontaggio di tutti gli elementi ed il trasferimento in altro sito senza alcuna operazione di demolizione di parti o elementi.
- b1) Serre mobili di superficie coperta ≤ 50 m² normalmente di uso familiare per attività ortofrutticole e/o florovivaistiche :
- Destinazioni d'uso e attività di cui all'art. 10 delle NTA: b25;
 - Ammissibilità: sono ammesse nelle sottozone di tipo A, B, Eg, Eh ed Ei;
 - Titolo abilitativo: nessun titolo abilitativo richiesto;
 - Caratteristiche geometriche e costruttive:
 - Superficie coperta ≤ 50 m² e se in sottozone di tipo A ≤ 20 m²;
 - Hmax al punto di colmo ≤ 2,50 m;
 - Totale assenza di basamenti fissi;
 - Realizzazione con materiali leggeri (strutture in metallo/legno e coperture in teli);
 - Assenza di elementi pericolosi (spuntoni, reti elettrosaldate da armatura, ...);
 - Altre caratteristiche:
 - Sono soggette alle disposizioni in materia di distanze minime dai confini e tra costruzioni, ad esclusione della reciproca distanza tra le serre;
 - Alla cessazione dell'attività la struttura deve essere rimossa ed il terreno riportato allo stato di coltivazione originale;
- b2) Serre mobili di superficie coperta > 50 m² per comprovate attività ortofrutticole e/o florovivaistiche:
- Destinazioni d'uso e attività di cui all'art. 10 delle NTA: e6; ;
 - Ammissibilità: sono ammesse nelle sottozone di tipo Bb, Eg, Eh ed Ei;
 - Titolo abilitativo: S.C.I.A. Non è subordinata alla presentazione di parere favorevole di razionalità da parte dell'Ass.to dell'agricoltura;
 - Caratteristiche geometriche e costruttive:
 - Superficie coperta > 50 m²;
 - Hmax al punto di colmo sulla base delle esigenze produttive;
 - Totale assenza di basamenti fissi;
 - Realizzazione con materiali leggeri (strutture in metallo/legno e coperture in teli);
 - Assenza di elementi pericolosi (spuntoni, reti elettrosaldate da armatura, ...);
 - Altre caratteristiche:
 - Sono soggette alle disposizioni in materia di distanze minime dai confini e tra costruzioni, ad esclusione della reciproca distanza tra le serre;
 - Alla cessazione dell'attività la struttura deve essere rimossa ed il terreno riportato allo stato di coltivazione originale.

E - VERIFICA DELLA SUPERFICIE COPERTA

14. Su un lotto interessato da intervento edilizio, mentre la massima superficie coperta dal

fabbricato principale è stabilita nelle Tabelle che costituiscono allegato alle presenti NTA, l'insieme delle superfici coperte, sia da detto fabbricato principale che dalle eventuali strutture sussidiarie (precedente paragrafo A) e/o da bassi fabbricati (precedente paragrafo C) e/o da serre di uso familiare (precedente paragrafo D), non deve superare in ogni caso il 50% della superficie fondiaria SF disponibile, sempre nel contestuale rispetto di quanto prescritto al secondo capoverso del precedente comma 13.

F - SPAZI A SERVIZIO DI ADIACENTI SOTTOZONE INSEDIATIVE

15. con esclusione

- delle aree inedificabili di cui al successivo Capo V;
 - delle sottozone Eb, Ec, Ee, Ef, Eg a frutteto e a vigneto,
- sono realizzabili nelle restanti sottozone E, limitatamente agli ambiti specificatamente indicati nella Tav. P4:

- volumi interrati per ricovero a parcheggio di automezzi a favore di unità abitative di tipo permanente o principale (D) o secondario (Dbis) che, esistenti in sottozone A, non possano realizzare spazi ricovero dei loro mezzi veicolari nelle relative pertinenze catastali o in aree disponibili della stessa sottozona o in altre limitrofe dello stesso tipo A ;

c) Condizioni procedurali:

- c1) devono essere prodotte le visure catastali delle partite del richiedente e di quelle eventuali dei componenti il nucleo familiare;
- c2) le strutture interrate saranno vincolate, con apposito atto a carico del richiedente, all'unità immobiliare residenziale di cui sono specifiche pertinenze e non potranno essere da essa scisse con qualsiasi atto di cessione o mutamento della proprietà.
- c3) l'autorizzazione, per l'esecuzione di tali strutture pertinenziali e/o sussidiarie in aree esterne in sottozone E, è condizionata da apposita convenzione tra il richiedente ed il Comune ed a carico del richiedente sono previste tutte le spese di redazione e registrazione della convenzione.

d) condizioni realizzative:

d1) limiti dimensionali:

- altezza netta interna massima dei volumi interrati non superiore ai minimi imposti dalla vigente normativa antincendio³⁷⁴.

d2) la realizzazione in interrato comporterà il ripristino della superficie naturale, con minimo di 30 cm. di terra e andamento del terreno come quello preesistente, o, nel caso in cui sia coinvolta una zona a servizi, della pavimentazione richiesta dal Comune e stabilita nell'apposita convenzione..

d3) la realizzazione non deve comportare la creazione di strade di collegamento ma solo le opere strettamente necessarie per l'accesso in interrato dalla viabilità esistente: se la dimensione catastale del terreno lo consente, la formazione delle rampe deve effettuarsi con sistemazioni a scarpa inerbite sui due lati; al fine di contenere possibili proliferazioni delle opere esterne di collegamento con la viabilità esistente e la loro conseguente incidenza sull'ambiente agricolo circostante, il Comune potrà richiedere realizzazioni unitarie e concordate a servizio di più utenti: per il conseguimento di tale finalità il Comune potrà altresì favorire interventi consortili.

d4) se la struttura realizzata in interrato è situata in aree che il PRG destina a servizi (aree verdi e parcheggi), l'intervento è subordinato ad una convenzione con il Comune e l'area sovrastante deve essere ceduta al Comune o, a scelta dell'Amministrazione, vincolata ad uso pubblico.

d5) la realizzazione dei presenti "spazi a servizio di adiacenti zone insediative" avverrà

nel rispetto di eventuali limitazioni contenute nelle Tavv. P4.

e) *Lettera soppressa.*

Art. 60- Sottozone di tipo “F”

1. Nelle tavole prescrittive *P4 – Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*, sono delimitate e sottozone di tipo F³⁷⁵ ovvero le parti del territorio comunale destinate agli impianti e alle attrezzature di interesse generale.
2. Le sottozone sono a loro volta articolate in base alla destinazione di rilevanza regionale o comunale.³⁷⁶
3. Le tabelle di cui all'Allegato 1 alle presenti NTA, relative alle sottozone F, individuano le destinazioni d'uso e le attività di cui al precedente art. 10 ammesse in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP e dei relativi sistemi ambientali.
4. Le suddette tabelle di cui all'Allegato 1 alle presenti NTA, relative alle sottozone di tipo F, stabiliscono altresì per ogni sottozona la superficie urbanistica l'altezza massima, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini: per l'edilizia pubblica si applica quanto previsto al successivo art. 71, paragrafo B.
5. E' ammessa la costruzione residenziale solo con funzioni di sorveglianza e custodia di strutture pubbliche o di pubblico interesse (impianti sportivo-ricreativi, scuole, ecc.), nel numero massimo di una abitazione per ciascuna struttura con Sur massima di 120 m² per abitazione.
Sugli immobili esistenti eventualmente con destinazioni d'uso in contrasto con quelle ammesse nella sottozona valgono le prescrizioni di cui al successivo art. 69 con la seguente eccezione:
 - per eventuali fabbricati rurali esistenti, è rilasciabile il permesso di costruire per la loro ristrutturazione per lo stesso uso (sempre che i fabbricati stessi non si trovino in contrasto con le indicazioni del PRG o di eventuali piani attuativi approvati o anche solo adottati o non compromettano la realizzazione degli impianti specifici della sottozona - vd. precedente art. 32bis) o per mutamento della destinazione d'uso purché compatibile con le finalità pubbliche della sottozona.
6. *Comma soppresso.*
7. *Comma soppresso*
8. *Comma soppresso*

Art. 61- Aree destinate a servizi

1. Nelle tavole prescrittive *P4 – Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*, sono individuate le infrastrutture e le aree per i servizi di rilevanza regionale e locale non ricomprese in una sottozona di tipo F.
2. Le aree destinate ai servizi obbligatori ancora da acquisire dal Comune, sono assoggettate

³⁷⁵ Del. G.R. 15.02.1999, n° 421, All. A, Cap. II, paragrafo F, comma 2.

³⁷⁶ Del. G.R. 15.02.1999, n° 421, All. A, Cap. II, paragrafo F, comma 3.

a vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità³⁷⁷.

Nel sottosuolo delle aree riservate a parcheggio pubblico, il privato potrà realizzare autorimesse interrate private, previo convenzionamento con il Comune. In tal caso il privato cederà gratuitamente al Comune la proprietà del soprassuolo e realizzerà a proprio carico l'area a parcheggio pubblico soprastante.

3. Alle aree destinate ai servizi si applicano le norme stabilite nelle diverse sottozone per ogni destinazione d'uso considerata.
4. Nella tabella riportata nell'Allegato 2, sono indicati i servizi di livello locale nonché l'ambito di integrazione definito mediante opportuni accordi di programma, intese, concertazioni, forme associative e di cooperazione, al fine della realizzazione e della gestione del sistema dei servizi.
5. Per quanto riguarda le aree per parcheggi pubblici, sia di rilevanza regionale che locale, dovrà essere prevista, ovunque possibile, una adeguata copertura vegetale³⁷⁸.

Art. 62- Riqualificazione delle fasce edificate lungo tratte stradali

1. Nelle tavole prescrittive *P4 – Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*, non si riscontrano fasce edificate da riqualificare lungo le tratte stradali.

³⁷⁷ l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m., art. 91. (Vincoli preordinati all'espropriazione e vincoli che comportano inedificabilità).

³⁷⁸ NAPTP, art. 23, comma 11.

CAPO V - AMBITI INEDIFICABILI

Art. 63- Aree boscate

1. Nella “Cartografia degli ambiti inedificabili” sono individuate le aree boscate e relative eventuali fasce circostanti. In tali aree si applicano le disposizioni della legislazione regionale³⁷⁹ e dei relativi provvedimenti attuativi.
2. Nelle aree boscate, gli interventi tengono conto, inoltre, delle norme cogenti delle NAPTP³⁸⁰ e dei piani di settore.
3. All'interno delle aree boscate valgono inoltre i seguenti divieti³⁸¹:
 - a) divieto di ogni nuova edificazione, anche a scopo agricolo, con la sola eccezione riguardante gli interventi di recupero e quelli di ampliamento, nella misura necessaria a consentire l'adeguamento igienico-sanitario, comunque in misura non superiore al venti per cento del volume esistente³⁸²;
 - b) divieto di interventi infrastrutturali che comportino alterazioni alla copertura forestale, rischio di incendio o di inquinamento, con le sole eccezioni riguardanti gli interventi funzionali alla gestione forestale e alla conduzione degli alpeggi o alla realizzazione delle aree attrezzate³⁸³ o degli interventi pubblici o di interesse pubblico, di cui non siano individuabili alternative di tracciato o di ubicazione che presentino minori impatti ambientali e di quelli direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali.
4. Le infrastrutture stradali strettamente funzionali alla gestione forestale, tali espressamente considerate dai piani e dai programmi di settore, devono rispettare le determinazioni di cui al precedente art. 33 (Viabilità), nonché le limitazioni derivanti dalle specifiche condizioni ambientali, valutate, se del caso, in sede di studio o relazione di impatto ambientale³⁸⁴, nonché di Relazione di Incidenza ai sensi dell'art. 42.
5. La legislazione regionale³⁸⁵ stabilisce quando i terreni devono intendersi come “aree boscate” e gli interventi edilizi ammessi.

Art. 64- Zone umide e laghi

1. Nella “Cartografia degli ambiti inedificabili”, sono individuate le zone umide, i laghi naturali ed artificiali e le fasce circostanti ai sensi della legislazione regionale³⁸⁶ e dei relativi provvedimenti attuativi.
2. In tali aree si applicano le disposizioni di legge³⁸⁷.

Art. 65- Terreni sedi di frane e di fenomeni di trasporto in massa

1. Nella “Cartografia degli ambiti inedificabili”, sono individuati terreni sedi di frane in atto e

³⁷⁹ l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m., art. 33, e sm.

³⁸⁰ NAPTP art. 32.

³⁸¹ NAPTP , art. 32 comma 6.

³⁸² l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m., art. 33, comma 3, lettera b).

³⁸³ NAPTP , art. 13, comma 3.

³⁸⁴ NAPTP , art. 32, comma 7 (norma cogente) – l.r. 26 maggio 2009, n° 12.

³⁸⁵ l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m., art. 33, comma 2 e comma 3.

³⁸⁶ l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m., art. 34.

³⁸⁷ l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m., art. 34.

potenziali, distinti in funzione della loro pericolosità.

2. In tali aree si applicano le disposizioni recate dalla vigente legislazione regionale in materia³⁸⁸ e dei relativi provvedimenti attuativi.

Art. 66- Terreni a rischio di inondazione

1. Nella “Cartografia degli ambiti inedificabili”, sono individuati i terreni a rischio d’inondazione, distinti in funzione della loro pericolosità.
2. In tali aree si applicano le disposizioni recate dalla vigente legislazione regionale in materia³⁸⁹ e dei relativi provvedimenti attuativi.

Art. 67- Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine

1. Nella “Cartografia degli ambiti inedificabili”, sono individuati i terreni soggetti a tali rischi, distinti in funzione dell’intensità degli eventi attesi e della loro frequenza.
2. In tali aree si applicano le disposizioni previste dalla vigente legislazione in materia³⁹⁰, nonché quelle eventualmente previste nelle norme d’attuazione allegate alla cartografia degli ambiti in edificabili e quelle che possono essere fornite in sede progettuale.

Art. 68- Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico

1. Possono formare oggetto di delocalizzazione, con le procedure stabilite dalla legislazione regionale³⁹¹, le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo in aree a rischio idrogeologico di cui ai precedenti articoli 65, 66, 67, precisamente:
 - a) aree di frana classificate ad alta pericolosità ai sensi della legislazione regionale³⁹²;
 - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce A individuate ai sensi della legislazione regionale;³⁹³
 - c) aree ad elevato rischio di valanghe o di slavine di cui alla legislazione regionale³⁹⁴
2. Possono altresì formare oggetto di delocalizzazione, con le previste procedure dalla legislazione regionale³⁹⁵, in relazione a particolari condizioni di rischio, accertate dal Comune, e sulla base di valutazioni tecniche effettuate dalle strutture regionali competenti in materia di rischio idrogeologico e di difesa del suolo, le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo ubicati nelle aree di seguito indicate:
 - a) aree di frana classificate a media pericolosità ai sensi della legislazione regionale³⁹⁶;
 - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce B ai sensi della legislazione

³⁸⁸ . l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m., art. 35;
 . Del.G.R. 15.02.1999, n° 422, modificata dalla Del.G.R. 10 ottobre 2008, n° 2939 e s.m..

³⁸⁹ . l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m., art. 36;
 . Del.G.R. 15.02.1999, n° 422, modificata dalla Del.G.R. 10 ottobre 2008, n° 2939 e s.m..

³⁹⁰ . l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m., art. 37;
 . Del.G.R. 15.02.1999, n° 422, Capitolo IV e s.m..

³⁹¹ l.r. 24 giugno 2002, n° 11.

³⁹² l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m., art. 35.

³⁹³ l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m., art. 36

³⁹⁴ l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m., art. 37, comma 1, lettera a).

³⁹⁵ l.r. 24 giugno 2002, n. 11, art. 4.

³⁹⁶ l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m., art. 35.

- regionale³⁹⁷;
- c) aree a medio rischio di valanghe o di slavine di cui alla legislazione regionale³⁹⁸

³⁹⁷ l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m., art. 36.

³⁹⁸ l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m., art. 37, comma 1, lettera b).

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69 - Situazioni e destinazioni d'uso in atto

1. Sugli immobili esistenti con destinazione d'uso in contrasto con quelle ammesse nella sottozona in cui sono ubicati, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di consolidamento statico³⁹⁹ pur mantenendo la destinazione in contrasto, fatte comunque salve le determinazioni delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria e di incolumità pubblica.

2. Ai fini residenziali è ammesso nei fabbricati l'utilizzo dei sottotetti esistenti, ciò anche in deroga alla verifica dell'indice di densità fondiaria nel caso di immobili concessionati prima del 10.08.1979 (adozione PRG originario).
 Se il sottotetto è pertinenza di una unità immobiliare di abitazione temporanea (dbis), l'utilizzo è anche in tal caso ammesso.
 L'utilizzo dei sottotetti è consentito qualora la loro altezza consenta la realizzazione di vani abitabili di superficie non inferiore a quella prescritta dalle vigenti norme⁴⁰⁰ e altezza media non inferiore a quella regolamentare, purché già dotati o dotabili di finestrate o di aperture di illuminazione realizzabili su pareti esistenti o sulle falde di copertura o con abbaini.
 Qualora la costruzione ne sia priva, fatte salve diverse prescrizioni delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni paesaggistici ed architettonici in ambiti o su edifici soggetti a tutela paesaggistica o architettonica, è ammessa la realizzazione di abbaini nei limiti dimensionali stabiliti dal RE⁴⁰¹ e con le seguenti modalità:
 - a) nelle sottozone A, per ogni edificio costituente una unità fabbricativa autonoma come definita dal RE⁴⁰², ma con esclusione degli edifici classificati come monumento o documento e con verifica della compatibilità con le esigenze di tutela storica per gli edifici di pregio, è ammessa la realizzazione di un solo abbaino per falda;
 - b) nelle altre sottozone, il numero di abbaini realizzabili è stabilito nel RE⁴⁰³.
 L'autorizzazione comunale per l'utilizzo dei sottotetti è subordinata al pagamento degli oneri previsti per la nuova edificazione ed alla verifica da parte del richiedente dell'adeguatezza dei parcheggi privati e delle aree a verde privato.
 Nella nuova edificazione le superfici abitabili di sottotetto e di altezza non inferiore a m. 1,80 rientrano nella valutazione della Sur consentita nella sottozona.

3. Negli interventi edilizi che non prevedano cambiamenti di destinazione d'uso né interventi di rifacimento degli orizzontamenti (specie se questi non sono attuabili per specifiche situazioni proprietarie delle varie unità abitative) e che debbano essere effettuati su fabbricati compresi in sottozona A oppure in sottozona B realizzati prima del 10.08.1979 (adozione PRG originario), è ammesso mantenere le altezze nette interne esistenti previo parere del Responsabile del servizio dell'Azienda U.S.S.L..

Art. 69_{bis} - Locali accessori realizzabili nei piani seminterrati e a servizio delle unità abitative

1. In considerazione sia della diffusa situazione altimetrica dei terreni edificabili, sia dell'opportunità igienico-sanitaria di sopraelevare il livello dei piani abitabili rispetto al terreno circostante, è ammissibile la creazione di piani seminterrati alle condizioni indicate all'art. 15, comma 2, secondo alinea del Regolamento Edilizio;

³⁹⁹ l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m., art. 74, comma 4.

⁴⁰⁰ DM 5 luglio 1979 e, per le sottozone A, la l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m., art. 95.

⁴⁰¹ vd. RE.

⁴⁰² vd. RE.

⁴⁰³ vd. RE.

2. Nel caso di detta realizzazione:
 - a) l'altezza massima prevista nella tabella di sottozona⁴⁰⁴, è incrementabile di m. 2,50 (m. 2,20+0,30)
 - b) la superficie del seminterrato non viene calcolata nella Sur ammissibile a meno che non siano rispettati i limiti di cui al precedente ed al successivo comma;
 - c) il seminterrato non rientra nel calcolo del numero massimo di piani ammesso nella sottozona.
3. comma soppresso

Art. 69_{ter} - Rimodellamenti del terreno

1. In presenza di fondi edificabili a quota inferiore rispetto alla strada pubblica o caratterizzati da accentuata pendenza o collocati in avallamento rispetto alle circostanti proprietà confinanti, è ammissibile un rimodellamento delle aree esterne al previsto edificio, con un limite per i riporti di terreno che devono essere contenuti in ogni punto nella misura massima di 1 m. (misurato verticalmente rispetto al piano orizzontale e non all'andamento del terreno) dal livello del terreno preesistente. Nei confronti delle aree confinanti il raccordo con esse dovrà effettuarsi a scarpa nel rapporto di 3 a 2.
2. Nelle aree di pertinenza di fabbricati esistenti sono ammessi riporti di terreno contenuti in ogni punto nella misura massima nella misura massima di 1 m. (misurato verticalmente rispetto al piano orizzontale e non all'andamento del terreno),
3. Nel caso di bonifiche agrarie di terreni agricoli i rimodellamenti di terreno potranno puntualmente superare il metro di altezza, ma mediamente su tutto il lotto non potranno superare i 20cm di altezza.
4. Per terreno preesistente si intende quello naturale prima di ogni provata modifica apportata dall'uomo.

Art. 70- Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie è esercitata ai sensi della legislazione regionale⁴⁰⁵

Art. 71- Poteri di deroga, edifici pubblici e casi di discrezionalità

A – POTERI DI DEROGA

1. Sono ammesse deroghe alle presenti norme ad eccezione di quelle derivanti da disposizioni di legge o regolamenti, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico⁴⁰⁶, secondo le procedure e le eccezioni previste dalla vigente legislazione⁴⁰⁷.

⁴⁰⁴ vd. RE.

⁴⁰⁵ l.r. 6 aprile 1998, n° 11 e s.m., Titolo VIII.

⁴⁰⁶ l.r. 6 aprile 1998, n° 11: art. 88.

⁴⁰⁷ l.r. 6 aprile, n° 11: art. 88;
Del.G.R.29 dicembre 2006, n° 4243.

2. Gli edifici e gli impianti di interesse pubblico per i quali siano rilasciate concessioni in deroga ai sensi del precedente comma 1, non possono essere mutati di destinazione per un periodo di anni 20 (venti) a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori; il vincolo di destinazione è trascritto, a cura e spese del concessionario o suo avente causa, entro la data di ultimazione dei lavori.
3. Non sono derogabili le norme riguardanti le destinazioni di sottozona, le modalità di attuazione del PRG e le distanze minime tra le costruzioni, come stabilite dalle presenti norme e dal Regolamento Edilizio.

B – EDIFICI PUBBLICI

4. Gli edifici pubblici non sono soggetti alle limitazioni di sottozona relative alla densità fondiaria, al rapporto di copertura, alle altezze massime ed al numero dei piani, in quanto devono corrispondere alle esigenze funzionali pertinenti alla loro specifica destinazione: eventuali valori eccedenti quelli normali delle sottozone diverse dalle F, devono comunque essere contenuti nel minimo indispensabile.
5. Gli edifici pubblici di nuova costruzione devono tuttavia osservare le norme comuni sulle distanze dai confini e dagli edifici esistenti⁴⁰⁸ nonché quelle dalle strade di cui al precedente art. 18, paragrafo B2.
6. Negli interventi di recupero di edifici pubblici in sottozona A, si deve rispettare quanto stabilito alla lettera b), comma 4 del precedente art. 44; nelle altre sottozone vale quanto precisato al precedente comma 4 e, in presenza di ampliamenti, quanto stabilito al precedente comma 5.
7. L'edificazione di nuovi edifici pubblici in sottozone diverse da quelle di tipo A, non è soggetta alla predisposizione di strumenti attuativi ancorché richiesti nel tipo di sottozona, salvo che sia esplicitamente previsto nelle norme di sottozona o ritenuto opportuno dal Comune.

Art. 72- Regolamento Edilizio (RE)

1. Il RE regola l'attività fabbricativa sul territorio comunale ed integra le norme d'attuazione del PRG.
2. Il RE è approvato secondo le modalità previste dalla legislazione regionale.
3. Le disposizioni del PRG, in caso di discordanza, prevalgono su quelle del RE.
4. I riferimenti al RE riportati nelle note, dovranno essere inseriti a seguito di elaborazione del nuovo RE comunale.
5. Nelle more di adeguamento del Regolamento Edilizio si riportano le seguenti definizioni urbanistico-edilizie:
 - la **capacità edificatoria** si basa sulla superficie del lotto asservito all'edificazione e sulla densità fondiaria assegnata dal PRG in rapporto alle diverse destinazioni d'uso ammesse nelle sottozone per insediamenti di tipo B, C e F;

⁴⁰⁸ Per quanto attiene agli edifici scolastici, vedere il RE.

- la capacità edificatoria si esprime come **superficie urbanistica** (Sur) riferita alla superficie fondiaria (SF) del lotto assoggettato all'edificazione;
- la superficie urbanistica (Sur) ammissibile sul lotto interessato dall'intervento si calcola come prodotto della superficie fondiaria (SF) per la densità fondiaria (I)⁴⁰⁹ definita nelle tabelle relative ad ogni sottozona;
- le **superfici destinate ai servizi e agli accessori** alle unità immobiliari (Snr), come definite al comma 3, Paragrafo G, Capitolo I, Allegato A, deliberazione 24.03.1999, n. 517/XI, sono ammissibili:
 - . sotto il livello del terreno sistemato, anche su più piani purché la superficie per ogni piano sia inferiore o uguale al 75% della superficie del lotto;
 - . fuori terra, nella misura massima del 20% della Sur consentita sul lotto;
 - . maggior superficie Snr è ammessa in detrazione della Sur edificabile sul lotto, che, in quest caso è calcolata nella misura del 60%;
- sono esclusi dal calcolo della superficie destinata ai servizi e agli accessori (Snr) le logge, i balconi, i terrazzi, i porticati liberi, i sottotetti o le soffitte non abitabili;
- a prescindere dalla densità fondiaria presente sul lotto, **è ammesso l'utilizzo del volume esistente** alla data di adozione della presente variante generale per le destinazioni previste nelle singole sottozone, purché regolarmente autorizzato ai sensi di legge e fatti salvi il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, degli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA e della dotazione minima dei servizi privati richiesti in relazione alla differente destinazione d'uso.
- **L'altezza massima di un edificio** è quella valutata dalla quota di pavimento del primo piano non completamente interrato fino alla quota più elevata della copertura.
- Nel **calcolo delle aree a parcheggio privato o pubblico** da valutarsi a metro quadrato, vengono conteggiati sia le superfici dei posti auto sia i relativi spazi di manovra fino all'innesto nel percorso d'accesso costituito questo da rampa o percorsi interni all'area o strada pubblica o privata
- Le aree richieste per **parcheggio privato**, devono comunque assicurare la quantità di superficie e/o il numero di posti auto precisati nella seguente tabella:

Usi e attività	Interventi di recupero ricompresi in sottozona A o relativi ad edifici antecedenti alla data di adozione del PRG originario	Interventi di nuova edificazione o di recupero in sottozona diverse dalle A o relativi ad edifici successivi alla data di adozione del PRG originario
Abitativi (D e Dbis)	min. 1 posto auto/alloggio per gli alloggi oltre il 2°	min. 2 posti auto / alloggio di cui 1 coperto
Artigianali e/o industriali (E)	min. 50% della Sup. netta attività con un min. di 2 posti auto	min. 60% della Sup. netta attività con un min. di 2 posti auto
Commerciali:		
di vicinato (F1)	min. 20% della Sup. netta di vendita con un min. di 2 posti auto	min. 50% della Sup. netta di vendita con un min. di 2 posti auto
medie strutture (F2)	min. 100% della Sup. netta di vendita	
Grandi strutture (I1)	min. 150% della Sup. netta di vendita	
Turistico-ricettivi:		
alberghi (G1) RTA (G2) Alberghi diffusi (G3)	min. 1 posto auto/ camera + 2 posti auto per personale	

⁴⁰⁹ Deliberazione di Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 517/XI, Allegato A, Paragrafo I, comma 1 – Densità fondiaria

Centri di turismo equestre dotati di ricettività (G14)		
Case per ferie (G4) Ostelli per gioventù (G5) Affittacamere (G8) Case e appartamenti vacanza (G9)	min. 1 posto auto / 2 posti letto	
Campeggi (G10) Villaggi turistici (G11)	min. 1 posto auto / piazzola (G10) o bungalow (G11)	
Ristoranti e bar (G15)	min. 1 posto auto / 3 coperti + 2 posti auto per personale (ristoranti)	
	min. 50% della Sup. netta attività (bar)	min. 100% della Sup. netta attività (bar)
Attività a servizio delle abitazioni (N1) Uffici ed agenzie (N2)	min. 20% della Sup. netta attività con un min. di 2 posti auto	min. 50% della Sup. netta attività con un min. di 2 posti auto

- Qualora nei piani urbanistici di dettaglio richiesti alla iniziativa privatasia prescritta ai proprietari o ai realizzatori degli interventi la predisposizione di aree per **parking pubblico**, la relativa superficie, di adeguata accessibilità, non deve essere inferiore a 2,5 m² per abitante insediabile.⁴¹⁰

A tal fine, il numero di abitanti è valutato in base alle previste superfici utili degli edifici ed alla relativa quota stabilita dalla vigente legislazione regionale, pari a 25 m² lordi per abitante.

Per cui la sup. a parcheggio pubblico dovrà risultare pari a:

$$2,5 \text{ m}^2/\text{abitante} \times \frac{\text{Sur}}{(25 \text{ m}^2/\text{abitante} \times 0,85)}$$

dove:

2,5 m² = superficie di parcheggio pubblico per abitante,

Sur= sommatoria delle sup. nette utili delle costruzioni,

25 m² = superficie lorda per abitante,

0,85 = coefficiente di riduzione della sup. lorda

- Gli spazi a **verde pubblico** sono riservati al gioco, alle attività sportive ed alla fruizione ricreativa degli abitanti.

Qualora nei piani urbanistici di dettaglio richiesti alla iniziativa privatasia prescritta ai proprietari o ai realizzatori degli interventi la predisposizione di aree per verde pubblico, la relativa superficie, verrà dimensionata sulla base degli abitanti previsti nel PUD:

$$9,00 \text{ m}^2/\text{abitante} \times (\text{Sur} : \text{mq } 25,00 \times 0,85) \text{ nelle sottozone A}$$

e

$$9,00 \text{ m}^2/\text{abitante} \times (\text{Sur} : \text{mq } 40,00 \times 0,85) \text{ nelle altre sottozone}$$

Il Comune potrà richiedere una localizzazione unitaria delle aree da riservare al suddetto verde pubblico, con accessibilità ed usufruzione libera anche per abitanti esterni al PUD.

- **Unità abitativa o alloggio:** insieme dei vani e degli annessi, o anche un solo vano utile, che, situati in una costruzione, dispongano di un proprio ingresso indipendente dall'esterno o da vani comuni (scale) e che siano destinati ad abitazione di un nucleo familiare o ad altre attività.
- **Unità fabbricativa:** quella comprendente una o più unità abitative in un edificio dotato di ingresso autonomo e costituita da una struttura unica dal piano terreno alla copertura.
- Ogni **alloggio diverso dal monolocale** deve come minimo comprendere:
 - locale di soggiorno;
 - angolo cottura o cucina abitabile;

⁴¹⁰ DM 1444 art 3 , lettera d)

- una camera a due letti;
- almeno un servizio igienico completo;
- un ripostiglio.

- **Distanze tra le costruzioni e delle costruzioni dai confini:**

Le distanze sono misurate radialmente.

Le tabelle delle sottosezioni di PRG, allegata alle NTA, stabiliscono le distanze minime tra i fabbricati e dai confini, da osservare nella nuova edificazione e negli interventi di ampliamento planimetrico nonché di sopraelevazione di edifici esistenti.

In merito alla distanza delle costruzioni dai confini:

la distanza indicata nelle tabelle di cui all'allegato 1 alle presenti NTA, potrà essere ridotta in caso di accordo con i confinanti e nel rispetto comunque di quanto stabilito dal Codice Civile.

In merito alla distanza tra le costruzioni

Oltre all'osservanza dei detti limiti stabiliti dal PRG, deve essere verificata la distanza (D_t) complessiva in funzione dell'altezza di prospetto (H_p) della costruzione prevista e di quella (H_{pe}) della costruzione antistante esistente o da questa conseguibile con ammissibili interventi di sopraelevazione.

$$D_t > \frac{1}{2} H_p + \frac{1}{2} H_{pe}$$

Negli interventi di nuova edificazione previsti in piani urbanistici di dettaglio, le distanze tra le relative costruzioni possono essere verificate con metodo frontale, rispettando tuttavia, per le parti di pareti antistanti, le distanze minime stabilite dal PRG che comunque non devono essere inferiori all'altezza di prospetto della parete più alta e mai inferiori a m. 10,00.

Sempre, e solo nell'ambito di un piano urbanistico di dettaglio, tra pareti che si fronteggiano sono ammesse distanze inferiori quando esse non sono finestrate o quando siano previste aperture per soli locali di servizio o disimpegno (bagni, lavanderie, stierie, guardaroba, corridoi, ingressi, ripostigli, dispense e simili): in tal caso dovrà essere redatto apposito vincolo, da allegare alla richiesta di permesso di costruire, che impedisca successive modificazioni con aperture per locali non di servizio o disimpegno